

Edizione  
in lingua italiana

## Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I <i>Comunicazioni</i>	
	.....	
	II <i>Atti preparatori</i>	
	<b>Comitato delle regioni</b>	
	<b>Sessione di dicembre 2000</b>	
2001/C 144/01	Parere del Comitato delle regioni sul tema «Nuove forme di governo: Europa, un quadro per l'iniziativa dei cittadini» .....	1
2001/C 144/02	Parere del Comitato delle regioni sul tema «Raccomandazione del Congresso dei Poteri Locali e Regionali d'Europa sulla Carta europea dell'autonomia regionale» .....	5
2001/C 144/03	Parere del Comitato delle regioni in merito: — alla «Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato del riso», e — alla «Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il Regolamento (CE) n. 1251/1999, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, per includervi il riso» .....	9

**Prezzo: 19,50 EUR**

IT

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommar <span>io</span> ( <i>segue</i> )	Pagina
2001/C 144/04	Parere del Comitato delle regioni sul tema «La problematica delle regioni ultraperiferiche in rapporto all'applicazione dell'articolo 299» .....	11
2001/C 144/05	Parere del Comitato delle regioni in merito alla «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la Direttiva 96/53/CE del Consiglio che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale» .....	15
2001/C 144/06	Parere del Comitato delle regioni in merito alla «Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale ed al Comitato delle regioni su di un Piano d'azione per migliorare l'efficienza energetica nella Comunità europea» .....	17
2001/C 144/07	Parere del Comitato delle regioni in merito alla «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la Direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità» .....	20
2001/C 144/08	Parere del Comitato delle regioni in merito: — alla «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, di servizi e di lavori», e — alla «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua, di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto» .....	23
2001/C 144/09	Parere del Comitato delle regioni in merito: — alla «Proposta di decisione del Consiglio relativa a orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione per il 2001», e — alla «Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a misure comunitarie di incentivazione nel settore dell'occupazione» .....	30
2001/C 144/10	Parere del Comitato delle regioni in merito alla «Comunicazione della Commissione: e-Learning — Pensare all'istruzione di domani» .....	34
2001/C 144/11	Parere del Comitato delle regioni in merito alla «Proposta di decisione del Consiglio che adotta un programma comunitario pluriennale inteso ad incentivare lo sviluppo e l'utilizzo dei contenuti digitali europei nelle reti globali e a promuovere la diversità linguistica nella società dell'informazione» .....	38
2001/C 144/12	Risoluzione del Comitato delle regioni riguardante «L'approvazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea» .....	42



2001/C 144/13	Parere del Comitato delle regioni in merito: — alla «Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni sulla strategia della Comunità europea in materia di sanità», e — alla «Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che adotta un programma d'azione comunitario nel campo della sanità pubblica (2001-2006)»	43
2001/C 144/14	Parere del Comitato delle regioni in merito: — alla «Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni “Verso una strategia quadro comunitaria per la parità tra donne e uomini (2001-2005)”, e — alla «Proposta di decisione del Consiglio concernente il programma relativo alla strategia quadro comunitaria in materia di parità tra uomini e donne (2001-2005)»	47
2001/C 144/15	Parere del Comitato delle regioni in merito alla «Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione comunitaria inteso ad incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri al fine di combattere l'emarginazione sociale (presentata dalla Commissione)»	52
2001/C 144/16	Parere del Comitato delle regioni in merito alla «Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni intitolata “Agenda per la politica sociale”»	55
2001/C 144/17	Parere del Comitato delle regioni in merito alla «Proposta di direttiva del Consiglio che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori nella Comunità europea»	58
2001/C 144/18	Parere del Comitato delle regioni in merito alla «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica»	60
2001/C 144/19	Parere del Comitato delle regioni sul tema «Le regioni nella nuova economia — Orientamenti relativi alle azioni innovative del FESR nel periodo 2000-2006»	62
2001/C 144/20	Parere del Comitato delle regioni sul tema «Progetti transregionali di turismo rurale nel contesto dell'Agenda 21»	65
2001/C 144/21	Parere del Comitato delle regioni in merito alla «Comunicazione “Verso un'Europa senza ostacoli per i disabili”»	67

## II

(Atti preparatori)

## COMITATO DELLE REGIONI

**Parere del Comitato delle regioni sul tema «Nuove forme di governo: Europa, un quadro per l'iniziativa dei cittadini»**

(2001/C 144/01)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la Comunicazione della Commissione «Obiettivi strategici 2000-2005» (COM(2000) 154 def.);

vista la Conferenza intergovernativa 2000;

vista l'iniziativa della Commissione intitolata «Dialogo con i cittadini»;

vista la Comunicazione del Presidente della Commissione europea in merito ad un Libro bianco sulle forme di governo intitolato «Approfondire la democrazia in Europa» (SEC(2000) 901);

vista la decisione del proprio Ufficio di presidenza dell'11 aprile 2000, conformemente al disposto dell'articolo 265, quinto comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea, di formulare un parere su questo tema e di affidarne la preparazione alla Commissione «Affari istituzionali»;

visto il parere adottato dalla Commissione «Affari istituzionali» il 27 ottobre 2000 [Relatore: Lord Tope (UK, ELDR) (CdR 182/2000 riv. 2)];

considerato che l'integrazione europea è giunta ad una fase cruciale, ad una svolta nel suo sviluppo;

considerato che è ormai evidente che i modelli tradizionali di governo non rispecchiano più la complessa realtà della società attuale e che la credibilità e la legittimità politica stanno attraversando una profonda crisi ovunque;

considerato che le istituzioni ed i sistemi che si dimostrano incapaci di adeguarsi ai cambiamenti sociali diventano superflui;

considerato che il dibattito sulle nuove forme di governo va portato avanti congiuntamente dagli Stati membri dell'UE e dai paesi candidati all'adesione,

ha adottato il 14 dicembre 2000, nel corso della 36ª sessione plenaria, il seguente parere.

## 1. Osservazioni generali

Il Comitato delle regioni,

1.1. accoglie con favore l'iniziativa della Commissione e si propone di contribuire attivamente al dibattito; raccomanda di realizzare un ampio dibattito pubblico su tutti gli aspetti del governo e sulla *cultura* politica che vada al di là delle semplici riforme *istituzionali*;

1.2. sollecita la Commissione a coinvolgere attivamente i paesi candidati nel dibattito sin dal suo inizio, in particolar modo i rappresentanti degli enti locali e regionali;

1.3. desidera incentivare un ampio dibattito pubblico e propone di organizzare, nel corso dell'anno e in collaborazione con la Commissione europea, una serie di seminari o conferenze su diversi aspetti del governo in Europa, adottando il punto di vista degli enti locali e regionali e invitandovi rappresentanti della società civile, dei media, delle imprese internazionali, degli interlocutori sociali, dei partiti politici e delle organizzazioni politiche nazionali ed europee provenienti dagli Stati membri e dai paesi candidati;

1.4. propone di istituire un gruppo di lavoro per predisporre un contributo al Libro bianco previsto. Tale gruppo di lavoro sarebbe costituito da rappresentanti delle istituzioni dell'UE, del Comitato delle regioni e di altri organi, dei parlamenti nazionali, delle assemblee locali e regionali elette democraticamente e da rappresentanti di diversi settori della società dell'UE e dei paesi candidati.

1.5. osserva che il programma di lavoro concordato per il Libro bianco è finalizzato a:

- incoraggiare la discussione tra i cittadini riguardo ai valori, alle questioni e alle decisioni europee,
- riformare le procedure di elaborazione e di attuazione delle norme e delle politiche comunitarie per garantire che esse siano pertinenti e coerenti, compresa l'esigenza di migliorare l'interazione tra protagonisti pubblici e privati e tra diversi livelli geografici di responsabilità, nonché
- porre le condizioni per rivedere gli obiettivi delle politiche comuni di cui l'UE ha bisogno per realizzare le proprie aspirazioni a livello continentale;

rileva inoltre la dichiarazione secondo cui tali sfide non riguardano soltanto la Commissione, bensì tutte le istituzioni europee, e che la ricerca di una democrazia più partecipativa e trasparente interessa anche i governi e le assemblee elette a livello nazionale, regionale e locale; accoglie con favore il

riconoscimento del nuovo contesto di interdipendenza e interazione tra diversi livelli di governo come un importante punto di partenza per il dibattito sulle forme di governo.

## 2. Sussidiarietà e prossimità

2.1. ritiene che il principio della sussidiarietà debba essere più strettamente legato a quelli della prossimità e dell'interdipendenza, e non essere considerato un principio gerarchico per la distribuzione dei poteri tra livelli verticali, ove il governo locale e regionale potrebbe essere ritenuto «inferiore» e quindi meno importante; caldeggia invece una relazione fondata su un partenariato orizzontale e paritario tra le sfere di governo, studiata per garantire un processo decisionale integrato ed efficace;

avverte che la mancanza di trasparenza e l'incapacità di attribuire le responsabilità politiche sono fattori tali da mettere in forse l'accettazione dell'Unione europea da parte del cittadino. Chiede pertanto che nell'Unione europea abbia luogo una chiara ripartizione delle funzioni, in base al principio di sussidiarietà;

2.2. ritiene che, nell'interesse della trasparenza e della responsabilità, sia essenziale chiarire quanto prima le responsabilità delle diverse sfere di governo, mantenendo al contempo una sufficiente flessibilità per far fronte a situazioni nuove e assicurando il rispetto dei principi di sussidiarietà, di prossimità e di interdipendenza;

2.3. reputa che l'Unione europea debba approfondire democrazia e trasparenza nel quadro del suo apparato decisionale e dei suoi meccanismi di creazione del consenso. In tal modo essa crea il quadro adatto alla partecipazione e alle iniziative dei cittadini a livello europeo.

## 3. Enti locali e regionali

3.1. è persuaso che il coinvolgimento degli enti locali e regionali nell'UE sia essenziale per il buon esito di una futura integrazione e che la diversità delle organizzazioni territoriali dei paesi dell'UE costituisca una ricchezza da salvaguardare, in particolare dal punto di vista della democrazia locale e della prossimità dell'azione pubblica; ritiene che il ruolo del Comitato nel processo politico vada notevolmente rafforzato; ribadisce a tale proposito la proposta che la Commissione, il Consiglio ed il Parlamento europeo, qualora non intendano seguire le raccomandazioni del Comitato stesso, ne chiariscano i motivi; auspica il rafforzamento della concertazione con i protagonisti locali che saranno chiamati ad attuare sul posto le decisioni europee, nonché una valutazione dei costi della trasposizione e dell'onere supplementare che graverà sulle finanze degli enti locali e regionali;

3.2. ribadisce l'invito a riconoscere il principio dell'autonomia locale e regionale e desidera che tali principi siano consacrati nei Trattati;

3.3. chiede che il ruolo degli enti locali e regionali sia definito con estrema attenzione nel quadro di una maggiore cooperazione;

3.4. a tal fine, invita a realizzare nuove forme di governo che prevedano, per le questioni di rilevanza europea che coinvolgono i poteri locali e regionali:

- dialogo formale su base paneuropea tra rappresentanti della Commissione, del Consiglio, del Parlamento e del Comitato delle regioni a nome degli enti locali e regionali, per discutere questioni importanti e il ruolo di ciascun livello di governo;
- consultazione regolare, per via elettronica e se necessario attraverso l'organizzazione di riunioni, tra la Commissione e le associazioni di enti locali e regionali su questioni che sono di competenza dell'Unione europea e che riguardano da vicino il livello locale, sin dalla fase iniziale;
- nomina di esperti provenienti da amministrazioni regionali e locali in tutti i gruppi di lavoro della Commissione che si occupano di questioni pertinenti, per garantire che i livelli territoriali di governo vengano coinvolti in una fase iniziale;
- un programma di distaccamenti, scambi e tirocini per funzionari a tutti i livelli di governo per garantire una migliore comprensione delle rispettive funzioni ed esigenze;

3.5. ritiene che tali nuove forme di governo consentirebbero ai livelli di governo di cooperare in modo più completo ed efficace, in particolare su tematiche importanti, quali la creazione di posti di lavoro, l'inclusione e la coesione sociale, l'ambiente, la politica urbana e lo sviluppo rurale e le politiche di coesione e di sostegno delle aree più deboli, che non possono essere affrontate con successo da un solo «livello», ma richiedono il contributo di tutti, in linea con i principi di prossimità e proporzionalità, in un partenariato improntato alla parità.

3.6. La definizione di nuove forme di governo europeo implica anche l'adozione di una «procedura aperta di coordinamento». È importante che tutti i livelli di governo con poteri decisionali degli Stati membri siano coinvolti nella messa a punto e nell'attuazione di tale procedura, nonché nella valutazione dei dati raccolti tramite indicatori e analisi comparativa. Ciò consentirebbe di tener conto delle procedure

adottate per la pianificazione, la fornitura di servizi ed il monitoraggio dagli organismi responsabili a livello locale, ovvero i servizi sociali, sanitari e scolastici degli enti locali e regionali, in sede di sviluppo della procedura comunitaria aperta di coordinamento.

#### 4. Partiti politici

4.1. concorda con la proposta del Parlamento europeo concernente il riconoscimento, lo statuto e le disposizioni in materia di finanziamento dei partiti politici europei;

4.2. sollecita i partiti politici europei ad animare maggiormente il dibattito pubblico europeo di cui essi sono tra i primi attori, poiché senza di essi non può esservi quella condivisione politica del processo di decentralizzazione che deve trovare applicazione nell'Europa di domani.

#### 5. L'importanza dell'informazione: mezzi di comunicazione vecchi e nuovi e istruzione

5.1. sottolinea l'importanza fondamentale dell'accesso all'informazione in una società in cui la partecipazione al processo decisionale democratico è sempre più una questione di scelta individuale e la rappresentanza collettiva è in via di trasformazione. Per questo motivo sarebbe opportuno accelerare i lavori concernenti il principio della trasparenza a livello europeo;

5.2. accoglie con favore l'accento posto dalla Commissione e dal Vertice di Lisbona su un migliore accesso ad Internet e alla formazione informatica ed esorta gli Stati membri a prendere le disposizioni necessarie in materia nell'ambito delle loro competenze; mette tuttavia in guardia contro un approccio prettamente tecnico e sottolinea che le competenze necessarie alla selezione e all'uso delle informazioni sono altrettanto importanti;

5.3. invita tutte le sfere del governo ad incrementare i programmi volti a consentire ai cittadini di ogni età e provenienti da gruppi sociali diversi di acquisire competenze informatiche e linguistiche, che rappresentano strumenti di base per partecipare alla democrazia europea e al dibattito pubblico. Nello stesso tempo, l'opportunità di partecipare o meno al dibattito pubblico a livello europeo non può dipendere dalle competenze informatiche o linguistiche dei cittadini;

5.4. sollecita tutte le autorità nazionali, regionali e locali a far sì che il tema della cittadinanza europea e della conoscenza del processo di integrazione fino all'attuale fase di allargamento vengano inseriti esplicitamente nei programmi scolastici e che vengano su questo formati gli insegnanti;

5.5. sottolinea l'importanza fondamentale, per una democrazia vitale, dell'accesso di tutti i cittadini ad un'informazione obiettiva, completa ed affidabile; osserva che la televisione, la radio, la stampa e, in misura sempre crescente, Internet sono le principali fonti di informazione su quanto accade nel mondo;

5.6. avverte la necessità che le istituzioni dell'UE attuino iniziative efficaci tramite i mass-media, per far conoscere nei modi più ampi ed oggettivi le tematiche all'esame e le decisioni adottate.

## 6. Una nuova cultura politica e amministrativa

6.1. ritiene che per governare una società complessa quale quella dell'Europa del XXI secolo vi sia bisogno di una nuova cultura politica; occorre concentrarsi sia sul processo che sulle procedure, sia sui problemi che sulle istituzioni; sottolinea tuttavia che ciò richiede nuove definizioni e regole chiare sulla trasparenza e sulla responsabilità che si applichino in generale a tutti i protagonisti coinvolti nel processo;

6.2. ritiene che lo sviluppo e l'attività dell'UE debbano essere discussi dai Parlamenti nazionali con maggiore intensità, per promuovere un ampio dibattito sulla politica europea. Il Comitato mette in guardia da una politica europea condotta senza curarsi dei cittadini. La politica europea non deve più limitarsi a trasmettere a posteriori decisioni già prese;

6.3. raccomanda l'introduzione di nuovi criteri di selezione dei funzionari UE, un'organizzazione meno gerarchica delle istituzioni comunitarie e una maggiore mobilità;

6.4. deplora il fatto che i principi di una moderna cultura politica, ovvero democrazia, trasparenza e responsabilità, non si applichino all'attuale Conferenza intergovernativa, e in generale al metodo sinora seguito per le riforme istituzionali; benché la mancanza di democrazia e di trasparenza nell'ambito

delle istituzioni UE sia oggetto di critiche crescenti da parte dell'opinione pubblica.

## 7. Nuove procedure decisionali nell'UE

7.1. invita la Commissione, il Parlamento europeo e le altre istituzioni a proseguire nella messa a punto di strumenti a favore di un dialogo politico interattivo e della democrazia partecipativa partendo dal presupposto della democrazia rappresentativa;

7.2. reputa necessario istituire procedure più brevi e più semplici nel contesto del processo decisionale e del riesame della legislazione per consentire alle istituzioni UE di rispondere in maniera più adeguata e pronta agli sviluppi, garantendo la democraticità delle decisioni assunte, fatto che diventerebbe impossibile se in un'Europa allargata venissero applicati gli attuali meccanismi decisionali;

7.3. incoraggia il ricorso a strumenti alternativi alla legislazione fondati sulla più ampia consultazione dei soggetti portatori degli interessi coinvolti e invita gli organismi dell'UE e le altre parti a limitare le richieste di misure comunitarie nonché a tenere conto del principio dell'autonomia locale e regionale.

## 8. Riforme istituzionali

8.1. ribadisce la propria convinzione che la Carta dei diritti fondamentali vada inclusa nel Trattato in modo che sia giuridicamente possibile farla rispettare e che i principi dell'autonomia locale e regionale vadano inseriti nel Trattato;

8.2. ritiene necessario chiarire e liberare da ambiguità il ruolo e l'identità della Commissione collegandola direttamente al Parlamento europeo, che è l'organo democratico direttamente eletto dai cittadini e deve svolgere un ruolo politico centrale nell'UE.

Bruxelles, 14 dicembre 2000.

*Il Presidente  
del Comitato delle regioni*

Jos CHABERT

**Parere del Comitato delle regioni sul tema «Raccomandazione del Congresso dei Poteri Locali e Regionali d'Europa sulla Carta europea dell'autonomia regionale»**

(2001/C 144/02)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la Raccomandazione 34 (1997, 4ª sessione) sul progetto di Carta europea dell'autonomia regionale del Congresso dei poteri locali e regionali d'Europa;

vista la Dichiarazione sul regionalismo in Europa dell'Assemblea delle regioni d'Europa, adottata nel dicembre 1996;

viste la risoluzione sui problemi della regionalizzazione in Europa n. 67 (1970) e la risoluzione sulle istituzioni regionali in Europa della Conferenza permanente dei poteri locali e regionali d'Europa n. 117 (1980);

vista la risoluzione sulla politica regionale della Comunità e il ruolo delle regioni, adottata il 18 novembre 1988 dal Parlamento europeo;

visto il proprio parere «Verso una nuova cultura della sussidiarietà! Un appello del Comitato delle regioni» (CdR 302/98 fin) (1);

visti la propria risoluzione sull'Anno europeo della democrazia locale e regionale (CdR 55/96) e il proprio studio sulla democrazia locale e regionale nell'Unione europea (CdR 222/98);

visto il suo parere complementare sul tema «Applicazione del principio della sussidiarietà nell'Unione europea» (CdR 284/94 del 5 aprile 1995);

visto il proprio studio sulle amministrazioni regionali e locali nell'Unione europea del luglio 1996;

vista la Dichiarazione di Oulu sulle attuali forme di governo in Europa, adottata dal Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa il 17 giugno 2000;

vista la decisione del proprio Ufficio di presidenza del 15 febbraio 2000, conformemente al disposto dell'articolo 265 C, quinto comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea, di elaborare un parere al riguardo, e di incaricare la Commissione «Affari istituzionali» della preparazione di detto documento;

visto il parere formulato dalla Commissione «Affari istituzionali» il 27 ottobre 2000 [Relatori: Koivisto (FI, PSE) e Muñoa Ganuza (ES, AE)] (CdR 39/2000 riv. 2),

ha adottato all'unanimità, il 13 dicembre 2000, nel corso della 36ª sessione plenaria, il seguente parere.

**1. La posizione del Comitato riguardo alla Carta europea dell'autonomia regionale**

Per quanto concerne più particolarmente la Carta dell'autonomia regionale, il Comitato delle regioni segnala quanto segue.

1.1. In qualsiasi dichiarazione relativa all'autonomia regionale devono figurare quattro elementi fondamentali, vale a

dire, le competenze degli enti regionali, i poteri o le modalità d'esercizio di tali competenze verso l'esterno, le risorse finanziarie e la loro organizzazione e, infine, la difesa della loro autonomia.

1.2. La Carta dell'autonomia regionale soddisfa tali requisiti in quanto procede ad un'attenta considerazione di ciascuno di questi elementi.

1.3. Il progetto di Carta trae origine dalla necessità di dare un base giuridica all'autonomia regionale. In tal senso il Comitato fa osservare che tale autonomia dev'essere riconosciuta, se possibile, nella costituzione.

(1) GU C 198 del 14.7.1998, pag. 73.

1.4. D'altra parte, il progetto di Carta afferma giustamente che l'autonomia deve concretizzarsi in norme di rango adeguato, ad esempio in una costituzione, in uno statuto, in una legge o nel diritto internazionale. In qualsiasi caso, se l'autonomia è riconosciuta per legge, occorre un procedimento speciale per la sua adozione.

1.5. La definizione dell'autonomia regionale implica il riconoscimento di un grado intermedio tra quello statale e quello locale. Il compito di determinare la ripartizione dei poteri decisionali tra gli enti nazionali, regionali e locali è una questione di competenza nazionale che risponde ad una logica democratica e si basa sul principio di sussidiarietà.

1.6. Le competenze esclusive degli enti regionali rappresentano uno dei principi fondamentali della loro struttura e la loro portata mette in evidenza, anche se non è il solo indicatore, il grado di sviluppo dell'autonomia regionale. In questo senso, il progetto di Carta è interessante perché definisce diversi concetti in relazione alle competenze. Vengono pertanto definiti concetti quali le competenze esclusive, le competenze delegate e infine il concetto di interesse regionale, che costituisce un interesse superiore o diverso da quello che si intende strettamente per competenza regionale.

1.7. Questa idea dell'interesse è importantissima dal punto di vista dell'autonomia regionale dato che spesso le competenze di altri enti possono avere grande rilevanza per la regione interessata. Da ciò deriva che l'azione delle regioni non deve limitarsi solamente all'esercizio delle loro competenze, ma anche intervenire nelle questioni in cui hanno un interesse. Tale intervento deve avvenire nel rispetto dell'ordinamento giuridico vigente.

1.8. Le regioni devono a loro volta esercitare le loro competenze in modo democratico, a favore dei cittadini, e in una maniera razionale che risponda all'esigenza della solidarietà internazionale. La solidarietà si trasforma in un valore importante del diritto all'autonomia.

1.9. Le regioni agiscono e stabiliscono relazioni con gli enti locali, relazioni con altre regioni, all'interno o al di fuori dello stato, configurando in quest'ultimo caso la tipologia di relazioni comunemente denominate «transfrontalière».

1.10. Al tempo stesso, l'esercizio di dette competenze implica la facoltà delle regioni di partecipare a quegli organi dello stato nei quali vengono adottate decisioni che le riguardano. In questo momento o in questa fase di internazionalizzazione dell'attività politica, il potere delle regioni deve esprimersi anche negli affari europei e internazionali. Le regioni devono

avere la possibilità di partecipare all'adozione di trattati internazionali o di sedere negli organismi europei nei quali vengano adottate risoluzioni che riguardano gli interessi o le competenze di una regione.

1.11. Il riconoscimento dell'autonomia regionale non deve far dimenticare il riconoscimento dell'autonomia di altri enti pubblici, in particolare quelli locali. Non dimentichiamo che dell'autonomia locale si è occupato il Consiglio d'Europa con la Carta dell'autonomia locale. È la conseguenza logica del principio di sussidiarietà, che va applicato alle relazioni tra Unione europea, stati, regioni e poteri locali.

1.12. Il progetto di Carta passa poi a fissare una serie di principi relativi alle risorse e all'organizzazione della regione. In tal senso, precisa che la regione dev'essere dotata di un potere di auto-organizzazione, alla stregua di tutti gli enti dotati di autonomia. In virtù di tale potere di auto-organizzazione, la regione deve disporre di una sua amministrazione regionale nell'ambito della quale le decisioni si basano sui diritti dei cittadini, attraverso un'assemblea rappresentativa e un organo esecutivo che devono avere, in qualsiasi caso, una legittimazione democratica.

1.13. Inoltre, le amministrazioni regionali devono contare su risorse finanziarie sufficienti e, nell'impiego dei propri mezzi, devono essere sufficientemente indipendenti dall'amministrazione centrale, in modo tale da poter portare avanti politiche diverse da quelle statali e non dipendenti dalle indicazioni dello stato. Allo stesso modo, le regioni devono poter disporre di personale proprio che consenta loro di realizzare le loro politiche.

1.14. Questi concetti sono adeguatamente espressi nel progetto di Carta dell'autonomia regionale. Essa afferma chiaramente che il finanziamento degli enti regionali dev'essere diversificato ed evolutivo, vincolato al costo reale del compito svolto e essere in linea con lo sviluppo economico.

1.15. L'autosufficienza finanziaria deve essere altresì accompagnata dalla solidarietà e non esclude la possibilità che vengano attuati trasferimenti dallo stato alle regioni, anche se a tale riguardo difende l'esistenza di un sistema che lasci alle regioni l'autonomia in materia di spesa, senza che i trasferimenti possano essere destinati ad un obiettivo specifico.

1.16. Il finanziamento dell'autonomia regionale è inteso come un modello nel quale i mezzi economici provengono da tributi propri della regione, tra cui rientrano anche le imposte aggiuntive sui tributi propri di altre amministrazioni, dal ricorso al mercato dei capitali e, dunque, all'indebitamento per l'ottenimento dei fondi e, infine, in cui è importante la ricerca dell'efficienza nella gestione di tali fonti di finanziamento e nell'azione coordinata con le altre amministrazioni.

1.17. Anche questo ultimo aspetto del progetto di Carta risulta particolarmente interessante perché dà una veste giuridica alle relazioni tra regioni e stato. Questo significa che i controlli da effettuare sulle regioni sono di natura giuridica. Allo stesso modo, la regione difenderà le sue competenze attraverso procedure portate avanti dinanzi ai tribunali.

1.18. La Carta prende una chiara posizione rispetto alla ridefinizione delle frontiere regionali.

1.19. In seguito alla consultazione dei delegati degli Stati membri del Consiglio d'Europa, il Comitato direttivo sulla democrazia regionale è giunto alla conclusione che dal punto di vista tecnico è giuridicamente possibile preparare uno strumento giuridico sull'autonomia regionale.

1.20. I delegati dei ministri hanno pertanto approvato un mandato in base al quale hanno incaricato il Comitato di redazione di elaborare uno strumento giuridico sull'autonomia regionale, da predisporre entro il 31 dicembre 2001.

1.21. In tal senso, il Comitato delle regioni appoggia totalmente la proposta del Congresso dei Poteri Locali e Regionali (CPLRE) di optare a favore di una Convenzione che, in tale contesto, rappresenta lo strumento giuridico più adeguato a garantire l'autonomia regionale.

1.22. Questa convenzione, come ha sostenuto il CPLRE, potrebbe essere flessibile e offrire, oltre ad una parte comune, diverse opzioni, con l'obiettivo di tener maggiormente conto della diversità regionale che esiste negli Stati membri.

1.23. Per tutti questi motivi, il Comitato delle regioni invita gli Stati membri dell'Unione europea a pronunciarsi a favore di tale approccio.

## **2. Le raccomandazioni del Comitato delle regioni riguardo alla Carta europea dell'autonomia regionale**

2.1. L'autonomia regionale in Europa deve soddisfare i principi di democrazia ed efficacia e, pertanto, dovrà evolversi in funzione della congiuntura politica dell'Unione e degli Stati membri.

2.2. La costruzione europea va realizzata sulla base degli Stati membri tenendo conto dei diversi enti autonomi che li compongono, cosa che contribuirà a dare maggiore legittimità nel suo funzionamento e ad avvicinare maggiormente il cittadino, assicurando in tal modo una più ampia trasparenza e rispetto della democrazia.

2.3. Il principio di sussidiarietà, riconosciuto nel Trattato sull'Unione europea, invita a mantenere e rafforzare i margini di manovra dei diversi livelli dotati di autonomia politica affinché le decisioni vengano prese il più possibile a contatto con i cittadini. La Comunità può esercitare le sue competenze solo nella misura in cui gli obiettivi prefissati non possano essere conseguiti in maniera soddisfacente a livello nazionale o regionale. Per tale motivo, il principio di sussidiarietà deve costituire uno dei pilastri di tutto il processo d'integrazione dell'Unione europea.

2.4. Nella maggior parte dei paesi europei si sono recentemente verificati movimenti a favore della regionalizzazione che hanno dato luogo, a seconda delle tradizioni costituzionali di ciascuno stato, alla creazione di regioni o ad una loro maggiore autonomia. Pertanto, il principio dell'autonomia regionale si sta consolidando e deve costituire il principio ispiratore dell'Unione nel rispetto della democrazia e con l'obiettivo di giungere ad una maggiore integrazione.

2.5. Il Consiglio d'Europa sta assumendo una sempre crescente rilevanza politica. Le convenzioni e le risoluzioni da esso adottate, relative ai principi di base della democrazia, rivestono un particolare interesse tanto più perché si applicano a paesi che vivono processi di trasformazione politica molto profonda, come quelli in corso attualmente in Europa.

2.6. Come è stato affermato, il principio dell'autonomia regionale rappresenta un elemento di legittimazione delle democrazie moderne. Per questo, il Comitato si congratula con il Consiglio d'Europa per l'elaborazione della Carta dell'autonomia regionale, che è di grande utilità per lo sviluppo delle regioni.

2.7. Il Comitato si compiace che la Carta dell'autonomia regionale definisca le materie fondamentali che rientrano nella sfera di competenze delle regioni. Inoltre, desidera sottolineare la necessità di riunire tali aspetti in una norma giuridica di rango adeguato.

2.8. Secondo il Comitato, la Carta descrive con estrema esattezza i diversi tipi di competenze delle regioni ed illustra il concetto di interesse regionale. Per esercitare tali competenze occorre un sistema di finanziamento proprio che tenga conto dell'autosufficienza finanziaria e del principio di solidarietà tra i territori di uno stesso stato.

2.9. Per questo sono particolarmente importanti da un lato il potere di auto-organizzazione delle regioni e dall'altro la difesa dell'autonomia regionale, unicamente attraverso procedure da portare avanti in tribunale.

2.10. Il Comitato delle regioni riconosce l'importanza dell'autonomia degli enti locali, anch'essa oggetto di un esame da parte del Consiglio d'Europa, che ha dato luogo all'adozione della Carta dell'autonomia locale. Negli ultimi 15 anni, tale Carta ha avuto un'importanza decisiva per la democrazia locale in Europa. Negli ultimi anni, è stata particolarmente importante per la costruzione delle nuove democrazie dei paesi dell'Europa centrale e orientale. La Carta dell'autonomia locale è il punto di partenza per una Carta dell'autonomia a livello mondiale nel quadro dell'UNCHS.

2.11. Il Comitato si compiace che, in virtù della Carta, le regioni possano far parte degli organi dello stato in cui vengono adottate le decisioni che le riguardano.

2.12. Si compiace inoltre che la Carta riconosca il diritto delle regioni di prendere parte agli organismi europei nei quali vengano adottate risoluzioni che concernono gli interessi o le competenze di una regione, e di essere coinvolte nell'adozione di Trattati internazionali.

2.13. Il Comitato giudica essenziale che la futura Carta dell'autonomia regionale tenga conto dell'ampia varietà di modelli europei nell'organizzare il governo regionale.

2.14. Il Comitato invita gli Stati membri ad approvare quanto prima il progetto di Carta dell'autonomia regionale.

2.15. Sollecita inoltre gli Stati membri a trasformare il progetto di Carta in una Convenzione.

2.16. Il Comitato esprime l'auspicio di diventare, il più presto possibile, un'istituzione europea, affinché le regioni e gli enti locali possano promuovere i loro interessi in ambito europeo.

2.17. Il Comitato condivide infine il contenuto del progetto di Carta dell'autonomia regionale, ma lo considera solo il primo passo verso un maggiore riconoscimento e sviluppo delle potestà regionali. Per tale motivo, invita gli Stati membri a continuare su questa linea per il bene delle regioni, degli Stati, dell'Unione e, in definitiva, dei cittadini europei.

Bruxelles, 13 dicembre 2000.

*Il Presidente*  
*del Comitato delle regioni*  
Jos CHABERT

---

**Parere del Comitato delle regioni in merito:**

- alla «Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato del riso», e
- alla «Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il Regolamento (CE) n. 1251/1999, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, per includervi il riso»

(2001/C 144/03)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la «Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato del riso» [COM(1999) 278 def. — 2000/0051 (CNS)];

vista la «Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il Regolamento (CE) n. 1251/1999, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, per includervi il riso» [COM(2000) 278 def. — 2000/0052 (CNS)];

visto il parere del Comitato economico e sociale in materia (CES 1200/2000) adottato il 19 ottobre 2000;

vista la decisione del Consiglio, del 19 giugno 2000, di consultare il Comitato conformemente al disposto dell'articolo 265, primo comma del trattato che istituisce la Comunità europea;

vista la decisione del proprio Ufficio di presidenza, del 13 giugno 2000, di incaricare la Commissione 2 «Agricoltura, sviluppo rurale e pesca» della preparazione del documento;

visto il progetto di parere adottato dalla Commissione 2 il 25 ottobre 2000 (CdR 346/2000 riv. 1) (Relatrice: Aubert, Membro del Consiglio regionale della Provenza-Alpi-Costa Azzurra, F,PES),

ha adottato il seguente parere il 14 dicembre 2000, nel corso della 36<sup>a</sup> sessione plenaria.

Il Comitato delle regioni

1. condivide il giudizio della Commissione sullo squilibrio che regna attualmente nel mercato del riso, accompagnato da sempre maggiori quantitativi giacenti all'intervento che comportano costi ogni anno più gravosi. Non ritiene però che le soluzioni proposte dalla Commissione siano in grado di conseguire l'obiettivo del riequilibrio del mercato e teme per la sopravvivenza della produzione risicola nell'Unione;

2. sottolinea che il riso non è una coltura comparabile agli altri cereali: benché infatti la sua produttività sia più elevata, presenta costi di produzione di gran lunga superiori. La sua integrazione nel regime generale dei seminativi potrebbe rivelarsi dannosa per il settore. Per quanto la risicoltura sia meccanizzata, la sua specificità è ancora tale da farne la coltura cerealicola a maggiore intensità di manodopera;

3. ritiene che sarebbe incomprensibile se il trattamento differenziato riservato al granturco in quanto coltura irrigata non fosse esteso anche al riso, i cui costi di produzione sono identici, se non superiori, e il cui ruolo sociale, ambientale e di gestione del territorio è determinante nelle zone europee di produzione;

4. fa tuttavia osservare che l'abolizione del regime di intervento soltanto nel settore del riso metterebbe i risicoltori in posizione di debolezza rispetto all'industria all'atto della fissazione dei prezzi. Il prezzo di intervento infatti ha sempre funzionato come prezzo indicativo di mercato, un fatto riconosciuto dalla Commissione. Per i produttori di riso il ricorso all'intervento di questi ultimi anni è frutto più di accordi internazionali sfavorevoli che delle pratiche da loro adottate. Per di più, fissare il pagamento per superficie a 63 EUR/t non consentirebbe di mantenere i livelli di reddito dei produttori e condurrebbe al fallimento diverse aziende agricole;

5. sostiene che, poiché non possono essere fornite garanzie né sull'apertura di negoziati internazionali con i principali partner commerciali dell'Unione europea né sulle loro conclusioni, per assicurare il futuro del settore in Europa sarebbe più prudente negoziare nuovi dazi fissi all'importazione prima di sopprimere l'intervento e procedere ad una riforma solo una volta che i vari partner internazionali avranno raggiunto un accordo su tali dazi;

6. come indica il parere del Comitato economico e sociale, ritiene infondato il timore della Commissione di vedere aumentare l'area di coltivazione del riso, dato che le particolari condizioni e la meccanizzazione specializzata che esige questo tipo di coltura non permettono di riconvertirla in colture alternative. Infatti la maggior parte delle zone risicole tradizionali sono zone di terreni poco profondi, paludose, con un insufficiente drenaggio interno e superficiale, oppure zone alluvionali ai margini di un fiume, con terreni formati da sedimenti marini e con un alto grado di salinità nella falda freatica. I problemi di saturazione idrica nelle prime e di salinità nelle seconde non permettono colture diverse dal riso. Del resto, l'allagamento è indispensabile per impedire la salita della falda freatica ed evitare in tal modo l'assorbimento di sodio nelle molecole di argilla, fenomeno che porta al loro disgregamento, vale a dire ad una perdita di coesione e di struttura del suolo che lo rende inadatto a qualsiasi coltura. Dal punto di vista agronomico, la messa a riposo non è adatta alla risicoltura e anzi, in molte delle attuali zone di produzione, può risultare un fattore di grave squilibrio per l'ambiente;

7. come precisa il Comitato economico e sociale, segnala che, secondo la Commissione, l'ammasso privato può far parte delle misure che il comitato di gestione per i cereali sarà abilitato a prendere in caso di aumento o diminuzione sensibili e potenzialmente persistenti dei prezzi di mercato. Si tratta di una disposizione facoltativa molto vaga e generica che potrebbe figurare tra le «Disposizioni generali» ma certamente non nel titolo «Mercato interno», come nel caso delle rimanenti OCM. Oltretutto, nella scheda finanziaria, la Commissione

non prevede un bilancio apposito per l'ammasso privato. Il Comitato invita la Commissione a chiarire e a quantificare ciò che intende per «aiuto all'ammasso privato» in caso di crisi del settore;

8. sottolinea che l'uso obbligatorio di sementi certificate costituisce un inutile aggravio di spesa che avvantaggia solo le imprese fornitrici di sementi. L'agricoltore utilizza sempre sementi certificate per una parte dei casi e, per il resto, sementi selezionate di sua produzione, poiché la densità della semina dipende dalla temperatura all'inizio dell'operazione e nel corso della stessa;

9. fa tuttavia osservare che, nelle regioni dell'Europa meridionale, la produzione di riso svolge un ruolo determinante sotto i profili dell'attività economica e della conservazione dei posti di lavoro. Per di più le proprietà hanno spesso dimensioni medio-piccole e a volte, come in Spagna, in Portogallo e in Grecia, si tratta di aziende di superficie molto ridotta, spesso inferiore a 10 ha. Questi piccoli produttori ricavano quindi dalla risicoltura gran parte del proprio reddito agricolo. Senza prezzo d'intervento la sopravvivenza di tali aziende sarebbe in pericolo;

10. ritiene che la risicoltura sia un fattore fondamentale per la conservazione delle zone umide in alcune regioni dell'Europa meridionale. Essa contribuisce infatti alla conservazione di un ecosistema che assicura la presenza di una fauna e di una flora ricche e specifiche, che si sono sviluppate in simbiosi con le pratiche risicole. Garantire la conservazione delle zone umide significa anche garantire la conservazione di paesaggi unici legati alla coltivazione del riso;

11. giudica essenziale che la Commissione preveda, da un lato, una diminuzione di 25 000 t delle importazioni di riso in seguito ad una modifica dei dazi doganali e, dall'altro, una corrispondente diminuzione della produzione comunitaria attraverso la messa a riposo. A giudizio del Comitato il risultato finale perseguito, essendo incerto, non giustifica l'adozione di misure che rischierebbero di compromettere una coltura che, pur essendo marginale rispetto alle altre produzioni cerealicole, è comunque indispensabile all'equilibrio economico, ambientale e paesaggistico di alcune regioni dell'Europa meridionale.

Bruxelles, 14 dicembre 2000.

*Il Presidente*  
*del Comitato delle regioni*  
Jos CHABERT

**Parere del Comitato delle regioni sul tema «La problematica delle regioni ultraperiferiche in rapporto all'applicazione dell'articolo 299»**

(2001/C 144/04)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la decisione, presa dall'Ufficio di presidenza il 13 giugno 2000, conformemente al disposto dell'articolo 265, paragrafo 5, del Trattato che istituisce la Comunità europea, di formulare un parere sul tema «Le regioni ultraperiferiche dell'Unione europea» e di affidare alla Commissione 1 «Politica regionale, fondi strutturali, coesione economica e sociale, cooperazione transfrontaliera ed interregionale» l'incarico di preparare i lavori in materia;

visto il proprio parere (CdR 23/98 fin)<sup>(1)</sup> sul tema «Il futuro delle aree periferiche nell'Unione europea», il cui punto 1.2 recita «Malgrado alcune evidenti analogie, le caratteristiche delle regioni ultraperiferiche hanno fatto sì che la loro situazione specifica fosse trattata nel quadro dell'articolo 299, paragrafo 2, del Trattato di Amsterdam che non forma oggetto del presente parere. Il Comitato si riserva il diritto di presentare, in una fase successiva, un parere su tale questione»;

viste le relazioni del Parlamento europeo sul tema «Problemi dello sviluppo nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione europea» (A4-0128/97) dell'11 aprile 1997, sul tema «Relazioni tra i paesi e territori d'oltremare (PTOM), i paesi ACP e le regioni ultraperiferiche dell'Unione europea» (A4-0036/99) del 26 gennaio 1999, nonché sul tema «Le misure destinate a porre in atto l'articolo 299, paragrafo 2, le regioni ultraperiferiche dell'Unione europea» (A5-0285/2000) del 25 ottobre 2000;

visto il memorandum delle regioni ultraperiferiche di Caienna in data 5 marzo 1999;

visto il memorandum del governo spagnolo «Isole Canarie: condizioni e modalità di applicazione dell'articolo 299, paragrafo 2, del Trattato CE» del 7 novembre 1999;

visto il memorandum del governo portoghese «Memorandum delle autorità portoghesi sulle regioni ultraperiferiche delle Azzorre e di Madera» del novembre 1999;

visto il memorandum del governo francese «Le regioni d'oltremare e l'Europa: memorandum della Francia per l'attuazione dell'articolo 299, paragrafo 2, del Trattato di Amsterdam» del 10 dicembre 1999;

vista la dichiarazione finale delle regioni ultraperiferiche di Funchal del 31 marzo 2000;

vista la «Relazione della Commissione europea sulle misure destinate a porre in atto l'articolo 299, paragrafo 2 — Le regioni ultraperiferiche dell'Unione europea» (COM(2000) 147 def.), 14 marzo 2000;

viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Lisbona, che prendono atto di questa relazione, nonché quelle del Consiglio europeo di Santa Maria da Feira, che precisano le aspettative del Consiglio per quanto riguarda la messa in atto dell'articolo 299, paragrafo 2, dopo la presentazione del programma di lavoro della Commissione europea, e infine quelle del Consiglio europeo di Nizza, che prevedono di fare il punto sullo stato di avanzamento dei lavori riguardanti l'insieme della questione durante la prossima riunione a Göteborg;

visto il progetto di parere approvato dalla Commissione 1 il 14 settembre 2000 (CdR 156/2000 riv. 2, Relatore: Karam, Presidente del Consiglio regionale della Guiana, F/PSE);

considerato che le regioni ultraperiferiche (Azzorre, Canarie, Guadalupa, Guiana, Madera, Martinica e Riunione) fanno parte dell'Unione europea di pieno diritto, e che proiettano la dimensione europea (economica, sociale, culturale) nel loro ambito regionale;

<sup>(1)</sup> GU C 315 del 13.10.1998, pag. 15.

considerato che le specificità di queste regioni, caratterizzate da un ritardo strutturale significativo derivante dalla persistenza, dall'intensità e dal sovrapporsi dei loro handicap, collocano le regioni ultraperiferiche in una situazione unica all'interno dell'Unione europea;

considerato che questa dimensione unica ed originale dello spazio comunitario giustifica quindi pienamente un trattamento particolare da parte dell'Unione e il fatto che le diverse politiche comunitarie tengano conto delle realtà delle regioni in parola;

considerato che è opportuno di conseguenza sostenere l'iniziativa delle regioni ultraperiferiche e delle autorità nazionali coinvolte, mirata ad attuare, in base all'articolo 299, paragrafo 2, del Trattato CE, una politica comunitaria per le regioni ultraperiferiche che consenta contemporaneamente il recupero socioeconomico di queste regioni rispetto all'Unione e la valorizzazione delle loro caratteristiche positive in quanto interfaccia con le nuove zone di cooperazione economica regionale,

ha adottato all'unanimità il 13 dicembre 2000 nel corso della 36ª sessione plenaria, il seguente parere.

Il Comitato delle regioni,

1. Si compiace dell'iniziativa, intrapresa fin dal 1986 dalla Commissione europea e sostenuta dal Parlamento europeo, di riflettere sulla creazione di un quadro appropriato di applicazione del diritto comunitario e delle politiche comuni a queste regioni.

2. Approva l'approccio adottato dalla Commissione europea, la quale, constatando che la realtà regionale delle regioni ultraperiferiche non è comparabile con quella delle altre regioni europee, e malgrado basi giuridiche differenziate e specifiche per quanto riguarda sia il diritto nazionale che quello comunitario<sup>(1)</sup>, ha proposto un quadro di intervento comune a queste sette regioni, articolando le sue proposte in programmi d'azione globali: i programmi di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità, che adeguano il diritto comunitario e le politiche comuni al fine di tener conto delle specificità delle regioni in parola<sup>(2)</sup>.

3. Costata che tali programmi, basati sul duplice principio dell'appartenenza alla Comunità europea e del riconoscimento della realtà regionale, hanno consentito un'applicazione differenziata di questo quadro comune a ciascuna regione ultraperiferica, con un utilizzo appropriato del principio del parallelismo, senza per questo nuocere alla coerenza e all'unità del diritto comunitario e del mercato unico.

4. Costata che i programmi attuati dalla Commissione europea per le regioni ultraperiferiche hanno avuto un impatto positivo sui settori interessati (in particolare l'agricoltura, la pesca, l'energia, l'ambiente, l'artigianato e il settore delle sostituzioni all'importazione). Nel settore agricolo e in quello ittico tali programmi hanno consentito una relativa diminuzione dei costi di produzione ed un miglioramento della produzione locale dal punto di vista qualitativo e quantitativo. Hanno inoltre favorito una diversificazione delle risorse energetiche, in particolare attraverso la promozione delle energie rinnovabili. Determinate misure doganali ed il mantenimento dei regimi specifici di ogni regione nel settore della fiscalità indiretta<sup>(3)</sup> hanno consentito di compensare in una certa misura gli svantaggi socioeconomici legati al carattere ultraperiferico e di conservare introiti autonomi per le autorità locali.

<sup>(1)</sup> L'articolo 227, paragrafo 2, del Trattato di Roma del 1957 riconosceva che alla situazione specifica dei dipartimenti francesi d'oltremare all'interno del proprio Stato nazionale corrispondeva una situazione specifica all'interno della Comunità economica europea (CEE). Analogamente, un protocollo dedicato alle Isole Canarie e una dichiarazione dedicata alle Azzorre e a Madera, integrati all'atto di adesione di Spagna e Portogallo alla CEE nel 1986, riconoscevano la specificità di queste regioni a livello di diritto comunitario.

<sup>(2)</sup> Nel 1989 adozione del Poseidom per i dipartimenti francesi d'oltremare con Decisione del Consiglio 89/687/CEE del 22 dicembre 1989. Nel 1991 adozione del Poseima per le Azzorre e Madera con Decisione del Consiglio 91/314/CEE del 26 giugno 1991 e del Poseican per le Canarie con Decisione del Consiglio 91/315/CEE del 26 giugno 1991.

<sup>(3)</sup> A queste regioni si applicano aliquote IVA ridotte. Inoltre queste regioni applicano imposte indirette specifiche: l'«Impuesto General Indirecto Canario», l'«Arbitrio insular especial» nonché l'«Arbitrio a la producción e importación» nelle isole Canarie e l'«Octroi de mer» (dazi di mare) nei DOM. Inoltre, la Spagna e la Francia sono state autorizzate a non applicare il regime generale relativo ai prodotti soggetti ad accise rispettivamente nelle isole Canarie e nei dipartimenti d'oltremare. Madera e le Azzorre beneficiano di un adeguamento di tale regime sotto forma di aliquote ridotte.

5. Sottolinea che l'utilizzo dei fondi strutturali nelle regioni ultraperiferiche è stato positivo per quanto riguarda l'ammmodernamento delle infrastrutture utilizzate per gli scambi commerciali, in particolare portuali e aeroportuali. Durante i periodi di programmazione 1989-1993 e 1994-1999 le regioni ultraperiferiche hanno beneficiato, nel quadro della politica di coesione economica e sociale, di un sostegno finanziario da parte dei fondi strutturali per un ammontare complessivo di 7,2 miliardi di euro (pari al 2,5 % dei fondi assegnati a tutte le regioni comunitarie), per una popolazione di 3,5 milioni di abitanti.

6. Ritiene tuttavia che nelle regioni ultraperiferiche le misure di sostegno allo sviluppo economico previste dai fondi strutturali abbiano dato risultati meno evidenti. In effetti, sei di queste regioni continuano a far parte del gruppo delle dieci regioni più povere dell'Unione europea e presentano un grado di sottoccupazione fra i più elevati dell'Unione, con una popolazione spesso giovane.

7. Rileva che varie questioni, come l'articolazione delle politiche comunitarie nelle zone geografiche delle regioni ultraperiferiche (fondi strutturali e interventi del Fondo europeo di sviluppo negli ACP, il Programma pilota per la protezione della foresta amazzonica — PPG7) o l'adeguamento della politica di concorrenza a queste economie, sono state trattate in maniera insufficiente.

8. Ritiene che questo bilancio, complessivamente positivo ma in alcuni settori limitato, ha giustificato, visti gli importanti cambiamenti avvenuti nel contesto europeo ed in quello internazionale, l'adozione di un articolo specifico, il 299, paragrafo 2, adeguato alla realtà regionale più estrema della Comunità europea.

9. Ricorda che il nuovo articolo 299, paragrafo 2, del Trattato di Amsterdam risponde a obiettivi chiaramente identificati nel corso della negoziazione, ovvero:

- affermare il carattere unico dell'ultraperifericità e la necessità di integrare questo concetto in tutte le politiche dell'Unione, in particolare attraverso il mantenimento del sostegno prioritario accordato nel quadro della politica strutturale di coesione economica e sociale;
- adeguare le politiche comunitarie alla realtà regionale attraverso l'attuazione di misure particolari, e determinare condizioni speciali di applicazione del Trattato qualora tali disposizioni si rivelino necessarie per consentire lo sviluppo di tali regioni;

— tener conto del particolare contesto geografico delle regioni ultraperiferiche per quanto riguarda le politiche commerciali e di cooperazione, nonché degli accordi con gli Stati ACP.

10. Sottolinea che, di fronte alle nuove sfide che si pongono alla costruzione europea e all'organizzazione degli scambi a livello mondiale, sarà necessario ricordare e considerare tali obiettivi nell'ambito dell'attuazione di questo articolo.

11. Si compiace che la Commissione europea abbia adottato la relazione sulle misure destinate a porre in atto l'articolo 299, paragrafo 2, del Trattato di Amsterdam, che rappresenta un salto qualitativo nell'approccio comunitario nei confronti delle regioni ultraperiferiche.

12. Ritiene che questa relazione costituisca l'avvio di una nuova tappa decisiva per la definizione di una strategia globale e coerente mirata a realizzare lo sviluppo sostenibile nelle regioni ultraperiferiche.

13. Constata la convergenza fra i principi enunciati in questa relazione e le proposte formulate dalle regioni ultraperiferiche nel memorandum di Caienna del 5 marzo 1999, in particolare per quanto riguarda la definizione e l'articolazione degli assi di sviluppo di tali territori, nonché il riconoscimento del loro ruolo chiave di frontiera attiva fra l'Unione europea e alcune zone strategiche dal punto di vista geografico ed economico.

14. Constata inoltre che per quanto riguarda gli orientamenti politici contenuti in questa relazione sono stati realizzati progressi positivi in un certo numero di settori, come la modifica in senso più favorevole dell'inquadramento comunitario degli aiuti di funzionamento, la considerazione della lontananza e dell'isolamento nello sviluppo della società dell'informazione, proposte adeguate in materia di trasporti e di energia nonché il mantenimento di obiettivi permanenti di lungo termine in base alla politica regionale e il carattere permanente conferito al sostegno determinante accordato a queste regioni.

15. Rileva tuttavia che la relazione della Commissione non ha fornito tutte le risposte auspiccate dalle regioni ultraperiferiche per tradurre la nuova base giuridica in strategia d'azione.

16. Constata la convergenza di vedute sull'approfondimento del partenariato, e ritiene che questo sia assolutamente necessario nell'ottica dell'elaborazione e dell'approfondimento delle proposte della Commissione nonché dell'adattamento del quadro regolamentare comunitario a favore delle regioni ultraperiferiche.

17. A questo proposito si congratula con la Commissione europea per aver organizzato la Prima giornata del partenariato sulle regioni ultraperiferiche il 23 novembre 1999; sostiene inoltre la proposta dei Presidenti degli esecutivi regionali ultraperiferici di tenere la seconda edizione di queste giornate a partire dal primo trimestre del 2001 con lo scopo di stilare un bilancio delle prime misure d'applicazione dell'articolo 299, paragrafo 2 in modo che la Commissione tenga conto delle loro osservazioni in vista di ulteriori modifiche, affinché i lavori siano ad uno stato di avanzamento il più soddisfacente possibile al momento del relativo esame da parte del Consiglio europeo di Göteborg.

18. Manifesta il proprio appoggio allo sviluppo di una politica globale e sostenibile per le regioni ultraperiferiche, mirata non solo a rafforzare gli aiuti al settore produttivo e allo sviluppo delle imprese e dei servizi, ma anche a favorire l'aggiornamento di tali regioni nei settori strategici odierni e futuri come la società dell'informazione, l'ambiente, la ricerca e le nuove tecnologie.

19. Condivide l'idea della Commissione secondo cui il nuovo articolo 299, paragrafo 2, consente «la messa a punto di un regime specifico che tenga conto di tutti i vincoli che gravano su queste regioni a motivo della loro ultraperifericità».

20. Ritiene che questa nuova base giuridica debba costituire un'importante leva politica per consentire un'azione comunitaria più mirata, flessibile ed efficace di fronte alle sfide che si pongono attualmente nel quadro della costruzione europea e della globalizzazione.

21. Ringrazia il Consiglio europeo per aver preso in considerazione e sostenuto costantemente la dimensione ultraperiferica dello spazio comunitario, nonché per aver sottolineato, in occasione dei vertici di Santa Maria da Feira e di Nizza, l'urgenza dell'applicazione dell'articolo 299, paragrafo 2, del Trattato CE<sup>(1)</sup>.

(1) Conclusioni del Vertice di Santa Maria da Feira del 19 e 20 giugno 2000: Il Consiglio europeo ha preso atto del programma di lavoro della Commissione in vista dell'elaborazione di misure destinate ad attuare l'articolo 299, paragrafo 2, del trattato relativo alle regioni ultraperiferiche. Esso invita la Commissione a studiare gli elementi che gli Stati membri hanno fornito o devono fornire al fine di adottare le misure che rientrano nelle sue competenze e a presentare al più presto al Consiglio le proposte appropriate, che dovranno essere adottate in tempi brevi. Il Consiglio europeo esaminerà i progressi realizzati nella riunione di Nizza nel dicembre 2000 (cfr. punto 53).

## Raccomandazioni

22. Incoraggia la Commissione, invitata anche ad agire in tal senso dal Consiglio europeo, a presentare in tempo utile le proposte mirate all'attuazione dell'articolo 299, paragrafo 2. Appoggia pertanto l'azione dei Presidenti degli esecutivi regionali ultraperiferici e della loro Conferenza affinché il programma di lavoro della Commissione venga attuato secondo i principi di partenariato e di buon governo.

23. Invita la Commissione a tener conto delle richieste di queste regioni e ad approfondire le politiche comunitarie che le interessano, rammentando che è opportuno riservare la massima attenzione alle misure effettive che verranno proposte nel quadro della strategia globale raccomandata per l'ultraperiferia.

24. Ricorda che è prioritario nonché decisamente obbligatorio adottare misure che assicurino la continuità del quadro esistente, e a tal proposito chiede alla Commissione di impegnarsi ad eliminare i ritardi registrati finora, che influiscono molto negativamente sul conseguimento degli obiettivi fissati.

25. Raccomanda inoltre di rivolgere un'attenzione particolare al nuovo accordo di partenariato fra l'Unione europea e i paesi terzi ACP (Africa, Caraibi, Pacifico), firmato il 23 giugno 2000 a Cotonou, affinché lo sviluppo economico delle regioni ultraperiferiche non ne sia intralciato e affinché queste regioni possano assumere un ruolo attivo nella cooperazione internazionale in quanto frontiera dell'Unione europea con tali paesi. Sostiene la richiesta delle regioni ultraperiferiche di essere associate allo studio dell'impatto di tali accordi sulle regioni interessate.

26. Suggestisce che la Commissione fissi un programma di lavoro annuale accompagnato da un calendario indicativo, e che questi siano oggetto di concertazione con le regioni ultraperiferiche in occasione delle giornate del partenariato per discutere degli ambiti prioritari d'azione, in particolare vista la loro interazione con le politiche comuni in via di elaborazione.

27. Suggestisce la definizione di strumenti che consentano una valutazione continua dell'impatto delle nuove regolamentazioni comunitarie sulle regioni ultraperiferiche, in modo che non solo non compromettano la crescita delle attività economiche di queste regioni, ma anzi le favoriscano in maniera reale e durevole, basandosi in particolare sui vantaggi comparativi delle loro produzioni di base.

28. Ritiene che per conseguire gli obiettivi strategici sia necessario garantire un coordinamento efficace, in particolare all'interno della Commissione, attraverso l'intermediario del gruppo Interservizi, i cui mezzi permanenti nell'ambito del segretariato generale vanno rafforzati.

29. Raccomanda che le istituzioni comunitarie e le regioni attuino una strategia di comunicazione nei confronti dell'opi-

nione pubblica europea sulla problematica delle regioni ultraperiferiche e sulla dimensione europea originale di queste regioni, finora poco conosciute.

30. Incoraggia le regioni ultraperiferiche a continuare la loro cooperazione in tutti i settori possibili, e la Commissione a sostenerle in questo senso, per rispondere alle sfide poste dal loro sviluppo all'interno dell'Unione nonché dalla globalizzazione.

Bruxelles, 13 dicembre 2000.

*Il Presidente*

*del Comitato delle regioni*

Jos CHABERT

**Parere del Comitato delle regioni in merito alla «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la Direttiva 96/53/CE del Consiglio che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale»**

(2001/C 144/05)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la Direttiva 96/53/CE del Consiglio che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale» COM(2000) 137 def. — 2000/0060 (COD);

vista la decisione del Consiglio europeo, in data 8 maggio 2000, di consultare il Comitato sull'argomento, conformemente al disposto dell'articolo 265, primo comma, e dell'articolo 71 del Trattato che istituisce la Comunità europea;

vista la decisione, presa dal Presidente del Comitato il 23 giugno 2000, di attribuire l'elaborazione del parere alla Commissione 3 «Reti transeuropee, trasporti, società dell'informazione»;

visto il progetto di parere (CdR 259/2000 riv. 1) adottato dalla Commissione 3 l'8 novembre 2000 (Relatore: Walsh, Membro del Consiglio della Contea del Sussex occidentale; UK/ELDR),

ha adottato all'unanimità il seguente parere il 13 dicembre 2000, nel corso della 36ª sessione plenaria.

Il Comitato delle regioni,

termine concesso per l'applicazione della direttiva da parte degli Stati membri sia il 31 dicembre 2015.

1. invita la Commissione a considerare l'impatto dell'introduzione e dell'applicazione della proposta di direttiva modificata per gli enti locali e regionali e chiede che il

2. Rileva che non tutti gli enti locali sono in grado di dilimitare l'impiego di veicoli di lunghezza

- non consentita sulle autostrade o di far rispettare tali limiti.
3. Accoglie con favore le proposte della Commissione di portare la lunghezza massima degli autobus a tre assi a 15 metri per garantire che gli autobus rigidi più lunghi non arrechino alle infrastrutture e ai ponti stradali danni maggiori di quelli di 12 m di lunghezza. Il Comitato auspica inoltre che, come avviene già in molti paesi, sia consentita la lunghezza massima di 13,5 metri per gli autobus a due assi.
  4. Si compiace del fatto che, stando alle aspettative, i principali vantaggi dell'armonizzazione delle norme concernenti la lunghezza degli autobus saranno l'aumento della concorrenza nei settori del trasporto mediante autobus e della costruzione di autobus e la possibilità di svolgere senza ostacoli il cabotaggio a livello nazionale.
  5. Sottolinea che l'impiego di autobus di 15 metri può ridurre il numero di automezzi necessari su percorsi lunghi e caratterizzati da ingorghi, esercitando un impatto positivo sull'ambiente e rendendo la gestione più efficiente. L'impatto non è invece altrettanto marcato nel caso di percorsi brevi all'interno delle città dove tali effetti sono trascurabili.
  6. Richiama l'attenzione sul fatto che, per accelerare i tempi di carico e per la comodità dei passeggeri, gli autobus di 15 m devono avere una seconda porta. La discesa dalla seconda porta comporta problemi di sicurezza in quanto risulta difficile allineare un autobus così lungo parallelamente alla banchina del marciapiede. Inoltre, nel caso di alcune fermate non è possibile allungare sufficientemente la banchina del marciapiede per soddisfare i requisiti richiesti per l'accesso dei disabili e delle persone con mobilità ridotta.
  7. Evidenzia che su alcune strade, nelle grandi città, nelle città antiche di media grandezza e nei piccoli paesi l'impiego di autobus rigidi di 15 m crea problemi per alcuni passeggeri e può aggravare gli ingorghi a causa della lentezza di manovra dei veicoli in mancanza di spazio.
  8. Richiama l'attenzione sul fatto che per molti ponti vigono limiti di peso e che quindi gli autobus di 15 metri non potrebbero essere utilizzati su tali percorsi.
  9. Sottolinea che in molti casi l'attuale lunghezza delle piazzole di sosta e dei parcheggi sulle autostrade nonché il raggio minimo richiesto per le rotatorie e le strade di montagna non sono adatti agli autobus più lunghi. Modificare le piazzole, i parcheggi, le rotatorie e le strade di montagna sarebbe molto difficoltoso o impossibile a causa della mancanza di spazio, specialmente nelle aree urbane.

Bruxelles, 13 dicembre 2000.

*Il Presidente*  
*del Comitato delle regioni*  
Jos CHABERT

**Parere del Comitato delle regioni in merito alla «Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale ed al Comitato delle regioni su di un Piano d'azione per migliorare l'efficienza energetica nella Comunità europea»**

(2001/C 144/06)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale ed al Comitato delle regioni su di un Piano d'azione per migliorare l'efficienza energetica nella Comunità europea (COM(2000) 247 def.);

vista la decisione della Commissione in data 26 aprile 2000, di consultare il Comitato delle regioni in materia, conformemente al disposto dell'articolo 265 del Trattato che istituisce la Comunità europea;

vista la decisione, presa dal Presidente del Comitato delle regioni il 5 luglio 2000, di incaricare la Commissione 4 «Assetto territoriale, questioni urbane, energia, ambiente» della preparazione di un parere al riguardo;

visto il parere del Comitato sulla comunicazione della Commissione al Consiglio ed al Parlamento «Preparazione dell'attuazione del protocollo di Kyoto» (CdR 295/99 fin. <sup>(1)</sup>);

visto il parere del Comitato sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità (CdR 191/2000);

vista la risoluzione del Consiglio sull'efficienza energetica del 7 dicembre 1998;

visto il progetto di parere (CdR 270/00 riv. 1), adottato dalla Commissione 4 «Assetto territoriale, questioni urbane, energia, ambiente» il 4 ottobre 2000 (Relatrice: McNamara, IRL-EA);

considerando che l'efficienza energetica offre un contributo fondamentale alla prevenzione dei cambiamenti del clima e per soddisfare gli impegni di riduzione delle emissioni concordati a Kyoto dall'Unione europea;

considerando che i recenti eventi relativi al maggior costo dei carburanti ed alle difficoltà di distribuzione che ciò ha comportato hanno richiamato l'attenzione sui problemi dell'approvvigionamento energetico e sulla necessità di promuovere un'utilizzazione efficace dell'energia,

ha adottato all'unanimità il 13 dicembre 2000 nel corso della 36<sup>a</sup> sessione plenaria (13 e 14 dicembre), il seguente parere.

Il Comitato delle regioni,

1. apprezza che la Commissione sia determinata a migliorare l'efficienza energetica nell'Unione europea, ciò comporterà una politica energetica più sostenibile ed una maggior sicurezza degli approvvigionamenti e rappresenterà un passo cruciale verso la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, come deciso a Kyoto allo scopo di prevenire i cambiamenti del clima;

2. concorda con la Commissione nel ritenere che gli impegni degli Stati membri per presentare calendari definitivi e realistici ed adottare programmi specifici stimoleranno con ogni probabilità ulteriormente la promozione dell'efficienza

energetica e ribadisce la necessità di distinguere in tale campo le responsabilità dell'Unione e quelle degli Stati membri;

3. ricorda che il Piano d'azione intende completare e rafforzare l'attività degli Stati membri;

4. si rammarica che il piano d'azione sia stato elaborato separatamente dalle altre proposte riguardanti il settore dell'energia, ed avrebbe preferito che le proposte riguardanti la liberalizzazione dei mercati dell'elettricità e del gas, la direttiva sulle fonti rinnovabili, il piano d'azione sull'efficienza energetica ed anche il programma europeo per il cambiamento climatico fossero stati presentati assieme nell'ambito di un unico documento politico, garantendo in tal modo una maggior coerenza alla politica dell'Unione sull'energia;

<sup>(1)</sup> GU C 57 del 29.2.2000, pag. 81.

5. sottolinea la necessità che il Piano d'azione dia un contributo sostanziale all'integrazione degli obiettivi energetici ed ambientali nel contesto di altre aree politiche, ed attende l'elaborazione di proposte specifiche per integrare coerentemente in tali aree l'efficienza energetica;
6. ricorda la posizione del tutto particolare degli enti regionali e locali, soprattutto per quanto riguarda la diffusione dell'informazione a livello di consumatori;
7. condivide l'opinione della Commissione stando alla quale i prezzi dell'energia dovrebbero riflettere per intero i costi esterni associati al consumo d'energia, compresi quelli sociali ed ambientali;
8. accoglie con soddisfazione l'obiettivo della Commissione di ridurre l'intensità energetica di un punto percentuale l'anno, il che permetterà di conseguire entro il 2010 due terzi del potenziale di risparmio, stimato a 18 %. Bisognerebbe stabilire a quali settori ed a quali parametri dovrebbe fare riferimento il concetto di intensità energetica;
9. ricorda la necessità di promuovere obiettivi che superino la meta dell'un per cento l'anno;
10. pone l'accento sulla necessità di conseguire l'obiettivo su scala comunitaria di raddoppiare l'impiego della cogenerazione per arrivare al 18 % della produzione di elettricità dell'Unione entro il 2010, come indicato nella Rivista europea della cogenerazione nel piano d'azione in esame e nel piano riguardante la cogenerazione;
11. accoglie con soddisfazione l'integrazione del programma SAVE nel contesto del Piano d'azione;
12. ritiene che il bilancio attualmente destinato al programma SAVE debba essere aumentato per permettere di realizzare un pacchetto di misure e progetti di portata più ampia;
13. fa notare che il programma SAVE dovrebbe venir ampliato per comprendere un settore d'attività specifiche per gli enti regionali e locali;
14. esprime soddisfazione per gli obiettivi del Piano d'azione volti ad integrare le misure di efficienza energetica nei programmi e nelle politiche che non riguardano il settore dell'energia, e chiede una maggior diffusione, mediante il programma SAVE, delle ripercussioni delle azioni in tali aree per il settore dell'energia, in particolare per quanto riguarda l'integrazione dell'efficienza energetica nelle politiche di sviluppo territoriale, ambientali e sociali;
15. sostiene caldamente le proposte della Commissione in materia di politica fiscale riguardante l'ampliamento della base minima imponibile per prodotti energetici, e sottolinea la necessità di realizzare esenzioni o concessioni fiscali in calo progressivo per favorire investimenti per l'efficienza del settore energetico;
16. ricorda che il Trattato CE limita il concetto di sostegno agli aiuti di Stato; pertanto le disposizioni giuridiche relative ai prezzi e riguardanti transazioni legali possono non essere assoggettate al divieto relativo agli aiuti;
17. riconosce che non vi sono ancora le condizioni per una decisione relativa a una regolamentazione comunitaria degli strumenti di sostegno;
18. accoglie con favore le iniziative volte ad armonizzare l'attività degli Stati membri nel settore dell'efficienza energetica e renderle più coerenti nel più ampio contesto europeo;
19. ribadisce la necessità di ampliare le attività di preadesione, soprattutto nel settore dei bilanci energetici, e la creazione di agenzie regionali e locali per l'energia;
20. sottolinea la necessità di consolidare la proposta della Commissione di ridurre del 50 % le emissioni di CO<sub>2</sub> per chilometro/passeggero e per carico pagante/chilometro, tuttavia per garantire il conseguimento di tale meta l'obiettivo sul breve termine dovrebbe venir aumentato e portato al 15-20 %;
21. ritiene essenziale che gli orientamenti della Commissione sugli aiuti di Stato in materia di tutela ambientale contengano criteri di valutazione adeguati, che riflettano la necessità di un sostegno pubblico per una maggior efficienza energetica;
22. accoglie con favore la proposta della Commissione di offrire una miglior informazione ai consumatori, ed in particolare il potenziamento e l'estensione del regime di etichettatura dell'efficienza energetica dell'Unione europea per coprire tutti i principali apparecchi ed impianti installati. Il Comitato delle regioni inoltre ribadisce la necessità di agire in tal senso non soltanto nei settori domestico e commerciale, ma anche per determinate industrie leggere e pesanti;
23. accoglie favorevolmente la futura relazione al Parlamento ed al Consiglio sull'impatto del regime di etichettatura UE, nonché la proposta di rafforzare l'applicazione di tale regime da parte degli Stati membri;
24. esorta la Commissione a rafforzare gli sforzi volti a trasformare il mercato per ottenere apparecchiature elettriche più efficienti dal punto di vista energetico, e propone pertanto alla Commissione di definire norme, o alternativamente di ottenere accordi, circa standard minimi di efficienza energetica per un'ampia gamma di apparecchiature elettriche;

25. sostiene la promozione di accordi negoziati e volontari tra Stati membri e produttori di apparecchi domestici come strumento di autoregolamentazione in mancanza di una normativa ad hoc;

26. fa notare che gli enti regionali e locali stanno già partecipando in accordi volontari, bilanci energetici, etichettatura, ed iniziative volte a diffondere le migliori esperienze nel settore dell'efficienza energetica;

27. ricorda che gli enti locali e regionali sono in posizione ottimale per tracciar la strada in termini di appalti pubblici di tecnologie efficienti dal punto di vista energetico. Ciò favorirebbe un'industria in fase di sviluppo e permetterebbe altresì una maggior diffusione dei risultati;

28. accoglie con favore l'ampliamento della Direttiva SAVE (93/76/CEE) ad aree quali l'isolamento termico negli edifici esistenti, gli impianti installati, una certificazione più estesa e la concessione di licenze;

29. accoglie con soddisfazione l'avvio del programma «Green light» dell'Unione per promuovere un'efficiente illuminazione e la diffusione delle migliori prassi negli edifici commerciali e pubblici;

30. esprime soddisfazione per il riconoscimento, da parte della Commissione, del ruolo cruciale degli enti regionali e

locali nella gestione dell'energia, e desidera in particolare evidenziare il ruolo significativo, per quanto riguarda la promozione dell'efficienza energetica, assunto dalle agenzie di gestione dell'energia create nelle città, regioni ed isole dell'Unione mediante il programma SAVE;

31. ribadisce la necessità di continuare a creare agenzie di gestione dell'energia in tutte le città e regioni dell'Unione;

32. suggerisce che la Commissione promuova inoltre l'istituzione di un maggior numero di agenzie per l'energia e consideri metodi per offrire un sostegno finanziario che vada oltre il periodo iniziale di tre anni attualmente previsto nell'ambito del programma SAVE;

33. sottolinea la necessità di potenziare il ruolo svolto dalle agenzie di gestione dell'energia esistenti e previste nel campo dell'efficienza energetica ai livelli regionale e locale, mediante la loro partecipazione alla realizzazione del Piano d'azione;

34. sollecita la Commissione a cercar di aumentare il livello di realizzazione di audit energetici tra i consumatori commerciali di energia, soprattutto poiché è stato dimostrato che ciò migliora la competitività;

35. sottolinea la necessità di evitare che, in mancanza di un'armonizzazione, il commercio tra Stati membri possa mettere ingiustamente a dura prova i regimi nazionali di sostegno.

Bruxelles, 13 dicembre 2000.

*Il Presidente  
del Comitato delle regioni  
Jos CHABERT*

**Parere del Comitato delle regioni in merito alla «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la Direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità»**

(2001/C 144/07)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la Direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità [COM (2000) 319 def. — 2000/0139 (COD)];

vista la decisione del Consiglio del 25 settembre 2000 di consultare in materia il Comitato delle regioni conformemente all'articolo 265, primo comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea;

vista la decisione dell'Ufficio di presidenza del 13 giugno 2000 di elaborare un parere sull'argomento e di affidare alla Commissione 6 «Occupazione, politica economica, mercato interno, industria, PMI» l'incarico di preparare i lavori in materia;

visto il proprio parere in merito alla «Comunicazione della Commissione su un insieme di misure proposte per lo sviluppo dei servizi postali comunitari» e alla «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a regole comuni per lo sviluppo dei servizi postali comunitari e al miglioramento della qualità del servizio» (CdR 422/95 fin)<sup>(1)</sup>;

vista la decisione del Presidente del 26 ottobre 2000 di nominare David Martin Relatore generale incaricato di elaborare il progetto di parere sull'argomento, conformemente al disposto dell'articolo 40, paragrafo 2, del Regolamento interno;

visto il progetto di parere (CdR 309/2000 riv. 1) elaborato dal Relatore generale Martin, Regno Unito, PSE,

ha adottato il 13 dicembre 2000 nel corso della 36<sup>a</sup> sessione plenaria il seguente parere.

**1. Le osservazioni del Comitato sulle proposte**

1.1. Il Comitato non solo approva ma si impegna a realizzare il completamento del mercato unico europeo che prevede, tra le altre cose, un processo di liberalizzazione dei servizi postali all'interno dell'Unione europea che concili i progressi nel campo della liberalizzazione graduale e controllata del mercato dei servizi postali con la garanzia di una fornitura durevole del servizio universale.

1.2. Il Comitato prende atto della decisione del Consiglio del marzo 1999, ma desidera sottolineare al tempo stesso il ruolo fondamentale dei servizi postali nella coesione sociale e territoriale dell'Unione europea.

1.3. Il Comitato desidera sottolineare che i servizi postali offrono un'infrastruttura di comunicazione unica di notevole importanza ed impatto economico e sociale per tutti i cittadini dell'UE.

1.4. Il Comitato ritiene in particolare che un servizio postale universale di alta qualità, moderno e tecnologicamente

avanzato sia un prerequisito per la completa realizzazione del mercato interno, per la futura crescita economica e per l'integrazione sociale. In particolare, i cittadini e le piccole imprese delle località distanti o marginalizzate dipendono dai fornitori di servizi universali per la distribuzione della corrispondenza e la circolazione di merci e servizi.

1.5. Il Comitato è inoltre favorevole a che numerosi servizi postali portino avanti alleanze strategiche a livello internazionale e che altri servizi intraprendano acquisizioni per assicurare un grado più elevato di controllo delle reti di distribuzione.

1.6. Il Comitato riconosce che l'impatto della globalizzazione, le richieste del mercato a favore di un servizio di elevata qualità e i progressi tecnologici costringono i servizi postali ad un rapido cambiamento.

1.7. Il Comitato è consapevole del fatto che i servizi postali comunitari operano già in un mercato sempre più aperto e competitivo, caratterizzato da una rapida evoluzione tecnologica dovuta soprattutto al crescente uso di Internet, del fax e di altre tecnologie avanzate.

<sup>(1)</sup> GU C 337, 11.11.1996, pag. 28.

1.8. Il Comitato riconosce che alcuni Stati membri sono già andati oltre la direttiva del 1997 e hanno liberalizzato segmenti dei servizi postali più ampi del settore riservato attualmente definito, che è di 350 grammi e di 5 volte la tariffa normale.

1.9. In particolare, il Comitato desidera sottolineare il ruolo dei servizi postali nella creazione di posti di lavoro. Essi occupano infatti circa 1 700 000 persone, delle quali circa 1 300 000 lavorano per i fornitori di servizi universali. Molti di questi posti di lavoro si trovano in zone rurali distanti o in aree urbane marginalizzate. L'impatto occupazionale sulle economie locali e regionali dev'essere preso in considerazione al momento di future liberalizzazioni.

1.10. Il Comitato fa osservare che la Direttiva del 1997 ha già comportato dei miglioramenti nella qualità dei servizi di distribuzione del flusso di corrispondenza transfrontaliera in quanto i principi in essa contenuti prevedono buone relazioni tra i fornitori del servizio universale obbligatorio.

1.11. Il Comitato desidera sottolineare che l'obbligo del servizio universale conferisce ai servizi postali una caratteristica essenziale che nessun altro settore economico possiede e che consiste nel fornire ai consumatori, siano essi singoli individui od imprese, punti di accesso diretto a servizi affidabili di comunicazione come pure a servizi dello stato, a servizi bancari e ad altri servizi commerciali in numerosi Stati membri. Tali servizi sono di particolare importanza per le comunità marginalizzate tanto nelle zone rurali quanto nelle aree urbane.

1.12. Il Comitato riconosce che i fornitori di servizi universali si trovano a dover affrontare una serie unica di sfide, derivanti dall'ulteriore liberalizzazione, a causa sia degli investimenti già esistenti nelle reti di servizi postali, molti dei quali sono fissi (uffici postali, infrastruttura di trasporto, personale, ecc.) sia della crescita esponenziale di nuove soluzioni ai problemi delle comunicazioni basate sulle tecnologie e destinate sia alle imprese sia ai singoli individui (commercio elettronico, Internet, fax, radiodiffusione, ecc.).

1.13. Il Comitato riconosce inoltre che questo aumento dell'uso di servizi Internet potrebbe portare ad un ulteriore declino dei servizi postali tradizionali basati sulla corrispondenza, prerogativa essenziale del settore riservato. Il Comitato sottolinea inoltre che i gruppi emarginati sono quelli che più difficilmente hanno accesso ai servizi Internet.

1.14. Il Comitato è del parere che i mutamenti del prossimo decennio saranno causati dal progresso tecnologico e faranno aumentare le pressioni sui servizi postali, siano essi servizi universali oppure fornitori specializzati, affinché sviluppino e mettano in pratica soluzioni sempre più personalizzate, adatte alle esigenze di categorie distinte di consumatori.

1.15. Secondo il Comitato, ciò porterà ad una ristrutturazione dell'occupazione nel settore, con un potenziale passaggio

dai fornitori di servizi universali a nuovi operatori. Il Comitato auspica che tale passaggio non avvenga a scapito della qualità dell'occupazione dei cittadini comunitari. Potrebbe dunque essere necessario intensificare lo sviluppo e il sostegno delle risorse umane nel settore.

1.16. D'altra parte, per il Comitato tali mutamenti tecnologici aprono ulteriori possibilità per lo sviluppo di nuovi prodotti, ad esempio servizi criptati per proteggere la trasmissione via Internet e prodotti adattati alle necessità dei singoli consumatori, che beneficiranno, in termini di reddito e di opportunità d'impiego, sia ai fornitori esistenti di servizi universali sia ai nuovi operatori del mercato.

## 2. Le raccomandazioni del Comitato

2.1. Il Comitato delle regioni approva i principi tendenti a conciliare il proseguimento del processo di graduale e controllata liberalizzazione dei servizi postali con la garanzia della fornitura durevole del servizio universale, cosa che è in grado di migliorare la qualità del servizio per i consumatori, siano essi singoli individui od imprese.

2.2. Il Comitato raccomanda di attribuire una maggiore attenzione alla distribuzione delle potenziali perdite di posti di lavoro, in particolare nelle zone rurali periferiche e nelle aree urbane marginalizzate, nelle quali i servizi postali rappresentano un importante veicolo di opportunità di lavoro. I cambiamenti a livello occupazionale avranno ripercussioni significative sulle economie locali e regionali e devono pertanto essere presi in considerazione nell'ambito di ulteriori liberalizzazioni.

2.3. Il Comitato delle regioni ritiene opportuno valutare la possibilità di sfruttare l'infrastruttura di uffici postali come un mezzo per avvicinare l'amministrazione e gli altri servizi alle zone che dispongono di deboli infrastrutture di comunicazione. Gli uffici postali potrebbero non solo costituire un elemento di congiunzione tra queste zone e le zone centrali ma anche salvaguardare e promuovere l'occupazione e contribuire al mantenimento dei livelli di popolazione.

2.4. Il Comitato s'interroga circa le ripercussioni sull'occupazione previste dalla Commissione e pertanto chiede agli Stati membri di fornire regolarmente alla Commissione i dati in materia. Questo sarebbe coerente con il nuovo approccio del Trattato di Amsterdam, centrato sull'occupazione.

2.5. Tenendo presente il nuovo obiettivo strategico dell'Unione europea di creare nuovi e migliori posti di lavoro, il Comitato raccomanda di seguire con particolare attenzione il controllo della qualità dell'occupazione in tutto il settore postale, al fine di impedire che la futura liberalizzazione porti al deterioramento delle condizioni di lavoro dei cittadini comunitari in questo settore.

2.6. Il Comitato pertanto chiede agli Stati membri e alla Commissione di garantire che le proposte di liberalizzazione prendano attentamente in considerazione questo aspetto. Occorre tra le altre cose valutare le future necessità di sviluppo delle risorse umane per assicurare ai cittadini comunitari l'esistenza di opportunità di lavoro di alta qualità.

2.7. Il Comitato chiede inoltre che gli Stati membri e la Commissione esaminino le possibilità offerte dalle nuove tecnologie e l'esistenza di una vasta rete di uffici postali in tutta l'Unione, al fine di sviluppare ulteriormente detta rete in termini di accesso ai servizi governativi, ad esempio il voto nelle elezioni dirette, le opportunità nel campo dell'istruzione, della formazione e dell'occupazione, ecc.

2.8. Tenuto conto della posizione e del ruolo particolari assunti dal servizio postale universale in relazione al completamento del mercato unico europeo, il Comitato chiede di elaborare un'ulteriore relazione sulla situazione del mercato dopo il 2003, quando la direttiva sarà stata applicata e prima che venga presentata qualsiasi altra proposta di liberalizzazione. Detta relazione dovrebbe comprendere una valutazione sulla fattibilità e l'opportunità di una completa liberalizzazione, considerando l'obiettivo auspicato di mantenere l'obbligo di servizio universale.

2.9. Il Comitato accoglie favorevolmente la continuazione dell'obbligo di servizio universale (definito come una raccolta e una consegna giornaliera minima ad ogni indirizzo, che sia conveniente, affidabile, di elevata qualità e che copra tutto il territorio) e chiede che questo resti un requisito fondamentale da imporre a tutti i fornitori di servizi universali.

2.10. Per il Comitato, garantire quest'obbligo è essenziale per conservare la fiducia dei consumatori e per realizzare il completamento del mercato unico. Il Comitato è inoltre del parere che questa definizione garantirà alle piccole imprese e ai singoli individui, specie nelle zone rurali e nelle aree urbane marginalizzate, un adeguato accesso ai servizi.

2.11. La Commissione introduce nuove definizioni relative ai «servizi tradizionali» e ai «servizi speciali». Stando alla sua proposta, i servizi speciali non soggetti all'obbligo di servizio universale vanno liberalizzati a prescindere dai limiti di prezzo. Secondo il Comitato occorre restringere la definizione di «servizi speciali» allo scopo di tutelare il contenuto economico del servizio universale. La definizione proposta è infatti talmente ampia da permettere a qualsiasi concorrente che definisca «speciali» i propri servizi di aggirare facilmente l'ostacolo del settore riservato, mettendo così a repentaglio la possibilità di restare in attività di tutti i fornitori del servizio universale.

2.12. Il Comitato deplora il fatto che sia stato introdotto senza un'analisi preventiva un nuovo concetto di «servizi speciali» che mette in discussione il principio dell'adattabilità del servizio universale sancito dall'articolo 5 della direttiva del 1997. La soppressione del riferimento al prezzo di tali servizi sarebbe fonte di grave incertezza giuridica per il settore e influirebbe sulla possibilità di rimanere in attività dei fornitori soggetti all'obbligo di servizio universale.

2.13. La Commissione propone una riduzione da 350 grammi o 5 volte la tariffa normale a 50 grammi o 2,5 volte la tariffa normale. Il Comitato ritiene che questo potrebbe compromettere la capacità dei fornitori dei servizi universali di rispettare l'obbligo loro imposto. La direttiva del 1997 prevedeva una liberalizzazione controllata e graduale e pertanto il Comitato ritiene che il cambiamento immediato dovrebbe limitarsi a 150 grammi e non 50 grammi.

2.14. Il Comitato giudica questo argomento di estrema importanza per gli enti locali e regionali e chiede dunque di essere tenuto aggiornato su ulteriori sviluppi.

Bruxelles, 13 dicembre 2000.

*Il Presidente*  
*del Comitato delle regioni*  
Jos CHABERT

**Parere del Comitato delle regioni in merito:**

- alla «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, di servizi e di lavori», e
- alla «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua, di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto»

(2001/C 144/08)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, di servizi e di lavori e la proposta di direttiva che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua, di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto [COM(2000)275 def. — 2000/0115 (COD) e COM(2000) 276 def. — 2000/0117 (COD)];

vista la decisione del Consiglio, in data 8 settembre 2000, di consultare il Comitato delle regioni su tale argomento, conformemente al disposto dell'articolo 265, primo comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea;

vista la decisione del proprio Ufficio di presidenza del 2 giugno 1999, di affidare alla Commissione 6 l'incarico di predisporre un parere;

vista la Comunicazione della Commissione «Gli appalti pubblici nell'Unione europea» (COM(98) 143 def.);

visto il parere del Comitato sulla comunicazione della Commissione «Gli appalti pubblici nell'Unione europea» (CdR 108/1998 fin)<sup>(1)</sup>;

visto il Libro verde della Commissione «Gli appalti pubblici nell'Unione europea — Spunti di riflessione per il futuro» (COM(96) 583 def.);

visto il parere del Comitato sul libro verde della Commissione «Gli appalti pubblici nell'Unione europea — Spunti di riflessione per il futuro» (CdR 81/1997 fin)<sup>(2)</sup>;

vista la Decisione del Presidente del Comitato delle regioni in data 26 ottobre 2000 di nominare Segersten-Larsson (S, EPP) Relatrice generale conformemente al disposto dell'articolo 40, paragrafo 2, del Regolamento interno;

viste le numerose sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee fra cui quella del 26 settembre 2000, Causa C-225/98, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese, per inadempimento degli obblighi derivanti dalla Direttiva 71/305/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, come modificata dalla Direttiva 89/440/CEE, del Consiglio, del 18 luglio 1989, e dalla Direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, in materia di aggiudicazione di appalti pubblici per la costruzione e manutenzione di edifici scolastici;

visto il progetto di parere del Comitato delle regioni (CdR 312/2000 riv. 1) (Relatrice: Segersten-Larsson S/EPP),

ha adottato all'unanimità il 13 dicembre 2000, nel corso della 36<sup>a</sup> sessione plenaria, il seguente parere.

(1) GU C 373 del 2.12.1998, pag. 13.

(2) GU C 244 dell'11.8.1997, pag. 28.

## 1. Osservazioni del Comitato delle regioni

1.1. Il Comitato delle regioni esprime soddisfazione per il fatto che la Commissione abbia tenuto conto delle critiche all'inutile natura e applicazione burocratica delle norme relative alle procedure di appalto, nonché per l'intenzione della Commissione di ottenere una maggiore flessibilità, modernizzazione e semplificazione di tali norme.

1.2. Il CdR considera inoltre positivo consolidare le tre direttive «classiche» del settore in un testo unico. La leggibilità della direttiva è stata notevolmente semplificata grazie all'introduzione di indici e titoli nel testo. Si tratta di uno sviluppo positivo.

1.3. È positivo inoltre che la proposta aumenti le possibilità del commercio elettronico, il che è perfettamente conforme a quanto proposto in passato dal Comitato.

1.4. La direttiva introduce, del tutto giustamente, una serie di misure volte alla lotta contro la criminalità organizzata nel contesto degli appalti pubblici.

1.5. Il Comitato esprime inoltre soddisfazione per il fatto che il settore delle telecomunicazioni sia escluso dal campo di applicazione della direttiva sui servizi pubblici.

1.6. Il Comitato tuttavia ritiene che la Commissione dia a volte prova di confusione nel testo delle due proposte le quali, nella loro forma attuale, risultano prive di una serie di elementi. Inoltre il Comitato ritiene che — sfortunatamente — alcune delle proposte risulterebbero avere l'effetto opposto rispetto a quanto previsto.

1.7. Il Comitato giudica inopportuno il progetto della Commissione di trattare una serie di temi importanti, come le considerazioni di ordine sociale e ambientale relative agli appalti, in documenti esplicativi non vincolanti, e auspica che tali importanti questioni vengano trattate in maniera adeguata nelle direttive.

1.8. Il Comitato ritiene necessario che la proposta di direttiva della Commissione includa esplicitamente la possibilità che gli organi di contrattazione usino nelle aggiudicazioni criteri di carattere sociale o ambientale. Tali criteri dovrebbero essere esplicitamente menzionati anche nei bandi di gara. I criteri puramente economici non dovrebbero essere gli unici criteri determinanti per stabilire qual è l'offerta migliore e più vantaggiosa.

## 2. Raccomandazioni del Comitato riguardo le direttive proposte

### 2.1. Appalti per via elettronica

2.1.1. Sebbene il Comitato in linea di massima accolga favorevolmente le nuove disposizioni sulla committenza elet-

tronica e la riduzione dei termini, ci sono alcune aree in cui auspicherebbe che la direttiva si spingesse oltre. Il CdR ritiene particolarmente importante considerare tutti gli aspetti della committenza elettronica, poiché si tratta di un settore che attraversa una rapida evoluzione e la situazione nel 2002, quando la direttiva verrà attuata, sarà molto diversa rispetto ad oggi.

2.1.2. In particolare, il Comitato invita la Commissione ad inserire disposizioni che illustrino in che modo le ordinazioni effettuate attraverso cataloghi elettronici (negozi o centri commerciali on line) rientrerebbero nella direttiva. Questo tema andrebbe collegato direttamente alle disposizioni sugli accordi quadro riveduti in base ai suggerimenti del Comitato formulati di seguito.

### 2.2. Nuove procedure nel caso di appalti particolarmente complessi

2.2.1. A suo tempo il Comitato aveva accolto con notevole soddisfazione la proposta della Commissione di conferire maggiore flessibilità alle procedure, soprattutto nel caso di apparecchiature compresse o di altri casi simili. Nel parere sul Libro verde (punto 2.2.13) il Comitato scrive che «disposizioni sulle procedure negoziate analoghe a quelle contenute nelle direttive sui servizi pubblici dovrebbero essere inserite in altre direttive».

2.2.2. Il Comitato si rende conto che la nuova procedura soddisfa le specifiche esigenze di alcuni Stati membri le cui amministrazioni aggiudicatrici sono impegnate in procedure pubbliche d'appalto su larga scala. Tuttavia secondo il Comitato la portata delle proposte della Commissione è insufficiente poiché la procedura non è né abbastanza flessibile né accessibile a tutti. Gli appalti di servizi sono un settore che richiede in genere contatti frequenti tra venditori ed acquirenti nel corso dell'intera procedura di appalto. Non si tratta di un criterio eccezionale e la normativa attuale in materia è di gran lunga troppo rigida.

2.2.3. Il termine «obiettivamente» nelle ragioni che motivano il ricorso alla procedura dev'essere spiegato e va aggiunta un'ulteriore ragione allo scopo di riflettere la realtà delle procedure pubbliche di appalto, ossia, «non è in grado di attribuire con efficacia rischi e premi nel quadro di un contratto senza una procedura negoziata con gli operatori economici».

2.2.4. La disposizione riguardante le «bozze di soluzione» desta motivo particolare di preoccupazione. Gli operatori economici riterranno d'avere diritti di proprietà intellettuale nel contesto di qualsiasi bozza di soluzione di tal fatta e potrebbero chiedere un pagamento per tali bozze indipendentemente dal fatto che siano state utilizzate o meno. Dato che gli enti locali non avranno una linea di bilancio per pagare le bozze di soluzione, non sarà loro possibile ricorrere alla nuova procedura. Come alternativa, il Comitato propone di sostituire

il concetto di «bozze di soluzione». Tale modifica non rappresenterebbe una soluzione tecnica, ma descriverebbe l'impostazione utilizzata dagli operatori economici nell'eseguire il contratto ed aiuterebbe le amministrazioni aggiudicatrici a meglio definire le proprie esigenze nelle specifiche che formeranno la base dei negoziati successivi.

2.2.5. Nel parere sul libro verde il Comitato scrive che «non può essere considerato necessario sospendere la procedura di appalto perché il prezzo offerto è più elevato di quanto l'ente aggiudicatore possa permettersi, quando una trattativa potrebbe dar luogo ad un prezzo accettabile per entrambe le parti». La proposta in esame non risolve il problema.

2.2.6. Il Comitato esorta la Commissione a modificare la direttiva per permettere all'ente aggiudicatore di utilizzare una procedura negoziata caratterizzata da grande flessibilità, e rendere possibile un dialogo d'ampia portata con i fornitori prima, durante e dopo la procedura d'appalto. La Commissione dovrebbe utilizzare come modello le disposizioni della direttiva sui servizi pubblici.

### 2.3. Accordi quadro

2.3.1. Nei pareri precedenti il Comitato ha fatto notare che gli accordi quadro dovrebbero venir espressamente permessi da tutte le direttive, ed esprime pertanto soddisfazione per la proposta della Commissione di regolamentare tali accordi. Tuttavia secondo il Comitato le norme proposte sono insoddisfacenti e non garantiscono la necessaria flessibilità.

2.3.2. Nella relazione illustrativa la Commissione opera una distinzione tra contratti (framework contracts) ed accordi quadro (framework agreements). Gli accordi quadro non sono appalti pubblici ai sensi delle direttive: non si tratta infatti di contratti nella misura in cui non comprendono tutti gli elementi necessari per poter servire da base ad una fornitura.

2.3.3. Tuttavia ai sensi della direttiva i contratti costituiscono appalti pubblici. La relazione informativa cita i contratti a ordinativi a mo' d'esempio. In alcuni Stati membri i «contratti quadro» di questo tipo potrebbero avere carattere non vincolante e quindi essere denominati «accordi quadro». Utilizzando nella direttiva quest'ultimo termine per descrivere quella che costituisce sostanzialmente una nuova procedura basata su due fasi di gara, la Commissione anziché chiarirla rende la situazione ancor più confusa.

2.3.4. La proposta della Commissione riguarda solo gli accordi quadro nell'accezione specifica attribuita al termine nell'ambito della direttiva, ma a parere del Comitato ciò non viene spiegato con sufficiente chiarezza. La definizione deve venir precisata. In particolare, occorrerebbe chiarire agli Stati membri che concedono regolarmente contratti quadro di

natura non vincolante (da essi denominati accordi quadro) che questi vanno trattati allo stesso modo di qualsiasi altro appalto pubblico e non in quanto accordi quadro nell'accezione specifica attribuita al termine nella direttiva.

2.3.5. Il Comitato assegna grande importanza alla questione, per evitare che in un secondo tempo ci si possa chiedere se gli accordi ora definiti contratti siano o non siano coperti dalle nuove disposizioni. Ad esempio ciò riguarda i «modelli di scelta del cliente» utilizzati in numerosi Stati membri, dove un'amministrazione aggiudicatrice stipula contratti con più operatori economici ed il singolo cittadino sceglie in un secondo tempo sia il proprio fornitore, sia l'accordo in materia con l'amministrazione aggiudicatrice regionale o locale.

2.3.6. Inoltre la procedura che verrebbe applicata ad un accordo quadro non è sufficientemente flessibile. Questo vale in particolare per il fatto che la procedura verrebbe reiterata per ogni appalto basato sull'accordo, il che comporta un maggior carico di lavoro per l'amministrazione aggiudicatrice e vanifica il senso stesso di un accordo quadro. Ciò riguarda anche il requisito che il numero di candidati invitati a presentare un'offerta non sia inferiore a tre ed il limite temporale alla durata dell'accordo. Questa procedura può risultare utile, ma si allontana talmente dal normale utilizzo degli accordi quadro in taluni Stati membri che dovrebbe essere effettivamente denominata in altro modo.

2.3.7. La Commissione sembra dare per scontato che le disposizioni dell'accordo quadro verranno utilizzate soprattutto per appalti di apparecchiature informatiche o per contratti simili. Tuttavia le procedure mediante accordi quadro sono usate anche per altri tipi di appalto per soddisfare necessità individuali, ad esempio materiale per handicappati: il metodo proposto non sembra in tale contesto realistico.

2.3.8. Nella direttiva riguardante forniture, servizi e lavori, la Commissione intende coprire espressamente gli accordi quadro, tuttavia il Comitato ritiene che il testo proposto per la direttiva «settori speciali» (acqua, energia, ecc.) descriva assai meglio l'ampia gamma di tecniche diverse che gli Stati membri considerano accordi quadro, offrendo la necessaria flessibilità.

### 2.4. Modifiche alle soglie

2.4.1. La Commissione propone di ridurre il numero di soglie e di indicarle in euro. L'idea di ridurre il numero di soglie è senz'altro positiva, ma il fatto di esprimere tali valori in euro non deve significare una riduzione delle soglie rispetto ai livelli attuali. Tuttavia in pratica la proposta comporterà una riduzione nella maggior parte dei casi, cosa che il Comitato ritiene inaccettabile.

2.4.2. Il Comitato ha fatto in passato notare che i valori di soglia sono eccessivamente bassi, e dovrebbero venir aumentati. Il Comitato ribadisce tale posizione e chiede alla Commissione di prendere l'iniziativa per rinegoziare in tal senso l'accordo sugli appalti pubblici (AAP).

2.4.3. I valori di soglia ridotti sono particolarmente problematici negli appalti riguardanti i servizi, dato che i costi di transazione sono spesso relativamente alti rispetto al valore del contratto, come il Comitato ha già fatto notare in passato. Parte del problema connesso ai ridotti valori di soglia potrebbe esser pertanto risolto se la direttiva prevedesse una clausola stando alla quale gli appalti negoziati preannunciati anticipatamente sarebbero sempre permessi per contratti riguardanti appalti di servizi di importanza minore, ad esempio nel caso di contratti inferiori ad un valore di 400 000 euro. Ciò renderebbe il dispositivo più flessibile.

## 2.5. Criteri di selezione qualitativa

2.5.1. Il Comitato apprezza la proposta della Commissione di rafforzare le disposizioni nei confronti degli offerenti che abbiano violato la legge. Il Comitato ritiene necessario impedire che i disonesti possano partecipare ad appalti pubblici.

2.5.2. Tuttavia il Comitato ritiene che la Commissione debba chiarire quali situazioni siano coperte dall'articolo 46, primo comma, che prevede sia escluso dalla partecipazione all'appalto ogni operatore economico condannato, nel corso dei cinque anni precedenti l'inizio della procedura di aggiudicazione dell'appalto. C'è da chiedersi se tale disposizione riguarderebbe tutti gli impiegati dell'offerente nei paesi nei quali una persona giuridica non può essere condannata per corruzione: che accadrebbe qualora uno di tali impiegati cambiasse lavoro e lavorasse per un altro offerente, o qualora avviasse una nuova impresa in proprio? Qualora ciò avvenisse, quali sanzioni verrebbero imposte quando l'operatore economico abbia ad esempio adottato nella propria impresa misure preventive adeguate, od abbia immediatamente licenziato il responsabile di tali reati, compiuti senza che l'operatore economico ne fosse a conoscenza? Che avviene qualora determinate merci possano venir fornite solamente da un offerente condannato per corruzione, o laddove cambiar offerente risulti estremamente costoso? Il Comitato ritiene necessario che tali questioni siano oggetto di un'analisi più approfondita. In tale contesto bisognerebbe anche tener conto del fatto che le sanzioni vengono introdotte in base alla giurisprudenza nazionale, dato che non esiste ancora un diritto penale europeo.

2.5.3. L'attuale formulazione causerebbe senz'altro problemi per le amministrazioni aggiudicatrici e per i cittadini nel settore degli appalti farmaceutici, nei casi che riguardano un medicinale unico e d'importanza vitale che non può essere ottenuto da alcun altro offerente. La Commissione dovrà trovare una diversa formulazione per tali casi, anche se rari e specifici.

2.5.4. Per il Comitato è molto importante che gli enti aggiudicatori abbiano la possibilità di richiedere che i fornitori

seguano le norme nazionali vigenti nei rispettivi Stati membri in materia sociale. Gli enti aggiudicatori non dovranno essere obbligati ad accettare fornitori che infrangono ad esempio le norme in materia di lotta alla disoccupazione, le norme concernenti l'ambiente di lavoro, il salario minimo o il lavoro minorile. Tali requisiti dovranno essere menzionati nei bandi di gara e non dovranno essere discriminatori. La Corte di giustizia ha trattato questi importanti aspetti nel contesto della cosiddetta Causa Beentje (31/87) e ultimamente nell'ambito della Causa C-225/98. Il Comitato reputa importante che i principi sanciti dalla prassi giuridica vengano enunciati esplicitamente nella direttiva.

2.5.5. Il Comitato è fermamente convinto che nella fase di selezione qualitativa le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero poter esigere una serie di categorie aggiuntive di informazione. Nella fattispecie le amministrazioni dovrebbero poter ad esempio chiedere informazioni relative alle politiche in materia di gestione ambientale degli operatori economici.

## 2.6. Criteri di aggiudicazione dell'appalto

2.6.1. La Commissione propone che i criteri di aggiudicazione degli appalti, laddove non si tratti esclusivamente del prezzo più basso, siano in diretta connessione con l'oggetto dell'appalto pubblico in questione. Si tratta di un'impostazione nuova. La conseguenza è che i requisiti ambientali non potranno essere imposti ai processi produttivi. Il Comitato ribadisce quanto scritto nel parere sulla comunicazione riguardante gli appalti pubblici (punto 3.1.2): «Il Comitato giudica essenziale che negli appalti pubblici sia possibile stabilire requisiti circa le caratteristiche di un prodotto (ad esempio il tenore di PVC nella plastica), ma anche che sia possibile prevedere requisiti riguardo all'impatto ambientale complessivo di un prodotto o di un'attività, incluse le condizioni cui devono soddisfare i processi produttivi».

2.6.2. Il Comitato tuttavia apprezza che le caratteristiche ambientali siano uno dei criteri elencati dei quali è necessario tener conto nell'aggiudicare gli appalti. Sebbene non si tratti d'un cambiamento significativo, dato che si tratta solo di un elenco indicativo, si tratta di un segnale importante che ricorda alle amministrazioni aggiudicatrici l'opportunità di tener conto dei fattori ambientali nel contesto degli appalti pubblici. Il Comitato tuttavia ritiene che la formulazione «incidenza sull'ambiente» dovrebbe venir utilizzata nel testo della direttiva al posto di «caratteristiche ambientali», la quale riduce rispetto alla situazione attuale le possibilità di imporre condizioni a carattere ambientale.

2.6.3. La Commissione inoltre propone che l'amministrazione aggiudicatrice precisi la ponderazione relativa attribuita a ciascuno dei criteri scelti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa.

2.6.4. La Commissione intende garantire una maggior apertura nelle procedure d'appalto ed un pari trattamento dei vari candidati. Il Comitato ritiene improbabile che le disposizioni in questione possano avere un tale effetto. La norma poggia sulla poco realistica idea che si possa determinare il valore di ciascun criterio all'inizio della procedura di appalto. Ciò tuttavia a sua volta presuppone che le amministrazioni aggiudicatrici abbiano a disposizione un'informazione completa nella fase preliminare, il che con ogni probabilità si verificherebbe solamente in via eccezionale.

2.6.5. La proposta della Commissione presuppone uno schema dei vari criteri, il quale, mediante ponderazione, permetta in un secondo tempo di determinare con esattezza matematica quale sia l'offerta economicamente più vantaggiosa. Nella pratica si tratta di un compito pressoché impossibile il quale perde ogni significato se si utilizzano criteri «blandi» quali le caratteristiche estetiche.

2.6.6. Sarebbe del tutto impossibile ponderare i criteri in appalti nei quali una notevole quantità di articoli diversi sono acquistati con un unico contratto, ad esempio nel caso di prodotti alimentari, apparecchiature mediche o medicinali. Negli appalti per medicinali ad uso ospedaliero, ad esempio, un consiglio regionale svedese di solito acquista tutte le medicine di cui ha bisogno mediante un unico appalto. Se vi fosse una ponderazione dei criteri, sarebbe necessario procedere a ponderazioni diverse per ciascun gruppo di prodotti. Il criterio relativo al «gusto», ad esempio, ha un'importanza molto maggiore se i medicinali sono destinati a dei bambini e non a degli adulti. Ciò significa che l'appalto dovrebbe venir suddiviso in modo che la medesima ponderazione possa venir effettuata per ciascun gruppo, il che significherebbe che un appalto importante, che superi la soglia, verrebbe suddiviso in una serie di appalti più ridotti, molti dei quali risulterebbero senza dubbio essere al di sotto della soglia.

2.6.7. I professionisti del settore acquisti che hanno esaminato la proposta non ritengono che possa essere applicata in pratica. Il Comitato ritiene necessario che nella direttiva non figurino disposizioni impraticabili. C'è inoltre un rischio elevato che tali disposizioni possano comportare un notevole numero di ricorsi giudiziari relativi alle ponderazioni.

2.6.8. Le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero poter introdurre criteri obiettivi di carattere sociale non discriminatori e che garantiscano la parità di trattamento e la libera concorrenza.

## 2.7. Disposizioni speciali riguardanti i contratti d'appalto

2.7.1. La Commissione propone una nuova norma riguardante la possibilità di esigere condizioni particolari in merito all'esecuzione dell'appalto, allo scopo di codificare la normativa in materia esistente. Tuttavia la formulazione è restrittiva rispetto alla giurisprudenza che intende codificare, dato che introduce come requisito che le modalità siano correlate alla realizzazione del contratto.

2.7.2. Il Comitato ritiene importante che la formulazione che permette di esigere condizioni particolari in merito

all'esecuzione dell'appalto non pregiudichi il diritto delle amministrazioni aggiudicatrici di decidere per conto proprio l'oggetto dell'appalto; ciò vale ad esempio per la possibilità di imporre criteri ambientali per i processi di produzione, nonché nel caso di requisiti sociali, che non debbono ovviamente essere discriminanti, in modo che i criteri possano venir soddisfatti dai candidati di tutti gli Stati membri.

## 2.8. Il «Vocabolario comune per gli appalti (CPV)»

2.8.1. Secondo il Comitato utilizzare un unico sistema comporta un vantaggio chiaro. Il problema è che l'attuale nomenclatura CPV solleva numerose difficoltà a causa della sua struttura eterogenea e della sua ambiguità in diversi campi.

2.8.2. Gli operatori del settore fanno notare che è difficile raccapazzarsi nella nomenclatura CPV (i parchimetri sono ad esempio elencati assieme alle apparecchiature mediche ed ai prodotti farmaceutici), che è difficile comprendere quale numero si applichi ad un caso specifico (ad esempio se una determinata operazione sia chirurgica od ortopedica); inoltre taluni titoli mancano per determinati gruppi (nel gruppo servizi sanitari sono elencati i servizi di nettezza urbana mentre mancano i servizi sanitari destinati all'infanzia). Le carenze della nomenclatura inoltre causano problemi agli offerenti, che fanno notare la difficoltà di reperire informazioni pertinenti, e che mancano di dati fondamentali sugli appalti poiché in alcuni casi la nomenclatura ha fatto loro erroneamente credere che il contratto riguardasse un determinato prodotto o servizio mentre in realtà trattava qualcosa di completamente diverso. Tali problemi rappresentano un ostacolo anche per la diffusione del commercio elettronico.

2.8.3. Il Comitato esorta pertanto la Commissione a migliorare al più presto la nomenclatura CPV per farne in futuro uno strumento efficace.

2.8.4. Un CPV migliore potrebbe anche servire alla Commissione da strumento per ottenere statistiche corrette sugli appalti direttamente dal «Tenders Electronic Daily» (TED), riducendo in tal modo l'onere amministrativo delle amministrazioni aggiudicatrici.

## 2.9. Diritti esclusivi

2.9.1. La proposta di diritti esclusivi assegnati ad enti che non sono amministrazioni aggiudicatrici (Articolo 55) è poco chiara. La formulazione non è abbastanza specifica e potrebbe eventualmente venir interpretata nel senso di coprire tutti i contratti tra un'amministrazione aggiudicatrice e gli offerenti privati: da un punto di vista strettamente logico qualsiasi contratto risulta infatti poter contenere un elemento di diritto esclusivo. Bisognerebbe inoltre chiarire che la disposizione riguarda solamente appalti relativi al diritto esclusivo propriamente detto.

## 2.10. Termini per le procedure negoziate

2.10.1. La Commissione rende più rigide le norme relative ai termini per le procedure negoziate: viene proposto un termine minimo per la ricezione delle offerte di quaranta giorni, mentre nell'attuale direttiva non vi sono termini in materia.

2.10.2. Secondo il Comitato la proposta comporterebbe una minor flessibilità: tale modifica non dovrebbe venir introdotta nella nuova direttiva.

## 3. Raccomandazioni del Comitato delle regioni riguardanti questioni non coperte dalle due proposte di direttiva

### 3.1. Appalti compatibili con l'ambiente

3.1.1. Nei suoi precedenti pareri il Comitato ha assegnato particolare attenzione alla possibilità d'imporre requisiti ambientali nelle procedure d'appalto. Le proposte di direttiva in esame risultano insoddisfacenti da questo punto di vista, dato che alcune delle disposizioni rendono la normativa ancor meno flessibile. A parere del Comitato è fondamentale che gli enti regionali e locali abbiano il diritto di decidere da sé l'oggetto degli appalti. La direttiva in materia dovrebbe semplicemente garantire la trasparenza e la parità di trattamento nel processo di committenza. Un'amministrazione aggiudicatrice che desideri ad esempio acquistare vegetali di coltura biologica, o carne senza ormoni, dovrebbe avere il diritto di poterlo fare e di poter fare riferimento alle certificazioni ed alle etichettature ambientali pertinenti. Tali requisiti devono venir stabiliti nei disciplinari delle procedure d'appalto.

3.1.2. Dato che la Commissione, nel progetto di comunicazione interpretativa sulle procedure di appalto compatibili con l'ambiente, e nel rendere meno flessibili le disposizioni delle direttive in esame, sembra per certi versi mettere in forse il diritto dell'acquirente di procurarsi ciò che desidera, il Comitato ritiene importante che nella direttiva figurino disposizioni che rendano possibile imporre criteri relativi all'etichettatura ed alla certificazione ambientale nei processi di produzione e nella fornitura di servizi.

### 3.2. Cooperazione tra enti locali

3.2.1. Nel parere sul Libro verde e sulla comunicazione della Commissione sugli appalti pubblici, il Comitato elenca i problemi che la direttiva sugli appalti solleva per la cooperazione intercomunale.

3.2.2. Nel parere sul libro verde (punto 2.4.3), il Comitato ricorda che «occorre stabilire che gli appalti concessi dagli enti locali e regionali attraverso i loro enti giuridici autonomi non rientrano nel campo d'azione delle direttive e devono essere considerati un'attività portata avanti e gestita per conto proprio». Alla Commissione veniva inoltre chiesto di chiarire

che la direttiva non coprirà il trasferimento di compiti da un'amministrazione municipale ad un'impresa cooperativa tra diversi enti locali (ad esempio un consorzio per il trattamento dei rifiuti).

3.2.3. Si tratta di problemi trattati dalla Corte di giustizia europea nella causa Teckel (Causa C-107/98) ed in quella Arnhem (Causa C-360/96) ed anche dalle giurisprudenze nazionali.

3.2.4. Il Comitato chiede alla Commissione di chiarire tali questioni nelle direttive sugli appalti.

### 3.3. Privatizzazione

3.3.1. Il Comitato ha in passato richiamato l'attenzione della Commissione sui problemi che la privatizzazione delle imprese pubbliche può causare e sui casi nei quali viene permesso al personale di costituire imprese in proprio le quali possono, mediante contratti, farsi carico di compiti espletati in precedenza dagli enti locali e regionali.

3.3.2. A parere del Comitato le disposizioni riguardanti gli appalti di servizi non dovrebbero ostacolare tali processi. Al contrario dovrebbe essere possibile, come soluzione transazionale e per un periodo transitorio, poter effettuare acquisti senza una procedura di appalto; ciò significherebbe aumentare la concorrenza sul lungo periodo.

### 3.4. Definizione di appalti riguardanti i servizi e suddivisione in servizi «A» e «B»

3.4.1. La Commissione dovrebbe valutare la possibilità di trasferire determinati servizi dalla categoria «A» alla categoria «B». Alcuni servizi finanziari, ad esempio, non sono adatti ad appalti effettuati mediante le disposizioni estremamente formali della categoria «A» poiché, inter alia, le disposizioni riguardanti le proroghe complicano le transazioni commerciali.

3.4.2. Gli appalti riguardanti i servizi pubblici sono definiti nella proposta come contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra uno o più prestatori di servizi e un'amministrazione aggiudicatrice, aventi per oggetto esclusivamente o principalmente la prestazione dei servizi di cui all'allegato I. Il significato della formulazione «esclusivamente o principalmente» ha dato adito a confusione; sarebbe opportuno riformulare il testo.

### 3.5. Sistema di qualificazione

3.5.1. Il Comitato esorta la Commissione a includere nella direttiva «classica» disposizioni relative al «sistema di qualificazione», che rispecchino quelle contenute nella nuova direttiva sui settori speciali. Tali disposizioni sono in uso in diversi Stati membri e il loro impiego viene ora limitato in misura notevole dalla direttiva sugli appalti. Il Comitato non comprende per

quale motivo il ricorso dei settori speciali a tale sistema sia ritenuto coerente con il diritto comunitario, laddove esso viene vietato ad altre autorità aggiudicatrici.

### 3.6. *Rappresentanza degli enti regionali e locali*

3.6.1. Il Comitato desidera richiamare ancora una volta l'attenzione della Commissione sul fatto che gli enti locali e

regionali, a dispetto del ruolo cruciale che svolgono nell'applicazione della normativa sugli appalti, sono rappresentati solamente in misura limitata negli organismi che la Commissione consulta regolarmente.

3.6.2. Il Comitato esorta pertanto la Commissione a garantire che i livelli locale e regionale siano rappresentati in tali organismi, ciò permetterebbe alla Commissione di utilizzare meglio l'esperienza accumulata dalle amministrazioni aggiudicatrici locali e regionali.

Bruxelles, 13 dicembre 2000.

*Il Presidente*  
*del Comitato delle regioni*  
Jos CHABERT

---

**Parere del Comitato delle regioni in merito:**

- alla «Proposta di decisione del Consiglio relativa a orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione per il 2001», e
- alla «Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a misure comunitarie di incentivazione nel settore dell'occupazione»

(2001/C 144/09)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la «Proposta di decisione del Consiglio relativa a orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione per il 2001» [COM(2000) 548 def. — 2000/0225 (CNS)] e la «Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a misure comunitarie di incentivazione nel settore dell'occupazione» [COM(2000) 459 def. — 2000/0195 (COD)];

vista la decisione del Consiglio dell'Unione europea in data 28 settembre 2000 di consultarlo su tale argomento, conformemente al disposto degli articoli 128, 129 e 265, primo paragrafo, del Trattato che istituisce la Comunità europea;

vista la decisione dell'Ufficio di presidenza del 13 giugno 2000 di elaborare un parere al riguardo e d'incaricare la Commissione 6 «Occupazione, politica economica, mercato interno, industria, PMI» della preparazione di detto documento;

visto il proprio parere in merito alla Comunicazione della Commissione «Dagli orientamenti all'azione: i piani nazionali per l'occupazione» e alla Comunicazione della Commissione «Proposta di orientamenti per le politiche dell'occupazione degli Stati membri per il 1999», adottato il 19 novembre 1998 (CdR 279/98 fin)<sup>(1)</sup>;

visto il proprio parere in merito a «Gli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri della Comunità», adottato il 19 novembre 1998 (CdR 110/98 fin)<sup>(2)</sup>;

visto il proprio parere sul tema «I Patti territoriali per l'occupazione e il legame tra essi e le politiche strutturali dell'Unione europea», adottato il 3 giugno 1999 (CdR 91/99 fin)<sup>(3)</sup>;

visto il proprio parere in merito al «Rapporto della task force BEST» e alla Comunicazione della Commissione «Promuovere spirito imprenditoriale e concorrenzialità — Risposta della Commissione al rapporto e alle raccomandazioni della task force BEST», adottato il 3 giugno 1999 (CdR 387/98 fin)<sup>(4)</sup>;

vista la propria risoluzione in merito al «Patto europeo per l'occupazione», adottata il 2 giugno 1999 (CdR 156/99 fin)<sup>(5)</sup>;

visto il proprio parere sul tema «Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni - Incentivi a favore della competitività delle imprese europee a fronte della globalizzazione», adottato il 18 novembre 1999 (CdR 134/99 fin)<sup>(6)</sup>;

visto il proprio parere in merito alla «Proposta di orientamenti per le politiche dell'occupazione degli Stati membri per il 2000», adottato il 18 novembre 1999 (CdR 360/99 fin)<sup>(7)</sup>;

(1) GU C 51 del 22.2.1999, pag. 59.

(2) GU C 51 del 22.2.1999, pag. 63.

(3) GU C 293 del 13.10. 1999, pag. 1.

(4) GU C 293 del 13.10.199, pag. 48.

(5) GU C 293 del 13.10.199, pag. 70.

(6) GU C 57 del 29.2.2000, pag. 23.

(7) GU C 57 del 29.2.2000, pag. 17.

vista la propria risoluzione sul tema «L'attuazione della strategia europea per l'occupazione», adottata il 12 aprile 2000 (CdR 461/99 fin)<sup>(1)</sup>;

vista la decisione del proprio Presidente, in data 26 ottobre 2000, di nominare Bodfish Relatore generale, incaricandolo di elaborare un parere in materia conformemente all'articolo 40, paragrafo 2, del Regolamento interno;

visto il progetto di parere (CdR 310/2000 riv. 1), elaborato dal Relatore generale Bodfish, UK-PES);

considerato che la Strategia europea per l'occupazione è entrata nella fase intermedia del suo primo periodo quinquennale e offre quindi un'opportunità ideale per riflettere sull'attività e sull'impatto dell'indirizzo finora seguito;

considerato che la revisione intermedia eseguita dal Comitato per l'occupazione indica che il processo di Lussemburgo e la struttura a quattro pilastri della strategia hanno ottenuto risultati positivi in termini sia di impatto politico che di riduzione della disoccupazione,

ha adottato, nel corso della 36ª sessione plenaria (seduta del 13 dicembre 2000), il seguente parere.

## 1. Osservazioni generali del Comitato

1.1. Il Comitato reputa incoraggianti i risultati della revisione intermedia e suggerisce di passare a definire una procedura di valutazione più particolareggiata che abbia inizio nel 2004.

1.2. Il Comitato accoglie con favore la riduzione degli orientamenti per l'occupazione da 22 nel 2000 a 19 nel 2001, come anche l'introduzione di «obiettivi orizzontali».

1.3. Approva inoltre la proposta relativa alle misure comunitarie di incentivazione nel settore dell'occupazione, pur ritenendo che alcuni aspetti vadano tenuti in maggiore considerazione. Le misure a livello UE devono conformarsi al principio di sussidiarietà e tener conto del fatto che la politica del mercato del lavoro è di competenza nazionale.

## 2. Osservazioni e raccomandazioni del Comitato sugli obiettivi orizzontali — Creare condizioni di piena occupazione in una società basata sulla conoscenza

2.1. Il Comitato concorda appieno con la Commissione sul fatto che per mantenere le attuali prospettive economiche favorevoli occorreranno una forte leadership, impegno e interventi coordinati, e che tali caratteristiche si renderanno necessarie a livello locale, regionale, nazionale e sopranazionale.

2.2. È fondamentale tuttavia che vi siano anche disposizioni verticali e globali, al livello dei singoli Stati membri, per

garantire il pieno coinvolgimento, sin dalle prime fasi dello sviluppo della politica occupazionale, sia di quanti elaborano le politiche sia di quanti le pongono in atto.

2.3. L'apprendimento lungo tutto l'arco della vita è uno strumento chiave per ridurre l'esclusione sociale, in quanto fornisce a tutti i settori della società le competenze necessarie per una piena partecipazione al mercato del lavoro. In tal senso, il Comitato concorda con la Commissione sul fatto che le strategie per l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita hanno una valenza fondamentale per prevenire la sempre maggiore carenza di lavoratori qualificati e le strozzature che si registrano attualmente in numerosi Stati membri.

2.4. Tuttavia, le strategie nel contesto dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita devono formare un quadro che tenga conto in maniera adeguata delle peculiarità economiche regionali e locali. Devono inoltre specificare in che modo intendano far fronte alla carenza di lavoratori qualificati nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

2.5. Nella Comunicazione dal titolo «Strategie per l'occupazione nella società dell'informazione»<sup>(2)</sup>, la Commissione afferma che grazie all'innovazione la domanda di lavoratori altamente qualificati in tale settore è destinata ad aumentare, e che da recenti rapporti emerge l'attuale carenza di specialisti. Secondo il Comitato, si tratta di un problema importante, in quanto il settore delle TIC necessita del massimo sostegno per rafforzare a sua volta gli elementi chiave che caratterizzano gli orientamenti del 2001, in particolare quelli dal 4 al 6.

<sup>(1)</sup> GU C 226 dell'8.8.2000, pag. 43.

<sup>(2)</sup> COM(2000) 48 def.

2.6. Il Comitato approva la collaborazione degli Stati e degli enti regionali e locali con le parti sociali. Accoglie con soddisfazione e sottolinea il ruolo più prominente che queste ultime sono invitate a svolgere nella definizione, implementazione e valutazione delle linee guida per l'occupazione per quanto dipende dalla loro competenza, incrementando gli sforzi e partecipando in modo attivo e responsabile alla modernizzazione del lavoro, alla formazione continua, alla crescita del tasso occupazionale, specie per le donne.

2.7. Per quanto il ruolo e le competenze degli enti locali e regionali siano stati chiaramente indicati nel parere del Comitato sugli orientamenti per l'occupazione relativi al 2000, il Comitato torna a sottolineare l'apporto fornito da tali enti nel riunire le principali organizzazioni a livello locale e regionale. L'attuazione dei PNA ha luogo a livello locale e regionale e proprio il contributo degli enti locali e regionali nel riunire i principali soggetti interessati e gli esperti dei diversi ambiti fa sì che abbia luogo il necessario policy mix. Inoltre, il coinvolgimento degli enti locali e regionali nell'elaborazione e nell'attuazione dei PNA per l'occupazione è essenziale, se si considera l'entità dei cofinanziamenti che questi apportano.

2.8. Pertanto, il Comitato è lieto che si stia esaminando il possibile impatto dei soggetti locali e regionali nel campo dell'occupazione. La campagna «Agire a livello locale in materia di occupazione» ha stimolato il dibattito tra i principali attori locali, ivi inclusi ONG, imprese, parti sociali e enti locali.

2.9. Il Comitato asserisce inoltre che la dimensione locale della SEO è importante ai fini della realizzazione dei PNA e che al riguardo si rende necessaria un'analisi costante.

### 3. Osservazioni e raccomandazioni del Comitato sugli orientamenti a favore dell'occupazione per il 2001

3.1. Il Comitato approva la riduzione da 22 a 19 degli orientamenti a favore dell'occupazione. In linea generale, tali orientamenti appaiono molto più chiari e comprendono gli elementi chiave del Vertice di Lisbona.

3.2. Il Comitato ritiene che, per quanto il ruolo degli enti locali sia esplicitato nell'Orientamento 12, gli enti locali possono avere responsabilità dirette anche in altri ambiti, e aggiunge che tale aspetto non dovrebbe essere omissso negli altri orientamenti. Di conseguenza, raccomanda quanto segue:

3.3. Orientamento 4 — Il Comitato sottoscrive l'obbligo per gli Stati membri di «fare in modo che i rispettivi sistemi di istruzione provvedano a fornire un insieme continuamente aggiornato di competenze di base», ma desidera sottolineare la necessità di coinvolgere strettamente le imprese per garantire che le competenze in questione siano utili anche per i datori di lavoro.

3.4. Orientamento 7 — Il ruolo delle parti sociali varia a seconda degli Stati membri: questi ultimi dovrebbero pertanto coinvolgere i partner interessati, ivi inclusi gli enti locali e regionali e le imprese, per prevenire l'insorgere di strozzature. È importante inoltre che i governi nazionali coinvolgano i principali settori in cui si registrano carenze di manodopera al fine di concepire una strategia volta ad attenuare il problema. Il Comitato propone di conseguenza la seguente formulazione:

«Gli Stati membri, insieme alle parti sociali, alle imprese e agli enti locali e regionali quando opportuno, dovranno aumentare gli sforzi per individuare e prevenire il manifestarsi di strozzature, in particolare:».

3.5. Orientamento 12 — Il Comitato si compiace del ruolo accordato agli enti locali e regionali nell'elaborazione di strategie occupazionali, ma auspica che tale attività si basi sulle strategie già avviate nell'ambito di tali enti e non su un nuovo approccio imposto dal governo centrale. È importante infatti che i PNA per l'occupazione integrino le azioni condotte dagli enti regionali e locali in questo ambito, giacché non devono essere presentate solo le priorità dei governi nazionali. Di conseguenza, propone di modificare il testo come segue:

«Incoraggeranno gli enti regionali e locali a elaborare strategie occupazionali, basate sulle strategie esistenti su scala locale e regionale, per sfruttare appieno le opportunità di creazione di posti di lavoro a livello locale.»

### 4. Osservazioni e raccomandazioni del Comitato sulle misure comunitarie di incentivazione nel settore dell'occupazione

4.1. Il Comitato reputa necessario promuovere un'ulteriore collaborazione tra gli Stati membri in materia di politica occupazionale e di scambio di esperienze.

4.2. Il Comitato ritiene che la Decisione 98/171/CE del Consiglio, del 23 febbraio 1998, relativa alle attività comunitarie in materia di analisi, ricerca e cooperazione nel settore dell'occupazione e del mercato del lavoro, si sia dimostrata una valida base per una proficua collaborazione nelle questioni occupazionali.

4.3. Il Comitato propone che l'analisi attualmente condotta nel quadro della Relazione congiunta annuale sull'occupazione sostenga tale processo e che le problematiche ricorrenti siano incluse nella speciale attività di valutazione annuale.

4.4. Suggerisce poi che tra i principali elementi della valutazione qualitativa e quantitativa figurino:

- l'esame delle modalità con cui i governi nazionali stabiliscono e attuano le rispettive politiche in materia di occupazione;
- la valutazione del coinvolgimento di tutti i settori chiave nell'ambito dello sviluppo e dell'attuazione dei PNA;
- la valutazione dell'attività degli enti locali e regionali a livello globale e per ciascun orientamento per l'occupazione;
- la valutazione dell'implicazione delle parti sociali nella definizione e applicazione degli orientamenti per l'occupazione che rientrano nelle loro competenze;

- la valutazione del grado di partecipazione di tutti i partner nell'attuazione delle politiche occupazionali su scala locale, regionale e nazionale.
- l'analisi della potenziale mobilità interregionale e della cooperazione transfrontaliera sul mercato del lavoro, come anche della riduzione degli ostacoli alla mobilità.

4.5. Il Comitato è preoccupato per l'affermazione secondo cui le MIO riguardano soltanto le attività con una «rilevante componente trasferibile». Al riguardo ha dichiarato che gli orientamenti per l'occupazione non dovrebbero ostare allo sviluppo di idee nuove e innovative da parte degli Stati membri per far fronte ai problemi della disoccupazione.

4.6. Il Comitato desidera garantire che la presenza di una rilevante componente trasferibile non diventi un prerequisito in materia di migliori prassi e che al riguardo si tengano in debita considerazione le procedure istituzionali e di definizione delle politiche degli Stati membri.

4.7. Di conseguenza, il Comitato reputa che le MIO debbano avere un duplice approccio, consistente:

- a) nel valutare le attività condotte nello Stato membro, come già affermato, e
- b) nell'effettuare un'analisi comparativa delle azioni comuni realizzate dagli Stati membri, da integrare nelle considerazioni del Comitato per l'occupazione e del Consiglio.

Bruxelles, 13 dicembre 2000.

*Il Presidente*  
*del Comitato delle regioni*  
Jos CHABERT

---

**Parere del Comitato delle regioni in merito alla «Comunicazione della Commissione: e-Learning — Pensare all'istruzione di domani»**

(2001/C 144/10)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la «Comunicazione della Commissione: e-Learning — Pensare all'istruzione di domani» (COM(2000) 318 def.);

vista la decisione dell'Ufficio di presidenza del 13 giugno 2000, conformemente al disposto dell'articolo 265, paragrafo cinque, del Trattato che istituisce la Comunità europea, di elaborare un parere al riguardo, e d'incaricare la Commissione 7 «Istruzione, formazione professionale, cultura, gioventù, sport, diritti dei cittadini» della preparazione di detto documento;

vista la Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo «Pensare l'istruzione di domani — Promuovere l'innovazione con le nuove tecnologie» (COM(2000) 23 def.);

visto il parere del Comitato delle regioni sui nuovi programmi Socrates, Leonardo da Vinci e Gioventù (CdR 226/98 fin)<sup>(1)</sup>;

viste le conclusioni del seminario realizzato dalla Commissione 7 in collaborazione con la Regione autonoma di Madera sul tema «Apprendere per tutto l'arco della vita: l'accesso alle nuove tecnologie»;

visto il progetto di parere adottato dalla Commissione 7 il 3 ottobre 2000 (CdR 314/2000) (Relatore: Vieira De Carvalho — P-EPP),

ha adottato all'unanimità, nel corso della 36<sup>a</sup> sessione plenaria (seduta del 14 dicembre 2000), il seguente parere.

**1. Posizione del Comitato delle regioni**

1.1. Il Comitato accoglie con favore la proposta della Commissione sull'iniziativa e-Learning, poiché trattasi di uno strumento importante per mobilitare i soggetti interessati al fine di accelerare la riforma dei sistemi di istruzione e formazione e soddisfare le esigenze legate alla nuova società della conoscenza.

1.2. Il Comitato condivide le preoccupazioni espresse durante il Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 sull'urgenza di garantire che l'UE non accumuli ritardo sul piano dell'economia globale basata sulla conoscenza e riesca a soddisfare i requisiti imposti dalla continua evoluzione nel campo delle nuove tecnologie, in quanto fattori determinanti per la promozione dell'occupazione, della competitività e della crescita.

1.3. Nel riconoscere che il rapido progresso tecnologico ha avuto profonde ripercussioni sull'economia in generale, il

Comitato reputa che l'adeguamento della società per far fronte alle nuove esigenze implichi l'adozione di riforme non solo strutturali e industriali, ma altresì culturali e sociali.

1.4. Il Comitato ritiene che la creazione di una società della conoscenza basata sulla coesione sociale possa aiutare a vincere le nuove sfide. In questa prospettiva, il riconoscimento dell'istruzione e della formazione professionale quali strumenti essenziali per assicurare l'integrazione delle tecnologie digitali, al fine di valorizzarne tutto il potenziale, costituisce una condizione fondamentale per garantire che l'UE tragga i massimi benefici da tali opportunità, preparando tutti i cittadini a entrare nell'era digitale.

1.5. Il Comitato si felicita per l'obiettivo dell'iniziativa e-Learning di favorire il rafforzamento della partnership tra i settori pubblici e privati, tra i protagonisti dell'istruzione, della formazione e della cultura e quelli dell'industria dei contenuti, come anche di prestare particolare attenzione alla cooperazione tra i protagonisti della vita economica e sociale nell'attuazione delle quattro linee d'azione, vale a dire quelle relative alle infrastrutture, alla formazione, ai contenuti e ai servizi, e al loro collegamento in rete.

<sup>(1)</sup> GU C 51 del 22.2.1999, pag. 77.

1.6. Il Comitato accoglie con favore la proposta dell'iniziativa e-Learning di concentrare su un certo numero di azioni strategiche i mezzi destinati ai programmi e agli strumenti comunitari interessati, al fine di apportare una dimensione e un valore aggiunto europei alle iniziative locali, regionali o nazionali.

1.7. Il Comitato condivide l'obiettivo dell'iniziativa di pervenire, nelle scuole dell'Unione europea entro il 2004, ad un rapporto di attrezzatura che vada da 5 a 15 utilizzatori per computer multimediale. Riconosce tuttavia che si tratta di una sfida molto ambiziosa alla quale l'Unione europea deve contribuire, visto che attualmente il rapporto tra computer e alunni varia in proporzioni notevoli, ovvero da 1 computer ogni 25 alunni fino a 1 ogni 400.

1.8. Il Comitato ritiene che gli istituti di insegnamento abbiano l'enorme responsabilità di dotare gli alunni delle competenze necessarie per utilizzare i nuovi strumenti di informazione e comunicazione.

1.9. In un mercato mondiale in cui quasi l'80 % delle risorse on line proviene dagli Stati Uniti, il Comitato riconosce che è necessario colmare quanto prima il ritardo tecnologico tra Europa e Stati Uniti, dal punto di vista sia delle attrezzature sia dei programmi.

1.10. Il Comitato esprime altresì preoccupazione per le disparità all'interno della stessa Unione europea, laddove le aree del Meridione registrano carenze considerevoli e quelle del Centro si collocano a metà strada rispetto agli Stati Uniti.

1.11. Il Comitato riconosce che il rinnovamento dell'offerta nel settore delle TIC al ritmo attuale di circa nove mesi costituisce una vera e propria leva per lo sviluppo della società dell'informazione, pur esercitando una pressione enorme sulle spese.

1.12. Il Comitato plaude alle iniziative della Commissione europea che sottolineano la necessità di attrezzare gli istituti di insegnamento, come ad esempio Netd@ys.

1.13. Il Comitato riconosce il ruolo fondamentale che incombe ai docenti nella realizzazione di una società conoscitiva. Al riguardo non va trascurata l'importanza dell'aspetto umano nell'assistenza fornita dall'insegnante, dato che le nuove tecnologie sono un importante strumento pedagogico.

1.14. Il Comitato sottolinea la necessità della formazione continua, tanto più che le conoscenze tecniche non sono immutabili ed è necessario aggiornarle regolarmente. In tal senso, i docenti devono essere in grado di utilizzare le TIC nell'insegnamento. Occorre tuttavia riconoscere che il

problema dell'invecchiamento del corpo docente (la maggior parte degli insegnanti ha un'età superiore ai 45 anni) può tradursi in una certa resistenza e che, d'altro canto, è difficile attirare professori specializzati nelle nuove tecnologie.

1.15. Il Comitato accoglie con favore l'impegno dell'iniziativa e-Learning a precisare i modelli didattici innovativi e per i quali le nuove tecnologie consentano di creare nuovi tipi di rapporti tra alunni e insegnanti.

1.16. Il Comitato riconosce che urge fornire servizi on line di qualità, completi e evolutivi, che integrino formazione, manutenzione e sostegno.

1.17. Il Comitato ammette che i metodi di apprendimento aperti e flessibili si sono rivelati molto efficaci e ritiene che le esperienze positive delle scuole, soprattutto nell'apprendimento delle lingue, possano fungere da stimolo in altri settori dell'insegnamento.

1.18. Il Comitato appoggia la trasformazione delle reti di scuole in centri didattici locali o in centri di apprendimento polivalente accessibili a tutta la popolazione.

1.19. Il Comitato appoggia la proposta di creare un sito Internet sull'e-Learning, al fine di promuovere lo scambio di esperienze.

1.20. Uno dei principali ostacoli alla realizzazione degli obiettivi definiti dall'iniziativa sarà l'entità dei costi finanziari. Il Comitato reputa che la creazione di partnership tra enti pubblici e privati possa contribuire a sostenere tale sforzo economico. In quest'ottica, gli enti locali e regionali possono svolgere un ruolo di rilievo nel promuovere il sostegno finanziario del settore privato.

1.21. Il Comitato sostiene con vigore il cofinanziamento delle azioni da parte dell'UE attraverso i fondi strutturali alle regioni ammissibili, come anche attraverso il contributo dei programmi comunitari e degli organismi finanziari della Comunità.

1.22. Il Comitato ammette che esistono differenze significative in Europa, specie per quanto concerne le infrastrutture, il che porta a sua volta a un accentuarsi delle disparità tra le regioni. Il Comitato accoglie con favore l'assistenza fornita dai fondi strutturali, soprattutto il sostegno per rifornire di attrezzature gli istituti di insegnamento e per creare centri locali polivalenti accessibili al pubblico. È importante che tali aiuti vadano ad aggiungersi a quelli già in atto e che pertanto non comportino la sostituzione di alcuni obiettivi con altri nelle regioni beneficiarie.

1.23. Il Comitato pensa che tutti gli istituti di insegnamento debbano beneficiare della società dell'informazione, in special modo quelli situati in zone periferiche, sperdute, a scarsa densità di popolazione o colpite da problemi sociali. Il Comitato riconosce la necessità di mettere a punto dei meccanismi di sostegno ad ampio raggio per gli studenti e i singoli individui, attraverso scuole e progetti locali che coinvolgano i genitori. In questo senso, ritiene che gli enti locali e regionali, con il sostegno da parte di organi appartenenti ad altri livelli decisionali, siano i più adeguati a garantire la parità di accesso e a lottare contro l'esclusione.

1.24. Il Comitato reputa che l'impiego delle TIC nell'insegnamento debba tenere conto delle esigenze delle persone maggiormente svantaggiate a tutti i livelli, e prestare particolare attenzione alle necessità specifiche dei bambini dislessici o disabili, sì da attenuare il divario sociale esistente tra quanti hanno e quanti non hanno la possibilità di accedervi.

## 2. Raccomandazioni del Comitato delle regioni

2.1. Il Comitato torna a sottolineare che dai mutamenti tecnologici, economici e sociali, con le relative esigenze di adattamento, non può derivare alcun ampliamento delle competenze della Comunità nel settore dell'istruzione. Del pari, l'inclusione di singoli aspetti dell'istruzione in altre politiche (ad esempio, la politica economica, la politica occupazionale e la politica sociale) non legittima la Comunità ad ampliare gli obiettivi d'azione e le competenze in materia di istruzione e formazione di cui agli articoli 149 e 150 del TCE.

2.1.1. Nel sottolineare la necessità che le azioni di formazione dei docenti e di formazione continua integrino le TIC nei metodi pedagogici, il Comitato raccomanda di accelerare gli investimenti in questi tipi di formazione, dato il valido contributo che i programmi comunitari possono apportare nel settore dell'istruzione e della formazione professionale, soprattutto Socrates e Leonardo da Vinci.

2.1.2. Per il Comitato delle regioni è necessario che la Commissione adotti le misure opportune per garantire l'accesso alle tecnologie della comunicazione ai destinatari delle azioni, finanziando il collegamento dei centri di formazione alla rete e la sua manutenzione. A suo parere, inoltre, occorre valutare la possibilità di rendere gratuito l'accesso dei centri di formazione alle TIC.

2.2. Il Comitato dà atto che l'industria educativa multimediale europea non ha ancora assunto dimensioni sufficienti, laddove gli Stati Uniti hanno già raggiunto una fase di maturazione in cui si creano nuove imprese commerciali in

cooperazione con le università più prestigiose. Tenuto conto che la maggioranza dei contenuti di Internet proviene dagli Stati Uniti, il Comitato raccomanda lo sviluppo di contenuti europei per computer e servizi. D'altra parte, per raggiungere tali dimensioni, è indispensabile che la Commissione metta a disposizione i mezzi necessari per facilitare la modernizzazione delle attrezzature e la velocità di passaggio dell'informazione (bande adeguatamente ampie).

2.3. Il Comitato raccomanda alla Commissione di sostenere, attraverso i programmi comunitari, la produzione e la distribuzione di programmi educativi di alta qualità.

2.4. Il Comitato reputa che gli insegnanti, i formatori, gli allievi, i genitori, l'industria e le parti sociali debbano essere associati allo sviluppo dei servizi, dei programmi e dell'infrastruttura di sostegno.

2.5. Il Comitato raccomanda il rispetto della diversità linguistica e culturale nello sviluppo dei contenuti multimediali, senza pregiudicare il processo d'integrazione dell'Unione europea.

2.6. Negli ultimi anni è stata costituita una rete paneuropea di istituti di insegnamento collegati a Internet. Il progetto, che comprende attualmente oltre 500 scuole, promuove una tribuna virtuale per lo scambio di informazioni su contenuti e nuove esperienze pedagogiche nel quadro della rete EUN (European Schoolnet). Il Comitato plaude all'iniziativa e raccomanda che sia estesa al maggior numero possibile di istituti di insegnamento.

2.7. È sempre più importante che i docenti possano accedere facilmente a servizi strutturati di scambio e assistenza e a contenuti multimediali educativi. È di fondamentale importanza definire azioni volte a facilitare la formazione di formatori e professori per adeguarli alle nuove tecniche e sviluppare servizi tesi a facilitare livelli d'interazione tramite Internet per promuovere metodi pedagogici innovativi. Inoltre, è opportuno promuovere la formazione di personale specializzato nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che, grazie all'apprendimento di tecniche didattico-pedagogiche, possano integrarsi attivamente sia come formatori di sostegno al personale docente sia come esperti nell'elaborazione di materiali didattici per Internet, di software educativi, ecc. È infine essenziale la cooperazione in tutta l'UE per la diffusione delle migliori pratiche.

2.8. Il Comitato raccomanda il coinvolgimento di tutti i centri di formazione e degli istituti di insegnamento, collegando scuole a istituti di ricerca, imprese e strutture pubbliche come biblioteche, punti di accesso locali e musei, al fine di promuovere l'accesso universale all'istruzione e alla formazione.

2.9. Il Comitato raccomanda di ottenere informazioni pertinenti sugli obiettivi raggiunti, al fine di seguire l'evoluzione sul piano sia degli usi che della diffusione delle TIC nel campo dell'istruzione e della formazione, come anche di valutare i progressi effettuati nella realizzazione degli obiettivi fissati dalla Commissione europea per l'iniziativa e-Learning.

2.10. Riguardo al ruolo fondamentale dei poteri locali e regionali in materia di istruzione e formazione, il Comitato considera fondamentale il loro coinvolgimento nell'attuazione degli obiettivi di cui all'iniziativa e-Learning.

Bruxelles, 14 dicembre 2000.

*Il Presidente*  
*del Comitato delle regioni*  
Jos CHABERT

---

**Parere del Comitato delle regioni in merito alla «Proposta di decisione del Consiglio che adotta un programma comunitario pluriennale inteso ad incentivare lo sviluppo e l'utilizzo dei contenuti digitali europei nelle reti globali e a promuovere la diversità linguistica nella società dell'informazione»**

(2001/C 144/11)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la proposta di decisione del Consiglio che adotta un programma comunitario pluriennale inteso a incentivare lo sviluppo e l'utilizzo dei contenuti digitali europei nelle reti globali e a promuovere la diversità linguistica nella società dell'informazione [COM(2000) 323 def. — 2000/0128 (CNS)];

vista la decisione della Commissione europea del 12 luglio 2000 di consultare il Comitato sull'argomento, conformemente al disposto dell'articolo 265, paragrafo 1 del Trattato che istituisce la Comunità europea;

vista la decisione del Presidente del Comitato delle regioni del 3 agosto 2000 di attribuire l'elaborazione del parere in materia alla Commissione 7 «Istruzione, formazione professionale, cultura, gioventù, sport, diritti dei cittadini»;

visto il parere del Comitato delle regioni in merito al Libro verde della Commissione «L'informazione del settore pubblico: una risorsa fondamentale dell'Europa — Libro verde sull'informazione del settore pubblico nella società dell'informazione» (COM(1998) 585 def.) (CdR 190/99 fin)<sup>(1)</sup>;

visto il parere del Comitato delle regioni in merito alla «Comunicazione della Commissione, al Consiglio e al Parlamento europeo accompagnata da una proposta di decisione del Consiglio che adotta un programma comunitario pluriennale per stimolare lo sviluppo di un'industria multimediale europea e per promuovere l'impiego dei contenuti multimediali nell'emergente società dell'informazione (INFO 2000)» (COM(95) 149 def.) (CdR 22/96)<sup>(2)</sup>;

visto il parere del Comitato delle regioni in merito alla «Comunicazione della Commissione sulla società dell'informazione multilingue» ed alla «Proposta di decisione del Consiglio riguardante l'adozione di un programma pluriennale per la promozione della diversità linguistica della Comunità nella società dell'informazione» (COM(95) 486 def.) (CdR 220/96 fin)<sup>(3)</sup>;

visto il progetto di parere (CdR 316/2000) adottato dalla Commissione 7 in data 3 ottobre 2000 (Relatore: Iskra, SV-EPP),

ha adottato all'unanimità il 14 dicembre 2000 nel corso della 36ª sessione plenaria, il seguente parere.

**1. Osservazioni del Comitato delle regioni sulla proposta di decisione**

1.1. Il Comitato delle regioni vede positivamente il fatto che la Commissione continua a concentrarsi sulle possibilità di sviluppo personale e sociale offerte dalla rivoluzione di Internet.

1.2. Ritiene che, grazie alla proposta di programma comunitario pluriennale inteso a incentivare lo sviluppo e l'utilizzo dei contenuti digitali europei nelle reti globali e a promuovere la diversità linguistica nella società dell'informazione, si potrà soddisfare meglio l'esigenza di prodotti e servizi basati sul

contenuto sia per il singolo cittadino sia per la società in generale. La proposta intensifica gli sforzi per stimolare nuovi gruppi della società ad utilizzare Internet.

1.3. È dell'opinione che l'adattamento delle informazioni e delle transazioni in termini linguistici e culturali sia importante dal punto di vista economico ma anche in termini di occupazione. La diversità linguistica su Internet agevolerà l'accesso agli strumenti della società dell'informazione da parte di molti cittadini europei. La maggiore accessibilità riduce i costi sia per i produttori sia per i consumatori e apre nuove opportunità di imprenditorialità e di lavoro.

1.4. Sottolinea che gran parte della popolazione europea è rimasta esclusa dalla rivoluzione di Internet. Oltre alla mancan-

<sup>(1)</sup> GU C 57 del 29.2.2000, pag. 11.

<sup>(2)</sup> GU C 129 del 2.5.1996, pag. 39.

<sup>(3)</sup> GU C 337 dell'11.11.1996, pag. 45.

za di conoscenze linguistiche, tale esclusione ha molte altre cause, fra cui ad esempio la mancanza di computer, il basso livello di istruzione, l'incapacità di stare al passo con il progresso tecnologico, handicap psichici, fisici o sociali. Il fatto che l'uso di Internet sia un fenomeno generazionale deve essere tenuto in considerazione. Alcune generazioni rischiano di essere totalmente escluse dalle possibilità offerte da Internet. Il mondo di Internet si trasforma ad un ritmo molto elevato e le differenze tra gli utenti potrebbero in futuro aumentare in maniera drammatica.

1.5. Il Comitato giudica necessario affrontare le sfide dei tempi moderni mettendo a disposizione nuove piattaforme e nuovi strumenti. Occorre sviluppare reti nell'ambito delle quali gli enti locali e regionali possano lavorare in cooperazione con le imprese, le associazioni e i singoli cittadini. L'accesso a Internet deve essere rafforzato facendo in modo che un maggior numero di persone abbia accesso a computer ma anche mediante servizi di supporto agli utenti. L'affermazione della diversità linguistica facilita il compito a coloro che attualmente si sentono estranei al mondo di Internet. Anche la possibilità di ricevere aiuto da personale qualificato nel settore pubblico e da soggetti quali imprenditori e associazioni rappresenta una risorsa importante.

1.6. Osserva che l'impegno degli enti locali e regionali è determinante nel tentativo di aumentare le interfacce tra gli operatori del settore pubblico e gli imprenditori del settore Internet. Per fare ciò è importante lavorare seguendo modelli orizzontali e non gerarchici. Il fatto di lavorare in maniera aperta e flessibile è importante anche per incoraggiare nuovi gruppi di destinatari ad utilizzare Internet.

1.7. Ritiene che se si vuole esaminare la questione dell'accesso alle informazioni del settore pubblico occorra in primo luogo sapere quali sono le informazioni di cui i consumatori/cittadini hanno bisogno.

1.8. Il Comitato ritiene che le misure nel settore di Internet che facilitano l'accesso, innalzano il livello di competenze e approfondiscono le conoscenze nei singoli cittadini, stimolino anche il dialogo sociale rafforzando in tal modo la democrazia.

## 2. Raccomandazioni del Comitato in merito alla proposta di decisione

### *Stimolare lo sfruttamento delle informazioni del settore pubblico*

2.1. Il Comitato constata che le nuove soluzioni tecnologiche semplificano la raccolta, lo stoccaggio, l'elaborazione e la ricerca di informazioni. L'esistenza di informazioni ammini-

strative, giuridiche, economiche o comunque di natura pubblica facili da consultare e accessibili permette agli operatori economici di prendere decisioni con cognizione di causa.

2.2. Nel parere su INFO 2000, il Comitato sottolineava che «Un impiego efficace e creativo delle tecnologie multimediali nelle comunicazioni del settore pubblico ai cittadini e alle imprese potrà così contribuire alla promozione della competitività delle piccole e medie imprese a livello nazionale e internazionale». Ciò può anche migliorare l'accesso dei cittadini alle informazioni del settore pubblico, aspetto essenziale della promozione di una società civile partecipativa sul quale bisognerebbe continuare a concentrarsi.

2.3. Desidera incoraggiare la creazione di gruppi pilota a livello locale e regionale composti di imprenditori, tecnici, artisti e pedagoghi locali. Si tratterebbe di «punte di diamante» operanti a livello locale e regionale che dopo aver tracciato una mappa degli operatori locali e regionali nel settore Internet, riunirebbero persone che dispongono di idee, di conoscenze e di capacità imprenditoriali. Il dialogo con i finanziatori è essenziale e deve perciò essere avviato tempestivamente.

2.4. Il Comitato condivide la proposta della Commissione di accelerare ed espandere gli esperimenti avviati nell'ambito del programma INFO 2000 per costituire esempi di «buone pratiche» che dovrebbero coinvolgere soprattutto enti locali e regionali.

2.5. Il Comitato desidera attirare l'attenzione su alcune esperienze pilota a livello europeo e sulla necessità di investire risorse nella creazione di prototipi che possano servire da un lato come centri di informazione e, dall'altro, come ispiratori di processi analoghi. Questo processo di selezione presuppone una cartografia esauriente che possa indicare in maniera efficace risultati quantificabili e effetti statisticamente provati.

2.6. Raccomanda che la creazione di banche dati europee venga sostenuta finanziariamente. Osserva che l'assenza di dati a livello europeo costituisce una delle barriere allo sfruttamento del potenziale del contenuto.

2.7. Accoglie con favore la proposta di promuovere, presso le amministrazioni degli Stati membri e dell'Unione europea, applicazioni delle tecnologie linguistiche. Tale provvedimento dovrebbe essere sostenuto con forza all'interno degli enti locali e regionali.

2.8. Rileva che, dato il tipo di informazioni raccolte dagli enti locali e regionali, la protezione dei dati personali è di importanza primordiale e deve continuare ad esserlo. Qualsiasi sviluppo tendente a rendere maggiormente accessibili le informazioni del settore pubblico richiede la creazione di un sistema equilibrato, in particolare qualora gli enti locali e regionali siano coinvolti.

2.9. Insiste sull'importanza del fatto che gli enti pubblici mettano a disposizione le informazioni in rete e che adeguino le procedure di iscrizione e di pagamento alla prassi abituale della rete.

2.10. Sottolinea l'importanza di rafforzare l'accesso a Internet per i disabili.

2.11. Richiama l'attenzione sul principio secondo il quale la diffusione dell'accesso a Internet non dovrebbe comportare oneri amministrativi e economici eccessivi per gli enti locali o regionali.

2.12. Evidenzia la necessità di trasparenza e l'importanza di un'informazione nella misura del possibile gratuita. L'accesso all'informazione è fondamentale per la costruzione della società dell'informazione. È perciò indispensabile tenere conto del ruolo del settore pubblico e specialmente delle biblioteche.

2.13. I musei, le biblioteche, i sistemi di deposito dei copyright e dei brevetti, gli istituti scolastici e di formazione, gli archivi storici, gli oggetti architettonici e industriali rappresentano «raccolte di informazioni» enormi. Molte di queste raccolte sono disponibili soltanto in forma analogica, ma la loro conversione in forma digitale è in corso. L'obiettivo del programma INFO 2000 è quello di rendere disponibili tali raccolte affinché possano essere sfruttate dal settore privato. Pur sottoscrivendo tale obiettivo, il Comitato ritiene che lo sfruttamento commerciale potrebbe essere effettuato sia dal settore pubblico sia da quello privato. Sottolinea comunque la necessità di garantire che il ruolo di diffondere informazioni gratuite, proprio degli enti pubblici, non venga compromesso.

*Migliore adattamento dei contenuti informativi alle specificità linguistiche e culturali*

2.14. Il Comitato condivide l'opinione della Commissione secondo la quale le differenze linguistiche rallentano ed eventualmente ostacolano lo sviluppo complessivo dei settori europei correlate a contenuti digitali. Un fattore chiave per lo sviluppo di un mercato di massa europeo dei prodotti e dei servizi dell'informazione è un sostegno adeguato che favorisca l'accesso e lo scambio di informazioni in una dimensione multilingue e transculturale. Il Comitato chiede alla Commissione europea di riconoscere il ruolo degli enti locali e regionali nella promozione di un accesso multilingue riconosciuto.

2.15. Una delle principali preoccupazioni del Comitato è che il processo di integrazione europea rispetti e preservi la diversità culturale sulla quale è fondato il senso di identità culturale dei cittadini. Il Comitato chiede che venga riconosciuto il ruolo essenziale degli enti locali e regionali nel creare e nel sostenere la grande diversità culturale dell'UE.

2.16. È convinto del fatto che sostenendo l'adeguamento linguistico dei prodotti e dei servizi digitali si potrà accrescere il potenziale di esportazione delle imprese europee di contenuto.

2.17. Le azioni proposte si configurano come una continuazione naturale delle azioni già svolte nell'ambito del programma MLIS, con un necessario adeguamento alla realtà caratterizzata da un ambiente sempre più digitalizzato. Verrà data la priorità alle PMI e alle imprese in fase di avvio, così come alle lingue meno diffuse nell'Unione europea e a quelle dei potenziali nuovi Stati membri. Il Comitato condivide pienamente questa linea di condotta. Sottolinea che, poiché le amministrazioni locali e regionali rappresentano il livello di governo più vicino alle PMI e che esse hanno elaborato strategie di sviluppo economico destinate a incoraggiare la creazione e la crescita delle PMI, il loro contributo in questo ambito dovrebbe essere riconosciuto.

2.18. Riconosce la necessità di disporre di un'adeguata infrastruttura linguistica di base in rete e prontamente accessibile che faciliti il lavoro di adeguamento in tutte le fasi del processo. La Commissione punta a creare una piattaforma aperta che comprenda risorse multilingue normalizzate e interoperabili, quali lessici elettronici, *corpus*, memorie di traduzione e raccolte terminologiche. Queste risorse verranno raggruppate per formare repertori di facile accesso. Il Comitato sottolinea che l'accesso a questo tipo di infrastruttura e la promozione del suo impiego dovrebbero coinvolgere soprattutto gli enti locali e regionali.

2.19. Il Comitato attribuisce un'importanza cruciale agli investimenti dedicati alla formazione Internet degli insegnanti e dei bibliotecari.

2.20. Desidera richiamare l'attenzione sulla possibilità di assumere interpreti e traduttori provenienti da grandi agglomerati urbani dove gli immigrati vivono praticamente in ghetti. Concentrandosi su gruppi di giovani immigrati emarginati, che dispongono delle conoscenze linguistiche necessarie, si potranno raggiungere nuovi gruppi e si potranno mettere a frutto importanti competenze.

2.21. Il Comitato desidera incoraggiare la formazione di «tutori» e di «animatori» che a loro volta possano lavorare all'interno delle proprie associazioni e sul proprio posto di lavoro al fine di sviluppare un nuovo modo di utilizzare i nuovi mezzi di comunicazione. Migliorando la conoscenza di Internet aumentano anche le competenze degli utenti.

2.22. Le azioni proposte favoriscono nuove forme di partenariato tra l'industria dei contenuti digitali e del settore linguistico. I fornitori e i distributori di contenuti, sia del settore privato che di quello pubblico, verranno incoraggiati a sviluppare prodotti e servizi da offrire al pubblico in un maggior numero di lingue. I fabbricanti di tecnologie dell'informazione verranno stimolati a fornire nuovi strumenti e canali di distribuzione. Il Comitato ritiene che ciò sia essenziale per un'attuazione efficace della proposta. Chiede che gli enti locali e regionali vengano coinvolti nella promozione dei partenariati e nella sensibilizzazione di tutti gli operatori.

2.23. Poiché la promozione di una solidarietà linguistica europea avrebbe implicazioni economiche precise per le regioni che presentano un notevole ritardo sul piano linguistico, specialmente per quanto riguarda il turismo e la promozione dei prodotti, il Comitato fa osservare che questo programma potrebbe essere utilizzato in molte regioni per rafforzare progetti già esistenti.

*Sostegno agli operatori che favoriscono lo sviluppo del mercato*

2.24. Il Comitato osserva che gli investitori sono poco disposti a fornire capitali per progetti e attività a rischio a

medio termine. Secondo le stime, la disponibilità di capitale di rischio per gli imprenditori correlati a Internet negli Stati Uniti è 3-4 volte superiore a quella in Europa. Occorre agevolare l'accesso ai capitali di rischio e incentivare i meccanismi di gestione dei diritti a livello europeo. Rileva inoltre che le piccole imprese incontrano gravi difficoltà nell'ottenere i fondi necessari alla propria evoluzione.

2.25. Riconosce che spetta in primo luogo all'industria dei contenuti digitali stessa investire per sviluppare i contenuti europei e poterli esportare. Tuttavia, per cercare di smantellare le barriere e sfruttare le opportunità esistenti, il Comitato accoglie con favore l'iniziativa della Commissione per promuovere un'azione a livello comunitario.

Bruxelles, 14 dicembre 2000.

*Il Presidente*  
*del Comitato delle regioni*  
Jos CHABERT

---

**Risoluzione del Comitato delle regioni riguardante «L'approvazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea»**

(2001/C 144/12)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la proclamazione congiunta, da parte del Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione europea, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea elaborata dalla Convenzione il 7 dicembre 2000 a margine del Consiglio europeo di Nizza;

visto il proprio parere in data 16 febbraio 2000 sul tema «Il processo di elaborazione di una Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea» (CdR 327/99 fin)<sup>(1)</sup>;

vista la propria Risoluzione del 20 settembre 2000 sul progetto di Carta dei diritti sociali fondamentali dell'Unione europea (CdR 140/2000 fin)<sup>(2)</sup>;

vista la Decisione adottata dal Parlamento europeo il 14 novembre 2000 sull'approvazione del progetto di Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (A5-0325/2000);

vista la decisione, presa dal proprio Ufficio di presidenza il 10 novembre 2000 in conformità dell'articolo 265, quinto comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea e degli articoli 42, paragrafo 2, e 40, paragrafo 2, del proprio Regolamento interno, di elaborare una risoluzione riguardante «L'approvazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea» e di nominare relatori generali Bore (UK-PSE) e du Granrut (F-PPE);

considerando che lo stesso Comitato delle regioni si è già espresso a favore dell'elaborazione e del progetto di Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

considerando che la Carta sarà applicabile alle istituzioni e agli organi dell'Unione, e di conseguenza anche allo stesso Comitato delle regioni,

ha adottato la seguente risoluzione durante la 36<sup>a</sup> sessione plenaria, svoltasi il 13 e 14 dicembre 2000 (seduta del 13 dicembre).

Il Comitato delle regioni,

1. ritiene che la Convenzione abbia assolto il mandato affidatole dai Consigli europei di Colonia e di Tampere «di elaborare una Carta dei diritti fondamentali al fine di sancire in modo visibile l'importanza capitale e la portata di questi diritti per i cittadini dell'Unione»;
2. approva la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nella versione definitiva del 2 ottobre 2000; si rammarica d'altro canto di non essere stato associato ai lavori della Convenzione come membro a pieno titolo, tanto più che si tratta di un tema che interessa direttamente i cittadini europei;

3. si compiace peraltro che si siano tenute presenti talune proprie istanze;
4. è favorevole al conferimento di un carattere giuridico vincolante alla Carta e insiste sulla necessità che questa venga inclusa nei Trattati;
5. auspica di essere associato alla diffusione e alla promozione della Carta fra i cittadini europei;
6. incarica il proprio Presidente di far pervenire la presente risoluzione al Presidente del Consiglio europeo e alla Presidente del Parlamento europeo, al Presidente della Commissione europea e al Presidente della Convenzione.

<sup>(1)</sup> GU C 156 del 6.6.2000, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU C 22 del 24.1.2001, pag. 1.

Bruxelles, 13 dicembre 2000.

*Il Presidente*  
*del Comitato delle regioni*  
Jos CHABERT

**Parere del Comitato delle regioni in merito:**

- alla «Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni sulla strategia della Comunità europea in materia di sanità», e
- alla «Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che adotta un programma d'azione comunitario nel campo della sanità pubblica (2001-2006)»

(2001/C 144/13)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni sulla strategia della Comunità europea in materia di sanità; vista la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che adotta un programma d'azione comunitario nel campo della sanità pubblica (2001-2006), presentata dalla Commissione [COM(2000) 285 def. — 2000/0119 (COD)];

vista la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che proroga taluni programmi d'azione comunitari concernenti la salute pubblica [COM(2000) 448 def. — 2000/0912 (COD)];

vista la decisione del proprio Ufficio di presidenza, in data..., di assegnare la preparazione del parere alla Commissione 5 «Politica sociale, sanità pubblica, protezione dei consumatori, ricerca, turismo»;

visto il parere in merito alla Comunicazione della Commissione sullo sviluppo della politica della sanità pubblica nella Comunità europea (COM(1998) 230 def.) (CdR 156/98 fin)<sup>(1)</sup>; adottato nel corso della sessione plenaria del 18 e 19 novembre 1998 (Relatore: Ian S. Hudgthon);

visto il parere sul tema «Il ruolo degli enti locali e regionali nella riforma dei sistemi sanitari pubblici europei» (CdR 416/99 fin)<sup>(2)</sup> adottato nel corso della Sessione plenaria del 12 e 13 aprile 2000 (Relatore: Tilman Tögel (D/PSE));

visto il progetto di parere (CdR 236/2000 riv. 2) adottato dalla Commissione 5 in data 23 ottobre 2000 [Relatori: Roger Kaliff (S/PSE) e Bente Nielsen (DK/PSE)],

ha adottato all'unanimità il 13 dicembre 2000, nel corso della 36<sup>a</sup> sessione plenaria, il seguente parere.

**Introduzione**

Il Comitato delle regioni accoglie con favore la proposta della Commissione relativa ad una strategia e ad un programma d'azione in materia di sanità a livello comunitario. Il Comitato ritiene che l'UE, sulla base di tale proposta, debba lanciare un'iniziativa in materia di sanità pubblica. Valuta positivamente la spinta della Commissione verso un maggior coordinamento e una più forte continuità nella politica comunitaria in materia di salute pubblica, al fine di conseguire gli obiettivi stabiliti nell'articolo 3, lettera (p), del Trattato CE, e in applicazione del nuovo articolo 152. Il Comitato accoglie con particolare favore il fatto che la Commissione ponga in grande rilievo la necessità di un elevato livello di protezione della salute nella Comunità.

**Considerazioni e raccomandazioni del Comitato delle regioni***Osservazioni di carattere generale*

1. Il Comitato osserva che la strategia proposta in materia di sanità non deve comportare un ampliamento delle competenze UE fino a includere i servizi sanitari e l'assistenza medica. Le responsabilità della Comunità e degli Stati membri devono essere chiaramente distinte. Qualsiasi spinta verso l'armonizzazione deve essere evitata, e gli Stati membri devono avere la competenza esclusiva della gestione sanitaria e medica, usando i propri sistemi di organizzazione e finanziamento. Il principio di sussidiarietà deve essere rispettato, e tutte le misure a livello comunitario devono apportare un evidente valore aggiunto all'azione degli Stati membri.

(<sup>1</sup>) GU C 51 del 22.2.1999, pag. 53

(<sup>2</sup>) GU C 226 dell'8.8.2000, pag. 79

2. Il Comitato sottolinea l'importanza della cooperazione transfrontaliera tra regioni, comuni, città e Stati membri. È di fondamentale importanza che l'UE si avvalga di nuove strutture di supporto e iniziative concrete, per contribuire a promuovere la cooperazione transfrontaliera. Ciò incoraggerebbe lo sviluppo all'interno della Comunità e nel settore della sanità. In particolare sarebbe opportuno tener conto dei commenti del Comitato per quanto riguarda le future decisioni inerenti alla competenza degli enti locali e regionali in materia di sanità.

3. I presupposti di un buon livello sanitario si creano a livello dei cittadini. In molti Stati membri gli enti locali e regionali (di seguito definiti «regioni») sono responsabili delle questioni relative alla salute pubblica nonché della politica sanitaria e medica. Il Comitato e le regioni responsabili di tali settori politici desiderano partecipare e contribuire allo sviluppo, e devono avere voce in capitolo nella politica comunitaria in materia. Il Comitato conta di prendere parte all'attuazione della strategia in materia di sanità, cioè di partecipare alla scelta di indicatori ed alla prevista valutazione di tale strategia. Presuppone inoltre che il comitato che coadiuverà la Commissione includerà rappresentanti degli enti locali e regionali.

#### *La strategia in materia di sanità*

4. Il Comitato sottolinea che le differenze dello stato di salute tra i vari gruppi della popolazione rappresentano una delle sfide più impegnative cui molti Stati membri e la Comunità devono far fronte. Ciò diventerà ancora più evidente quando nella Comunità entreranno i paesi candidati. Benché la strategia proposta in materia di sanità sia in realtà molto vasta e ambiziosa, sarebbe auspicabile definire gli obiettivi con maggiore chiarezza. Il Comitato suggerisce quindi alla Commissione di concentrarsi sugli squilibri esistenti in materia di sanità, mettendo a fuoco un obiettivo strategico di ampio respiro, che potrebbe essere formulato come segue: «L'obiettivo, di ampio respiro, dovrebbe essere quello di ridurre i rischi sanitari e le discrepanze dello stato di salute dei gruppi di popolazione nell'Unione europea. Gli standard sanitari nei vari paesi e gruppi di popolazione dovrebbero infine raggiungere il miglior livello possibile nell'UE». L'obiettivo dovrà essere ovviamente perseguito e concretizzato nel rispetto del Trattato.

5. Le conseguenze dell'ampliamento e della maggiore internazionalizzazione saranno molto significative nell'Europa del futuro, e la strategia in materia di sanità deve chiarire questo concetto. Nei paesi candidati e in molti paesi che confinano con l'UE gli standard sanitari sono più bassi. La spesa sanitaria e l'età media sono più basse. Ciò può influire sugli standard sanitari nella Comunità: si dovrebbe analizzare come l'UE e gli

stessi paesi candidati possano migliorare tali standard nei paesi in questione. Oltre ai criteri di convergenza, è necessario prestare particolare attenzione alla soluzione dei problemi di sanità pubblica dei paesi candidati.

6. La cooperazione con le organizzazioni internazionali quali l'OMS, l'OCSE ecc. dovrebbe essere intensificata. È importante che le misure comunitarie vadano ad integrare il lavoro dell'OMS, piuttosto che a sovrapporsi ad esso.

7.1. Il Comitato si compiace dell'attenzione che la proposta riserva all'impatto dei vari settori politici sulla sanità pubblica. L'UE è l'organo comune a tutta l'Europa che ha la competenza e la capacità di influire su un'ampia gamma di determinanti sanitari. Il fatto che la Comunità possa garantire un elevato livello di protezione sanitaria in diversi settori è estremamente importante. Ciò vale in particolare per quei settori della politica comunitaria che hanno un evidente impatto sulla sanità pubblica, cioè la politica agricola, l'occupazione, l'introduzione della moneta unica e l'ampliamento ad est della Comunità. Altri importanti settori sono l'istruzione e la mobilità, nonché l'ambiente di lavoro e la politica dei consumatori.

7.2. È fondamentale mettere a punto modelli di valutazione dell'impatto sulla salute che possano essere usati nel processo decisionale UE.

7.3. Inizialmente sarebbe opportuno introdurre tali modelli in alcune aree della politica agricola. Oltre che ai modelli per la politica agricola, occorre guardare alla politica occupazionale. Occorre esaminare le possibilità di promuovere e stimolare la formazione, per incoraggiare la mobilità del personale sanitario tra le regioni. Con l'invecchiamento della popolazione aumentano le esigenze in campo sanitario.

8. Il Comitato ritiene che la «Tribuna europea della sanità» e la possibilità di un dibattito informato, da essa offerta, possano conferire un valore aggiunto alla sanità pubblica a livello europeo. Ciò richiederà un contributo democratico a livello sia nazionale che regionale, nonché norme applicabili. Piuttosto che uno strumento politico o legislativo è importante creare un forum, per scambiarsi idee ed esperienze, sul modello del forum sociale e del forum sulla politica dei consumatori. Il

Forum europeo sulla sanità svoltosi a Gastein, che riunisce i rappresentanti nazionali, regionali e locali e i medici ed altri professionisti del settore sanitario, è stata un'esperienza positiva.

### *Il programma sulla sanità pubblica*

9.1. Il Comitato ritiene che i precedenti programmi in materia di salute pubblica dovrebbero essere prorogati finché il nuovo non entrerà in vigore.

9.2. Il Comitato ritiene inoltre che per i paesi candidati, che hanno particolari necessità, dovrebbero essere stanziati fondi specifici per consentire a tali paesi di gestire i loro problemi di sanità pubblica.

10.1. Il Comitato ritiene che la tecnologia dell'informazione sia di notevole importanza nel settore della salute pubblica, e chiede alla Commissione di tener conto dell'impatto delle tecnologie dell'informazione sui modelli operativi e sulle strutture a livello di salute pubblica. Un rapido accesso alle più recenti misure di prevenzione sanitaria è estremamente importante. Le tecnologie dell'informazione possono essere particolarmente utili nelle aree scarsamente popolate, dove le distanze sono notevoli.

10.2. Il Comitato ritiene importante poter apprendere dalle esperienze altrui e avere accesso a dati comparabili di elevata qualità. Quanto alla spinta a creare un sistema di monitoraggio sanitario, si deve fare attenzione che sia il livello di protezione sanitaria ad essere valutato, e non il sistema sanitario in sé. È responsabilità esclusiva degli Stati membri trarre le conclusioni da dati comparativi, e attuare le misure conseguenti.

10.3. Il Comitato raccomanda di creare un sistema di informazione, in cooperazione con altri attori del settore. La raccolta e il raffronto dei dati in materia sanitaria vengono già svolti dall'OCSE e dall'OMS, i cui sistemi sono stati sviluppati dall'UE. Occorre studiare a fondo l'ipotesi di un sistema UE indipendente, e verificare che ci siano evidenti benefici in termini di valore aggiunto.

10.4. Tutti i sistemi sanitari devono essere concepiti in modo tale da proteggere l'integrità personale.

11. Il Comitato considera positivi la creazione di conoscenze e gli scambi di esperienze nel settore della medicina. Auspica norme comuni per il marketing e per le informazioni accessibili al pubblico.

Dato che le modalità di prescrizione e di consumo differiscono nei vari paesi, è importante che i sistemi di informazione riflettano le specificità nazionali.

12. Il Comitato ritiene che le priorità proposte nel programma dovrebbero essere definite con maggiore chiarezza, e che le questioni relative alla salute mentale debbano essere trattate in maniera più approfondita.

12.1. Il Comitato ritiene che il primo obiettivo del programma proposto, «Migliorare l'informazione e le conoscenze in materia di sanità», dovrebbe concentrarsi con maggiore chiarezza su indicatori importanti per la promozione della salute e la prevenzione delle malattie. Lavorare sul conseguimento di un buono stato sanitario è una priorità importante. Questa responsabilità non dovrebbe essere diluita facendo dell'assistenza medica una competenza dell'UE.

12.2. Il Comitato appoggia le misure proposte dal secondo obiettivo «Rispondere in modo rapido alle minacce per la sanità», dato che si tratta di una parte importante del lavoro della Commissione, e sottolinea il ruolo di coordinamento dell'UE in materia.

12.3. Il Comitato ritiene che il terzo obiettivo, «Tenere conto dei determinanti sanitari», dovrebbe essere prioritario, per garantire un sufficiente interesse a livello comunitario e un margine d'azione per le questioni sanitarie a lungo termine a livello comunitario. È particolarmente importante intervenire nelle questioni sanitarie negli Stati candidati. L'obiettivo deve essere chiaramente definito e devono essere stabilite nuove priorità. Ad esempio, del totale di 287 milioni di euro assegnati al programma, solo 6 milioni sono stati destinati ai rischi sanitari legati al tabacco, 7 milioni ai determinanti nutritivi e 3 milioni alle attività fisiche, tutti determinanti sanitari chiave.

13. Inoltre il Comitato suggerisce che, per promuovere la salute nell'Europa del futuro, la Commissione dovrebbe:

- elaborare una relazione europea sul tema «Investire sulla sanità in Europa», analoga alla relazione della Banca mondiale, per analizzare i costi derivanti dal cattivo stato di salute per la società e per l'economia, ed i benefici conseguenti agli studi in materia di sanità;
- elaborare regolarmente relazioni sulle tendenze sanitarie future, per contrastare le nuove minacce alla salute pubblica nella Comunità e negli Stati candidati;
- lanciare un dibattito etico sulla valutazione di base nel campo della sanità, dato che i diversi settori si ripercuotono sulla salute e che la Comunità ha preso molte diverse iniziative in materia;

— stimolare attivamente la formazione del personale sanitario affinché recepisca gli standard europei e promuoverne

la mobilità tra le regioni europee.

Bruxelles, 13 dicembre 2000.

*Il Presidente  
del Comitato delle regioni*  
Jos CHABERT

---

**Parere del Comitato delle regioni in merito:**

- alla «Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni “Verso una strategia quadro comunitaria per la parità tra donne e uomini (2001-2005)”», e
- alla «Proposta di decisione del Consiglio concernente il programma relativo alla strategia quadro comunitaria in materia di parità tra uomini e donne (2001-2005)»

(2001/C 144/14)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista a comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni «Verso una strategia quadro comunitaria per la parità tra donne e uomini» e la «Proposta di decisione del Consiglio concernente il programma relativo alla strategia quadro comunitaria in materia di parità tra uomini e donne (2001-2005)» (COM(2000) 335 def. — 2000/0143 CNS);

vista la relazione della Commissione sull'attuazione della raccomandazione 96/694 sulla partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini al processo decisionale (COM(2000) 120 def.);

vista la relazione della Presidenza del Consiglio 11829/1/99 dell'8 novembre 1999 che riesamina l'attuazione da parte degli Stati membri e delle istituzioni europee della piattaforma d'azione di Pechino;

vista la decisione del Consiglio del 24 luglio 2000 di consultare il Comitato delle regioni sull'argomento, conformemente al disposto dell'articolo 265, primo comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea;

vista la decisione dell'Ufficio di presidenza del Comitato delle regioni di affidare il compito di elaborare il parere in materia alla Commissione 5 «Politica sociale, sanità pubblica, protezione dei consumatori, ricerca, turismo» con la collaborazione della Commissione 7 «Istruzione, formazione professionale, cultura, gioventù, sport, diritti dei cittadini»;

visto il parere complementare della Commissione 7 sull'argomento (Relatrice: Christine May, UK, PSE) (DI CdR 315/2000);

visto il progetto di parere adottato dalla Commissione 5 il 23 ottobre 2000 (Relatrice: Bunyan, UK, PSE) (CdR 233/2000 riv. 2),

ha adottato all'unanimità il 13 dicembre 2000, nel corso della 36<sup>a</sup> sessione plenaria, il seguente parere.

Il Comitato delle regioni,

la parità tra i sessi viene ancora pregiudicata dalla mancanza di una reale uguaglianza di diritti».

1. Appoggia con vigore il lungo impegno dell'Unione europea in materia di parità tra donne e uomini ed il rafforzamento delle disposizioni sulle pari opportunità nel Trattato di Amsterdam.

3. Accoglie con favore la strategia di ampio respiro definita nel documento della Commissione. Ritiene tuttavia che la Comunicazione non contenga informazioni sufficienti quanto alle modalità di attuazione della strategia.

2. Concorda con l'affermazione della Commissione secondo la quale nella promozione delle pari opportunità «sono stati compiuti notevoli passi avanti», ma che «nella vita quotidiana

4. Riconosce l'azione portata avanti finora nell'attuazione dei precedenti programmi comunitari, nel campo legislativo e nello sviluppo di politiche di cooperazione che hanno contribuito enormemente a favore dei diritti umani per le donne e ritiene che occorra proseguire le azioni in materia.

5. Si compiace dell'approccio improntato all'integrazione («mainstreaming») e sottolinea l'importanza della dimensione della parità tra i sessi in tutte le politiche comunitarie, pur evidenziando la necessità di monitorare e valutare tutte le politiche comunitarie in termini di pari opportunità.

6. Ritiene che sarebbe più facile conseguire l'integrazione all'interno della Commissione europea se l'Unità «Parità tra i sessi» venisse trasferita in un luogo più strategico all'interno della struttura della stessa Commissione.

7. Riconosce l'esigenza di ulteriori interventi strategici nei seguenti settori: vita economica, uguale partecipazione e rappresentanza, diritti sociali, vita civile, ruoli e stereotipi basati sul sesso.

8. Ritiene che le azioni e gli stanziamenti di cui al programma d'azione non siano sufficienti per affrontare i problemi legati alla parità tra i sessi. Sottolinea il ruolo degli enti locali e regionali i quali rappresentano le basi di una società democratica e contribuiscono in maniera essenziale al processo decisionale e all'attuazione di politiche in materia di parità.

9. Esprime profonda preoccupazione circa lo scarso numero di riferimenti agli enti locali e regionali nella strategia della Commissione europea e per la mancata presa in considerazione delle loro azioni. Occorre riconoscere che gli enti locali e regionali sono, nell'insieme, i principali datori di lavoro e svolgono un importante ruolo rappresentativo in tutti gli Stati membri dell'Unione europea. Essi prendono importanti decisioni che influiscono sulla vita quotidiana di milioni di donne e uomini. Infine svolgono un ruolo chiave nel campo dell'istruzione, della formazione e dello sviluppo economico all'interno dell'Unione europea e il loro impatto può essere notevole.

10. Si rammarica che non sia stato citato il contributo dei sindacati e delle organizzazioni non governative in materia di parità tra i sessi. I sindacati e le ONG lavorano a stretto contatto con tutti i livelli di governo, molti di essi dispongono di ricercatori e di intermediari in grado di fornire la loro consulenza in questo campo. Il lavoro svolto a livello di partenariato sociale dovrebbe essere preso in considerazione per promuovere e sviluppare la strategia.

11. Approva in linea di massima l'importanza attribuita ad un maggior numero di opportunità a favore delle donne ma sottolinea la necessità di includere uomini e ragazzi nella strategia. La parità riguarda il rapporto tra i sessi in quanto gruppi della società ed è perciò importante evidenziare tale rapporto e le condizioni in cui vivono entrambi i sessi in tutti gli ambiti della vita. È ad esempio necessario tener conto dell'alienazione dei ragazzi in una società che presenta poche

prospettive di lavoro e di inserimento nonché del rendimento scolastico generalmente basso dei ragazzi, problema per il quale occorre trovare una soluzione. È importante inoltre rivedere i valori e i comportamenti nel sistema educativo al fine di ridurre le disparità tra i sessi.

12. Sottolinea il ruolo importante svolto dall'istruzione e dalla formazione nella promozione delle pari opportunità ed accoglie con favore i progressi realizzati dalle donne in tale campo grazie ai fondi strutturali nonché ai programmi Leonardo, Socrates e «Le donne e la scienza»; riconosce inoltre la necessità di incrementare i finanziamenti e di estendere la loro portata per assicurare la costante efficacia di tali programmi.

13. È convinto che molte donne possono trovarsi di fronte ad altre forme di discriminazione a causa di fattori diversi, come quelli definiti all'articolo 13 del Trattato. Il CdR si rammarica che i nuovi programmi contro la discriminazione non siano stati integrati nella nuova strategia per la parità tra uomini e donne e ritiene che per un approccio integrato la Commissione dovrebbe sviluppare tali nessi.

#### **Progetto di Carta dei Diritti Umani Fondamentali**

14. Ritiene che l'uguaglianza tra i sessi sia un diritto umano fondamentale e che, in quanto tale, debba essere integrato nel Progetto di Carta dei Diritti Umani Fondamentali. Il Comitato appoggia pienamente le proposte della Commissione intese a promuovere i diritti delle donne nel quadro dei diritti umani, formulate nel capitolo del documento intitolato «Promuovere la parità nella vita civile».

#### **Integrazione (Mainstreaming)**

15. Accoglie con favore l'impegno espresso nella comunicazione a favore dell'integrazione e dell'eliminazione della vecchia prassi della compartimentazione delle attività. Il Comitato delle regioni ribadisce tuttavia che per ottenere i migliori risultati l'integrazione dev'essere accompagnata da azioni positive. Le politiche di integrazione richiedono una forte leadership, determinazione e il riconoscimento della necessità di agire nel campo della parità. Tutte le azioni devono essere accompagnate da un'intensa attività di formazione, per consentire a coloro che, sul mercato del lavoro, non conoscono la materia delle pari opportunità, di integrare l'uguaglianza tra i sessi nelle loro politiche.

16. Ritiene necessario identificare le buone pratiche e portare avanti un'azione sulle politiche a livello europeo, nazionale, regionale e locale per assicurare l'integrazione della dimensione «parità». Incoraggia inoltre la Commissione a sviluppare in ogni settore approcci integrati non basati esclusivamente sulla politica.

17. È del parere che le buone pratiche possano essere conseguite fissando obiettivi minimi, che siano realizzabili in diverse fasi e che permettano di raggiungere l'obiettivo finale della piena partecipazione di uomini e donne. Questa può essere ottenuta nel lasso di tempo e al ritmo che meglio si adatta ai diversi Stati membri.

18. Ritiene che alcune Direzioni Generali abbiano fatto grandi passi avanti in materia d'integrazione. L'iniziativa «Le donne e la scienza» della DG Ricerca ne è un buon esempio. Adesso occorrono comunque impegno e determinazione da parte di tutte le Direzioni Generali.

### Questioni relative al mercato del lavoro

19. Si compiace che le azioni in materia di pari opportunità siano incluse negli orientamenti per la strategia europea per l'occupazione e nei piani d'azione nazionali per l'occupazione e che si sia riconosciuto il lavoro degli enti locali e regionali nella promozione dell'attività imprenditoriale e delle imprese a livello locale. La Commissione europea ha tuttavia individuato gravi disparità nelle politiche e nelle strategie occupazionali nazionali in materia di parità tra i sessi, un chiaro segno che diversi Stati membri devono ancora fare molta strada nella promozione delle pari opportunità sui mercati nazionali del lavoro.

20. Pur riconoscendo i progressi conseguiti nel processo d'integrazione delle pari opportunità nei fondi strutturali, sottolinea l'importanza che i piani annuali d'attuazione degli Stati membri hanno per il monitoraggio dei progressi nel campo delle pari opportunità.

Ricorda inoltre che, nonostante i progressi in campo legislativo, risultano ancora necessarie iniziative a favore dell'occupazione femminile volte alla realizzazione dei seguenti obiettivi:

- assicurare l'ottenimento e il mantenimento di un'occupazione;
- garantire la parità di accesso alla formazione professionale e alla promozione in campo professionale;
- poter conciliare vita lavorativa e impegni familiari tanto per gli uomini quanto per le donne;
- permettere una rappresentanza equilibrata nelle varie professioni e ai diversi gradi di responsabilità;
- promuovere l'imprenditorialità femminile;
- garantire pari condizioni di lavoro, in particolare la parità retributiva per un lavoro dello stesso valore;
- far sì che il luogo di lavoro, l'organizzazione del lavoro e le condizioni lavorative siano adeguati alle esigenze tanto degli uomini quanto delle donne;
- sottolinea che tutti i livelli decisionali — europeo, nazionale, regionale, locale e intercomunale — devono integra-

re la dimensione delle pari opportunità nelle loro politiche, soprattutto nei settori dell'occupazione e della formazione professionale. L'utilizzo dei Fondi strutturali, e in particolare del Fondo sociale europeo attraverso l'attuazione del programma Equal, dovrebbe potenziare il sostegno alle iniziative locali a favore della parità.

### Inclusione sociale

21. Ritiene che molti gruppi di donne che non possono essere attive nel mondo del lavoro o sono madri «single» che non beneficiano di adeguate strutture di sostegno, vivono in stato di forte esclusione sociale. Riconosce che l'UE sta attualmente mettendo a punto una propria politica sull'esclusione sociale e diversi Stati membri stanno definendo le rispettive politiche nazionali e ritiene che la promozione della parità tra donne e uomini nella vita civile e la parità di accesso e pieno godimento dei diritti civili siano aspetti importanti per garantire che le donne si sentano socialmente integrate.

22. È convinto che i politici debbano riconoscere l'esclusione sociale in cui versano molti gruppi di donne, comprese quelle che fanno parte dei gruppi citati all'articolo 13 del Trattato di Amsterdam, e promuovere l'uguaglianza tra i sessi elaborando politiche che incoraggino l'inclusione sociale. Si tratta di elementi fondamentali della strategia e il Comitato appoggia le azioni sottese da questi obiettivi. In particolare, il Comitato desidera sottolineare l'importanza dei programmi STOP e Daphne.

23. Sollecita l'Unione europea ad integrare le pari opportunità nella revisione del regolamento sugli appalti pubblici in modo da favorire l'occupazione femminile e riconosce il ruolo svolto dalle donne rappresentanti degli enti locali in questo processo.

### Gestione della cosa pubblica

24. Accoglie con favore la Raccomandazione del Consiglio (96/694/CE) sulla partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini al processo decisionale. Nella relazione sull'attuazione, elaborata dalla Commissione, si afferma che la scarsa rappresentanza delle donne nel processo decisionale «è un fenomeno persistente che richiede un impegno di lungo termine e strategie articolate». L'impegno a finanziare la Lobby europea delle donne contenuto nel programma d'azione è ben accetto, ma il Comitato ritiene che per garantire la promozione dell'uguaglianza tra donne e uomini nel processo decisionale, anche a livello locale e regionale, occorra prevedere un maggior numero di azioni.

25. Riconoscendo l'esistenza di ostacoli all'accesso delle donne ai posti di responsabilità a tutti i livelli e in tutti i settori dell'attività politica nonché l'esigenza di superare tali ostacoli (ad esempio mancanza di sostegno, mancanza d'informazioni, orari di riunione impossibili) come parte della strategia, sottolinea che la scarsa rappresentanza delle donne — che costituiscono più della metà della popolazione — nella vita politica e a tutti i livelli di potere è inaccettabile in una democrazia moderna.

26. Riconosce il ruolo degli enti locali e regionali come punti importanti di accesso ai processi decisionali per le donne e sollecita la Commissione europea a promuovere un'indagine qualitativa sulla partecipazione di uomini e donne al processo decisionale a tutti i livelli di governo (europeo, nazionale, regionale e locale), ad identificare in che modo uomini e donne incidono sui processi decisionali, e ad elaborare una strategia per colmare gli squilibri; raccomanda infine questo approccio a tutti i rappresentanti delle parti sociali, vale a dire sindacati, ONG e imprese.

27. Chiede agli Stati membri di procedere alla piena applicazione della raccomandazione del Consiglio del 2 dicembre 1996 sulla partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini al processo decisionale a tutti i livelli di governo.

28. Sottolinea l'importanza di uno scambio di esperienze e di buone pratiche tra i rappresentanti degli enti locali e regionali al fine di raggiungere la parità a livello subnazionale.

29. Si impegna a produrre o ad incaricare uno studio comparativo sulla parità tra i sessi nel processo decisionale all'interno degli enti locali e regionali dei paesi candidati e degli attuali Stati membri, al fine di identificare le migliori pratiche e stimolare lo scambio di esperienze. Lo studio dovrebbe essere pubblicato a metà del 2001 come contributo al processo di ampliamento.

#### *Indicatori, controllo e valutazione*

30. Accoglie con favore la proposta intesa ad adottare, nella strategia quadro, un approccio alla gestione dei risultati caratterizzato da chiari criteri di valutazione, strumenti di monitoraggio, parametri di confronto, sistemi di verifica e valutazione. Perché la parità tra donne e uomini diventi realtà e non sia solo un'aspirazione politica, il Comitato ritiene necessario che queste tecniche vengano applicate in maniera rigorosa.

#### *Obiettivi*

31. È del parere che sia necessario sviluppare indicatori comuni e parametri di raffronto per migliorare la partecipazione equilibrata di uomini e donne al processo decisionale a tutti i livelli e per assicurare un reale ed efficace monitoraggio.

Questi obiettivi dovranno essere realizzati per gradi, al fine di garantire la massima partecipazione ed il massimo incoraggiamento.

#### *Programma d'azione*

32. Esprime perplessità quanto alla natura circoscritta del programma d'azione, per quanto riguarda sia la tipologia di attività ammissibile in base al programma, sia l'entità del bilancio. Il Comitato esprime particolare perplessità sul fatto che il bilancio venga destinato per la maggior parte ad attività di sensibilizzazione e si rammarica che, dopo quattro programmi UE sulle pari opportunità, il baricentro delle attività sia ancora questo, vale a dire il finanziamento degli eventi organizzati nell'ambito della presidenza, la Settimana Europea Annuale e le riunioni di esperti.

33. Esprime inoltre preoccupazione per il fatto che molte azioni del programma sembrano concentrarsi sui gruppi privilegiati, piuttosto che facilitare lo sviluppo della parità tra i sessi ad un livello di base. Chiede alla Commissione di rafforzare la strategia migliorando la valutazione degli effetti delle misure politiche al fine di trasformare queste ultime in interventi strategici piuttosto che in osservazioni sulla situazione attuale.

34. Ritiene che il programma dovrebbe incentrarsi sullo sviluppo di capacità, sul partenariato, sullo scambio di esperienze e sul sostegno a progetti innovativi che possano dimostrarsi applicabili in tutti gli Stati membri dell'UE.

35. Chiede alla Commissione di valutare il livello d'istruzione raggiunto dalle donne, le loro scelte in materia d'istruzione e le opportunità di cui dispongono per partecipare, su un piede di parità con gli uomini, alla vita professionale e al processo decisionale politico.

36. Invita in particolare la Commissione e gli Stati membri ad esaminare in che modo i nuovi settori, ad esempio l'informazione e le comunicazioni, possano creare nuove opportunità di lavoro per le donne. Riconosce tuttavia che, per incoraggiare un maggior numero di donne ad entrare in questo settore, occorre prevedere non solo possibilità d'istruzione ma anche campagne d'informazione.

37. Riconosce che gli uomini hanno un ruolo importante da svolgere in materia di pari opportunità a diversi livelli, a cominciare dalle responsabilità domestiche, ad esempio dividersi il compito dell'educazione dei figli, promuovere e approfittare delle opportunità offerte dalle strategie definite per conciliare lavoro e famiglia. Chiede agli Stati membri di fissare diritti più equi ai congedi parentali retribuiti, per mettere in grado i padri di prendere parte più attivamente all'educazione dei figli. Chiede alla Commissione e agli Stati membri di garantire che le misure legislative non abbiano implicazioni negative sulla partecipazione delle donne al mercato del lavoro.

38. Ritiene che le azioni di cui ai filoni 1 e 2 siano estremamente ambiziose rispetto al bilancio disponibile. Ad esempio lo stanziamento per la settimana europea annuale è solo di un milione di euro. Inoltre il filone 1 si limiterà a finanziare iniziative transnazionali di soli 250 000 euro nel quadro di un programma quinquennale. La portata politica della parità tra i sessi è molto vasta, e il Comitato si rammarica che il programma d'azione non delinei in maniera più dettagliata le aree che intende sviluppare in termini di sensibilizzazione.

39. Appoggia con vigore le azioni di cui al filone 2, per migliorare la raccolta di dati e lo sviluppo di parametri di raffronto, in modo da poter comparare a livello europeo le politiche sulle pari opportunità. Tuttavia, teme che gli stanziamenti assegnati a questo obiettivo possano non essere sufficienti per portare a termine le importanti azioni previste da questa parte del programma. Il Comitato auspica una stretta cooperazione con la Commissione per creare parametri di raffronto e indicatori dei risultati.

40. Esprime profonda preoccupazione circa l'inversione di tendenza della Commissione in merito al finanziamento di progetti relativi all'uguaglianza tra i sessi. A beneficiare di numerosi stanziamenti destinati a progetti previsti dal quarto

programma d'azione, che ha prodotto buoni risultati in materia di integrazione e ha proposto modalità estremamente pratiche per migliorare la parità tra donne e uomini a livello locale e regionale, sono stati i partner locali e regionali. Il nuovo programma d'azione segna tuttavia il passaggio da piccoli progetti innovativi a progetti su scala molto più vasta. Nell'appoggiare le azioni degli Stati membri, la Commissione deve garantire che i progetti del nuovo programma riguardino anche gli operatori a livello locale e regionale.

#### *Applicazione*

41. Chiede alla Commissione di invitare un rappresentante degli enti locali e regionali a partecipare ad ogni gruppo di esperti o comitato consultivo, contribuendo alla progettazione, all'applicazione e alla valutazione delle azioni collegate al programma.

#### *Il Comitato delle regioni*

42. Ribadisce le sue precedenti risoluzioni sulla parità tra i sessi nella composizione delle delegazioni nazionali del CdR, sulle pari opportunità all'interno del segretariato del CdR e sull'integrazione delle pari opportunità nei lavori delle sue commissioni.

Bruxelles, 13 dicembre 2000.

*Il Presidente*  
*del Comitato delle regioni*  
Jos CHABERT

**Parere del Comitato delle regioni in merito alla «Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione comunitaria inteso ad incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri al fine di combattere l'emarginazione sociale (presentata dalla Commissione)»**

(2001/C 144/15)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la «Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione comunitaria inteso ad incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri al fine di combattere l'emarginazione sociale» [COM(2000) 368 def. — 2000/0157 (COD)] presentata dalla Commissione;

vista la decisione del Consiglio del 24 luglio 2000 di consultare il Comitato delle regioni sull'argomento, conformemente al disposto degli articoli 265, primo comma, e 137 del Trattato che istituisce la Comunità europea;

vista la decisione del Presidente del Comitato delle regioni del 3 agosto 2000 di affidare alla Commissione 5 «Politica sociale, sanità pubblica, protezione dei consumatori, ricerca, turismo», conformemente al disposto dell'articolo 39 del Regolamento interno, l'incarico di elaborare il parere sull'argomento;

visto il proprio parere CdR 84/2000 fin, punto 2, del 14 giugno 2000, sulla Comunicazione della Commissione «Costruire un'Europa solidale» (COM(2000) 79 def)<sup>(1)</sup>;

visto il progetto di parere adottato dalla Commissione 5 il 23 ottobre 2000 (CdR 302/2000 riv. 1) [Relatori Hanham (UK/PPE) e Sodano (I/NI)],

ha adottato il 13 dicembre 2000, nel corso della 36<sup>a</sup> sessione plenaria, il seguente parere.

Il Comitato delle regioni,

1. Accoglie con favore il programma d'azione comunitaria inteso ad incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri al fine di combattere l'emarginazione sociale, presentato dalla Commissione.

2. Accoglie con favore l'importante riconoscimento, da parte della Commissione, del fatto che la lotta contro l'emarginazione sociale incombe innanzitutto agli Stati membri e ai relativi organi nazionali, regionali e locali<sup>(2)</sup>.

3. Accoglie con favore la finalità generale del programma d'azione della Commissione, ovvero promuovere la cooperazione onde consentire all'Unione ed agli Stati membri di compiere un passo decisivo nell'eliminazione della povertà e dell'emarginazione, conformemente agli obiettivi definiti dal Consiglio.

4. Accoglie con favore il metodo prescelto per conseguire detto obiettivo, che consiste nel tradurre gli orientamenti europei in programmi d'azione nazionali e regionali, definendo obiettivi specifici e adottando misure che tengano conto delle differenze nazionali e regionali e della cooperazione transnazionale per migliorarne la comprensione e l'attuazione pratica.

5. Condivide il punto di vista della Commissione, secondo cui i piani d'azione nazionali dovrebbero tener conto della natura a più dimensioni dell'emarginazione ed affrontare l'accesso ai diritti fondamentali ed ai servizi, ivi compresi l'occupazione, la protezione sociale, la sanità, l'alloggio, l'istruzione, la formazione e la cultura.

6. Accoglie con favore le conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona, del marzo 2000, secondo cui la strategia comunitaria in materia di esclusione dovrebbe articolarsi come segue:

— promuoverne una migliore comprensione del fenomeno dell'emarginazione sociale tramite il dialogo continuo e scambi di informazioni sulle prassi migliori, sulla base di indicatori definiti di comune accordo;

— integrare in modo orizzontale (mainstreaming) la promozione dell'inserimento sociale nelle politiche relative all'occupazione, all'istruzione e alla formazione nonché nelle politiche sanitarie ed edilizie degli Stati membri; questa attività dovrà essere integrata a livello comunitario da azioni nel contesto dei fondi strutturali nell'attuale quadro di bilancio;

— sviluppare azioni prioritarie rivolte a gruppi specifici di destinatari; gli Stati membri sceglieranno quelle più appropriate alla loro situazione particolare e riferiranno in seguito sulla loro attuazione.

<sup>(1)</sup> GU C 317 del 6.11.2000, pag. 45.

<sup>(2)</sup> CdR 84/2000 fin, punto 2.

7. Sottolinea l'importanza di promuovere una miglior comprensione del fenomeno dell'emarginazione sociale tramite un dialogo continuo e scambi di informazioni sulle prassi migliori a tutti i livelli, sulla base di indicatori definiti di comune accordo e con il contributo attivo dei principali attori, compresi gli enti locali e regionali. Sostiene lo scambio di informazioni e delle migliori prassi sui nuovi gruppi di esclusi, ad esempio la gente priva di competenze relative alle tecnologie dell'informazione.

8. Sottolinea il ruolo fondamentale svolto dai governi locali e regionali nell'attuare le politiche intese ad eliminare la povertà e l'emarginazione, in quanto:

- protagonisti territoriali di primo piano e attori chiave nei partenariati mirati al recupero a livello locale;
- erogatori e garanti dei servizi a tutta la popolazione di un dato territorio;
- promotori dell'attività economica e dell'occupazione;
- datori di lavoro di spicco a livello locale;
- fornitori di informazioni a livello locale e fautori di ricerca<sup>(1)</sup>.

9. Accoglie con favore l'intenzione di conferire particolare enfasi, nell'ambito del programma d'azione, agli approcci integrati, basati sul partenariato e sulla partecipazione. In quanto protagonisti territoriali di primo piano e attori chiave nei partenariati mirati al recupero a livello locale, gli enti locali e regionali possiedono un patrimonio di esperienze nella messa a punto e nella gestione di partenariati che coinvolgono organismi pubblici, le diverse parti interessate, compresi il non profit ed il settore associativo, il settore privato ed altri soggetti economici.

10. Accoglie con favore l'importanza attribuita al garantire che tutte le attività previste dal programma siano coerenti con altri tipi di politiche, azioni e strumenti della Comunità, mediante l'istituzione di meccanismi atti a coordinare le attività del programma con altre attività pertinenti connesse alla ricerca, all'occupazione, alla non discriminazione, alla parità uomo-donna, all'integrazione sociale, all'istruzione, alla formazione e alla politica in materia di gioventù e nel campo delle relazioni esterne della Comunità.

11. Evidenzia l'importanza di ottenere la massima sinergia fra i programmi d'azione nazionali (mirati ad eliminare la

povertà e l'emarginazione) ed i programmi e gli strumenti di finanziamento comunitari, e ribadisce che ciò può avvenire solo se esistono un vero dialogo ed una vera collaborazione fra tutti i protagonisti, compresi gli enti locali e regionali.

12. Accoglie con favore gli obiettivi generali, fissati a Lisbona, di portare il tasso di occupazione dalla media attuale del 61 % al 70 % nel 2010, di dimezzare la povertà tra i bambini entro il 2010 e di ridurre il numero delle persone che vivono al di sotto della linea di povertà dal 18 % odierno al 15 % nel 2005 e al 10 % nel 2010, ed evidenzia in particolare che i tre livelli del programma d'azione andrebbero applicati, fra l'altro, ai seguenti gruppi:

- disoccupati in grado di entrare nel mondo del lavoro;
- disoccupati non in grado di entrare nel mondo del lavoro a causa della mancanza di competenze e formazione adeguate;
- soggetti occupati ma emarginati a causa della breve durata dell'attività lavorativa e/o di retribuzioni basse e/o di indennità lavorative inadeguate;
- soggetti non in grado di entrare nel mondo del lavoro a causa, ad esempio, di malattie o problemi familiari;
- anziani emarginati a causa di pensioni o sussidi inadeguati;
- soggetti esclusi dalla società della conoscenza;
- soggetti esclusi dal mondo del lavoro a causa del fenomeno della postindustrializzazione.

13. Sottolinea che, nell'attuare la prima parte del piano d'azione, riguardante l'analisi delle caratteristiche, delle cause, dei processi e delle tendenze relative all'emarginazione, occorre fondarsi sui seguenti principi:

- l'importanza di sviluppare indicatori nazionali, locali e regionali, ivi compresi gli indicatori trasversali, per consentire di confrontare le informazioni nazionali e locali in tutta Europa;
- l'importanza di condividere l'informazione fra tutti i livelli di governo: locale, regionale, nazionale ed europeo;

<sup>(1)</sup> CdR 84/2000 fin, punto 3.

— l'importanza di garantire che vengano sviluppate, per tutti i gruppi e gli organismi, competenze che garantiscano un utilizzo ed un'interpretazione corretta degli indicatori comuni (con riferimento al Quinto programma quadro che comprende l'azione chiave «Accrescere il potenziale umano di ricerca e la base delle conoscenze socioeconomiche».

14. Allo scopo di agevolare la messa a punto di indicatori quantitativi e qualitativi adeguati (settore di azione n. 1) e lo scambio di prassi ottimali, (settore di azione n. 2) suggerisce alla Commissione di:

- sviluppare una base dati europea di prassi ottimali tese a favorire l'integrazione sociale, che comprenda una banca dati di indicatori nazionali, locali e regionali;
- consultare il Comitato delle regioni sulla struttura e sul contenuto di tale banca dati;
- rivolgersi alle associazioni di enti locali e regionali degli Stati membri per reperire le informazioni e le statistiche necessarie per costruire tale banca dati<sup>(1)</sup>.

15. Sottolinea l'importanza di coinvolgere gli enti locali e regionali nello sviluppo e nell'attuazione del Programma d'azione per i seguenti motivi:

- gli enti locali e regionali possono apportare conoscenze ed esperienze preziose per definire indicatori comuni sull'emarginazione e l'integrazione sociale in relazione al contesto locale e regionale;
- gli enti locali e regionali possono fornire assistenza nel tradurre queste linee guida europee in politiche nazionali e regionali, fissando obiettivi specifici e adottando misure che tengano conto delle diversità nazionali e regionali;
- gli enti locali e regionali dispongono di una preziosa esperienza nell'attuazione di programmi legati ai fondi strutturali. Ciò è di particolare rilievo per quanto riguarda l'obiettivo dell'integrazione orizzontale (mainstreaming) della lotta all'emarginazione nelle politiche relative all'occupazione, all'istruzione e alla formazione, nelle politiche sanitarie e dell'alloggio;
- gli enti locali e regionali sono dotati di preziose esperienze nei progetti di cooperazione transnazionale nel settore dell'emarginazione (cfr. ad esempio l'iniziativa comunitaria Employment attuata in passato).

16. Accoglie con favore l'intenzione di affrontare i problemi dell'emarginazione con riferimento all'emergente società della conoscenza, e sottolinea che agli enti locali e regionali incombe

il ruolo fondamentale di rendere accessibili i servizi a tutti i gruppi sociali e di offrire un quadro completo dei servizi disponibili sul loro territorio attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione in modo da interagire più efficacemente con il cittadino, agevolare la partecipazione alle attività ricreative e culturali, promuovere una cittadinanza attiva, e garantire la partecipazione dei cittadini ai processi democratici<sup>(2)</sup>.

17. Richiama l'attenzione sull'insufficienza della dotazione globale proposta dalla Commissione (70 milioni di euro su cinque anni), non atta a finanziare adeguatamente i tre settori d'azione proposti e a coadiuvare gli Stati membri in una lotta veramente decisiva alla povertà, e suggerisce un aumento dell'importo.

18. Evidenzia l'importanza di coinvolgere tutti gli Stati membri nel monitoraggio e nella valutazione regolare dei programmi d'azione nazionali in modo da stimare e analizzare i progressi registrati rispetto agli obiettivi generali europei e nazionali.

19. Ribadisce che i settori d'azione dovrebbero essere applicabili sia nelle aree urbane che in quelle rurali.

20. Chiede che, nell'intento di coinvolgere tutti i soggetti interessati al programma d'azione, la Commissione proceda ad uno scambio di opinioni periodico con i rappresentanti degli enti locali e regionali (nonché delle organizzazioni non governative e delle parti sociali, come previsto all'articolo 5, paragrafo 1).

21. Chiede che gli orientamenti della Commissione elaborati nel quadro del programma prevedano la consultazione, da parte degli Stati membri, degli enti locali e regionali nello sviluppo dei piani d'azione nazionali, nonché il coinvolgimento del Comitato delle regioni nella consultazione sulla messa a punto di indicatori europei (in conformità del punto 4 dell'accordo politico del Consiglio dell'Unione europea del 17 ottobre 2000). Infatti, a titolo esemplificativo:

- alcuni obiettivi e indicatori nazionali potrebbero risultare adeguati per un raffronto a livello europeo;
- gli obiettivi e indicatori nazionali potrebbero essere diffusi per informazione attraverso un'apposita banca dati europea;

<sup>(1)</sup> CdR 84/2000 fin, punto 17.

<sup>(2)</sup> CdR 84/2000 fin, punto 6.

— l'esperienza e la competenza degli enti locali e regionali nella raccolta di dati avrà un impatto pratico sui dati che possono essere raccolti a livello nazionale ed europeo <sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> CdR 84/2000 fin, punto 18.

22. Sottolinea l'importanza della partecipazione del Comitato delle regioni alla tavola rotonda annuale dell'UE sull'emarginazione sociale organizzata in collaborazione con la presidenza dell'UE.

23. Invita il Consiglio ed il Parlamento europeo ad impegnarsi affinché il ruolo degli enti locali e regionali in queste politiche sia debitamente riconosciuto <sup>(1)</sup>.

Bruxelles 13 dicembre 2000.

*Il Presidente*

*del Comitato delle regioni*

Jos CHABERT

**Parere del Comitato delle regioni in merito alla «Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni intitolata «Agenda per la politica sociale»»**

(2001/C 144/16)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la «Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni intitolata «Agenda per la politica sociale»» (COM(2000) 379 def.);

vista la decisione del Consiglio, in data 26 luglio 2000, di consultare il Comitato delle regioni su tale argomento, conformemente al disposto dell'articolo 265, primo comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea;

vista la decisione del proprio Presidente, del 3 agosto 2000, di assegnare la preparazione del parere alla Commissione 5 «Politica sociale, sanità pubblica, protezione dei consumatori, ricerca, turismo»;

visto il progetto di parere (CdR 300/2000 riv. 1) adottato dalla Commissione 5 il 23 ottobre 2000 [Relatori: Buron (F/PSE)/ Pella (I/PPE)],

ha adottato all'unanimità il 13 dicembre 2000, nel corso della 36<sup>a</sup> sessione plenaria, il seguente parere.

Il Comitato delle regioni,

1. Accoglie con grande favore la pubblicazione di una nuova Agenda sociale per il periodo 2000-2005; apprezza la completezza di contenuti dell'Agenda elaborata dalla Commissione, soprattutto per quanto riguarda gli obiettivi individuati; rileva la necessità di esporre più chiaramente le priorità dell'Agenda, in quanto gli obiettivi, pur pienamente condivisibili, appaiono molteplici e spesso esposti in linee troppo generali.

2. Si compiace che il processo avviato a Lisbona abbia finalmente riconosciuto gli stretti legami fra politica economica, politica occupazionale e politica sociale — riservando a quest'ultima tutto lo spazio che merita, ma sottolinea che non è accettabile ridurre la politica sociale al solo ruolo che essa svolge nel processo produttivo e raccomanda che, nell'elaborazione dei programmi mirati che verranno messi a punto dalla Commissione in ambito sociale, non vengano trascurati altri aspetti della politica sociale per privilegiare quelli con più immediate implicazioni economiche.

3. È favorevole all'intenzione della Commissione di collegare gli obiettivi e le azioni dell'Agenda sociale al rispetto del principio di sussidiarietà, sottolineando che l'Agenda non intende armonizzare le politiche sociali, che sono di competenza degli Stati membri, bensì fissare obiettivi comuni e migliorare il coordinamento.

4. Apprezza che la Commissione riconosca il ruolo degli enti locali e regionali, in quanto importanti soggetti dell'attuazione dell'Agenda. Sottolinea, come ha già fatto ripetutamente, che ciò presuppone un coinvolgimento attivo di tali enti a monte della definizione delle politiche e dei programmi. Dal canto suo, il Comitato è pronto a svolgere appieno il proprio ruolo nel processo aperto di coordinamento avviato a Lisbona e si rammarica di non essere stato associato alla preparazione dell'Agenda sociale.

5. Accoglie con interesse la volontà del Consiglio Occupazione e politica sociale di pervenire all'adozione di indicatori strutturali in materia di occupazione e di coesione sociale come base per le relazioni di sintesi da presentare ai Consigli europei di primavera decisi a Lisbona; ricorda però che, per avere una visione corretta della situazione nell'Unione europea in materia di coesione sociale e territoriale, è indispensabile disporre di tali indicatori al livello regionale adeguato.

6. Sottolinea che, nell'ambito di competenza del trattato e nel rispetto della sussidiarietà, la legislazione resta uno strumento essenziale per garantire i diritti fondamentali e la qualità di vita dei lavoratori e dei cittadini. Per quanto riguarda i lavoratori, il Comitato evidenzia l'importanza del dialogo fra le parti sociali come base della legislazione a livello europeo.

### **In merito ai diversi obiettivi e alle proposte d'azione presentate dalla Commissione:**

#### **7. Piena occupazione e qualità del lavoro**

7.1. Il Comitato ribadisce, in accordo con la Commissione, la necessità di approntare i mezzi più adeguati per sfruttare e concretizzare il potenziale occupazionale europeo, che risulta essere molto elevato, come rilevato nell'Agenda. Riconosce, in particolare, il bisogno di azioni intese ad attivare il potenziale degli emarginati sociali.

7.2. Richiama con forza le conclusioni del suo parere del 21 settembre 2000 in merito alla Comunicazione «Agire a livello locale in materia di occupazione».

7.3. Per quanto concerne lo sviluppo del settore dei servizi e dell'economia sociale, considera opportuno elaborare proposte in funzione delle definizioni esistenti nei vari Stati membri ed agevolare lo scambio delle buone prassi.

7.4. Chiede alla Commissione di essere consultato, insieme con le associazioni rappresentative degli enti territoriali, per la redazione delle comunicazioni sullo sviluppo locale annunciate per il 2000 e il 2001.

7.5. Condivide la volontà della Commissione di prestare una particolare attenzione alle innovazioni e alle buone prassi derivanti dalle iniziative comunitarie Equal, Interreg III, Leader+ e Urban; sottolinea che gli enti territoriali ne sono i principali soggetti e che tali iniziative possono prefigurare l'evoluzione necessaria dei fondi strutturali, e in particolare del FSE, dopo il 2006.

7.6. Ricorda il ruolo che possono svolgere gli enti territoriali nel creare posti di lavoro e nel migliorare l'accesso all'occupazione, la qualità e la durata del lavoro e le condizioni di lavoro (cfr. pareri del Comitato sulla modernizzazione dell'organizzazione del lavoro, gli anziani, la lotta alla discriminazione, l'emarginazione sociale ecc.); manifesta il proprio interesse per l'intenzione della Commissione di pubblicare una comunicazione sugli aspetti sociali delle pratiche di aggiudicazione degli appalti pubblici, sui quali i rappresentanti degli enti locali e regionali dovrebbero essere consultati ad uno stadio iniziale.

7.7. Condivide pienamente la volontà di accelerare lo sviluppo di una società cognitiva e auspica la vera attuazione del principio dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e l'attuazione, con l'ausilio delle buone prassi individuate anche e soprattutto in iniziative locali, di misure per incentivare la formazione, anche nei lavoratori più anziani.

7.8. Sottolinea la necessità di promuovere nei cittadini europei fin dalla più tenera età la conoscenza delle nuove tecnologie, soprattutto dei nuovi sistemi informativi, in stretta collaborazione con gli enti locali e regionali, in quanto questi ultimi sono particolarmente in grado di garantirne l'accessibilità a tutti, comprese le categorie sociali più svantaggiate, per facilitare l'accesso non solo all'occupazione, ma anche alla cultura e alla cittadinanza attiva, e garantire la partecipazione dei cittadini al processo democratico.

7.9. Suggestisce di sfruttare al massimo l'esperienza degli enti regionali frontaliere per garantire la mobilità dei lavoratori in tutti gli aspetti della vita quotidiana.

7.10. Ribadisce la necessità di garantire la protezione dei lavoratori impiegati nelle nuove forme di lavoro e invita la Commissione a svolgere uno studio sulle conseguenze sociali di queste nuove forme di occupazione e a proporre misure adeguate.

## 8. Qualità della politica sociale

8.1. Ricorda il proprio parere sulla modernizzazione della protezione sociale in cui

- condivide i quattro grandi obiettivi approvati dal Consiglio (qualità del lavoro — sicurezza dei regimi pensionistici — integrazione sociale — protezione della salute),
- sottolinea il ruolo degli enti locali e regionali che sovente sono finanziatori e gestori di una grande varietà di servizi sociali alla popolazione.

8.2. Accoglie con favore l'istituzione di un Comitato per la protezione sociale e riafferma la propria volontà di creare un gruppo di lavoro che assicuri un contatto permanente con il suddetto Comitato.

8.3. Attribuisce la massima importanza all'inserimento dell'obiettivo dell'integrazione sociale in tutte le politiche europee e nei rispettivi pareri del Comitato delle regioni.

8.4. Accoglie con favore il metodo proposto nel programma d'azione presentato nel documento (COM(2000) 368 def.) per conseguire l'obiettivo dell'integrazione sociale e approvato dal Consiglio Occupazione e politica sociale del 17 ottobre 2000, ovvero la traduzione degli orientamenti europei in piani d'azione nazionali e regionali tramite la definizione di obiettivi specifici e l'adozione di misure che tengano conto delle differenze nazionali e regionali.

8.5. Avendo accolto con favore la Comunicazione della Commissione «Agire a livello locale in materia di occupazione», il Comitato ritiene che la stessa impostazione, basata su analisi, esempi di buone prassi e un'ampia consultazione, dovrebbe essere estesa ad altri aspetti pertinenti della protezione sociale,

in particolare la lotta contro l'emarginazione — nonché la lotta contro le discriminazioni di qualsiasi natura — e la parità fra i sessi.

## 9. Promozione della qualità nelle relazioni industriali

Il Comitato ricorda che gli enti locali e regionali, peraltro anch'essi datori di lavoro, hanno un ruolo da svolgere in tale ambito.

## 10. Prepararsi all'allargamento

Il Comitato ricorda che ha intrattenuto contatti regolari con gli enti regionali e locali dei paesi candidati all'adesione e sottolinea l'importanza di coinvolgere tali enti nelle consultazioni e nei programmi d'azione nel settore dell'occupazione e della protezione sociale per garantire una buona preparazione dei loro cittadini all'adesione. In particolare, si chiede alla Commissione di valutare e monitorare la situazione sociale e l'attuazione dell'acquis sociale nei paesi candidati e di controllare regolarmente l'applicazione degli strumenti previsti in virtù dell'articolo 13 e dei programmi d'azione per la parità fra i sessi.

## Conclusione

11. Il Comitato delle regioni ribadisce la propria convinzione che l'esigenza di un'Europa più vicina ai cittadini, più democratica e più trasparente imponga una partecipazione più stretta degli enti locali e regionali e della società civile alla concezione, all'attuazione e alla valutazione delle politiche economica, sociale e occupazionale.

Il Comitato chiede di partecipare al vertice annuale di primavera deciso a Lisbona e destinato a fare il punto sull'articolazione di tali politiche.

Bruxelles, 13 dicembre 2000.

*Il Presidente*  
*del Comitato delle regioni*  
Jos CHABERT

**Parere del Comitato delle regioni in merito alla «Proposta di direttiva del Consiglio che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori nella Comunità europea»**

(2001/C 144/17)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la «Proposta di direttiva del Consiglio che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori nella Comunità europea» [COM(1998) 612 def. — 98/0315 (SYN)];

vista la decisione del Consiglio del 18 ottobre 2000 di consultarlo conformemente al disposto dell'articolo 265, primo comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea;

vista la decisione del proprio Presidente, dell'8 novembre 2000, di incaricare la Commissione 5 «Politica sociale, sanità pubblica, protezione consumatori, ricerca, turismo» di elaborare un parere in materia;

vista la decisione del proprio Presidente, dell'8 novembre 2000, di designare Brown (UK/AE) relatore generale, conformemente all'articolo 40, paragrafo 2 del RI,

ha adottato all'unanimità il 13 dicembre 2000, nel corso della 36<sup>a</sup> sessione plenaria, il seguente parere.

**Osservazioni iniziali**

Il Comitato delle regioni,

1. Approva la proposta di direttiva del Consiglio nell'importante settore dell'informazione e della consultazione dei lavoratori nella Comunità europea. Il Comitato ritiene che la consultazione fra i datori di lavoro e i lavoratori sia essenziale per mantenere buone relazioni industriali e sottolinea che è importante sviluppare un approccio consensuale piuttosto che conflittuale alle relazioni sul luogo di lavoro.

2. È convinto che sia cruciale andare verso una maggiore consultazione dei lavoratori in un mondo in rapida evoluzione che è sempre più influenzato dal cambiamento tecnico e dalla globalizzazione.

3. Considera che un quadro europeo per la consultazione e l'informazione dei lavoratori sia importante in quanto tutti i lavoratori godono di libertà di movimento in tutta l'Unione europea come conseguenza dell'Atto unico europeo. Tuttavia il quadro deve tener conto della sussidiarietà e delle tradizioni degli Stati membri nelle relazioni con i lavoratori. È di cruciale importanza perché due Stati membri ancora non dispongono di un sistema ufficiale di flussi di informazione fra datori di lavoro e lavoratori.

4. Fa notare che la creazione di un quadro generale dovrebbe dare agli Stati membri e alle parti sociali un rilevante livello di flessibilità nello sviluppo di procedure volte a inserire il quadro nelle politiche nazionali.

5. Rileva che la direttiva è intesa a integrare le direttive comunitarie sui licenziamenti collettivi e sul trasferimento di imprese nonché la direttiva sul comitato aziendale europeo e ritiene che tale direttiva rafforzerà ulteriormente il modello sociale europeo.

**Il contesto economico e sociale e giuridico della proposta**

6. Concorde sul fatto che l'adattabilità dei lavoratori è un aspetto importante della strategia occupazionale europea. Il Consiglio europeo di Lisbona ha posto un nuovo obiettivo strategico per l'Unione europea che è quello di «diventare l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale». Uno dei punti di forza maggiore dell'UE è la sua forza lavoro e l'adattabilità dei lavoratori sarà cruciale nel conseguimento di questo obiettivo.

7. Nota che la direttiva coprirà un'ampia area di relazioni industriali e includerebbe questioni come la cassa integrazione, il lavoro a tempo determinato, i trasferimenti nonché i termini e le condizioni di servizio; per evitare distorsioni della concorrenza ci si dovrebbe basare sul concetto di lavoratore come definito all'articolo 39 del Trattato CE.

## Obiettivi

8. Ritiene che sia necessaria una direttiva per colmare le lacune e rimediare alle carenze nell'informazione dei lavoratori e nelle misure di consultazione attualmente in atto a livello nazionale e comunitario. Se, da un lato, gli obiettivi sottolineano la necessità di informare e consultare i lavoratori sugli sviluppi economici e strategici che incidono sull'impresa, la direttiva sottolinea, dall'altro, la necessità di sviluppare la flessibilità nell'organizzazione del lavoro in un quadro di sicurezza e di sviluppare la consapevolezza dei lavoratori sulla necessità di adeguarsi. Il Comitato vede positivamente questi obiettivi ed è particolarmente a favore della necessità di sottolineare una maggiore flessibilità e la necessità di adattarsi fra i lavoratori. Il Comitato ritiene che ciò si possa conseguire più facilmente in uno spirito di cooperazione e consultazione.

## Le misure previste e il loro impatto sui sistemi nazionali

9. Fa notare che il progetto di direttiva avrà effetti rilevanti su due Stati membri che attualmente non dispongono di un quadro giuridico ufficiale o negoziato che stabilisca procedure

d'informazione e consultazione. Esso avrà anche influenza sui tredici Stati membri che hanno attuato le procedure.

10. Ritiene che l'attuazione della direttiva dovrà essere studiata attentamente in modo da rispettare la sussidiarietà e le varie tradizioni degli Stati membri. Anche i tempi assegnati agli Stati membri per l'introduzione della direttiva avranno un peso notevole.

11. Sottolinea l'importanza dell'articolo 5 per garantire il rispetto delle informazioni commerciali riservate e che la direttiva non svantaggi i datori di lavoro pubblicando informazioni che andrebbero a vantaggio dei concorrenti.

## La direttiva proposta e le piccole e medie imprese (PMI)

12. Concorda con la Commissione europea sul fatto che la direttiva non dovrebbe applicarsi alle PMI con meno di 50 lavoratori.

13. Concorda con la Commissione europea sul fatto che i benefici del quadro scaturiranno dal maggior impegno dei lavoratori per far fronte al cambiamento e alla migliore competitività che quest'ultimo apporta all'impresa ed è anch'esso convinto che l'organizzazione del lavoro costituirà un fattore importante.

Bruxelles, 13 dicembre 2000.

*Il Presidente*  
*del Comitato delle regioni*  
Jos CHABERT

**Parere del Comitato delle regioni in merito alla «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica»**

(2001/C 144/18)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica» presentata dalla Commissione (COM(2000) 392 def. — COD 2000/0183);

vista la «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica» presentata dalla Commissione (COM(2000) 393 def. — COD 2000/0184);

vista la «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime» presentata dalla Commissione (COM(2000) 384 def. — COD 2000/0186);

vista la «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche» presentata dalla Commissione (COM(2000) 385 def. — COD 2000/0189);

vista la «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica» presentata dalla Commissione (COM(2000) 386 def. — COD 2000/0188);

vista la «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso disaggregato alla rete locale» presentata dalla Commissione (COM(2000) 394 def. — COD 2000/0185);

vista la «Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea» presentata dalla Commissione (COM(2000) 407 def. — COD 2000/0187);

vista la decisione del Consiglio del 25 ottobre 2000 di consultare in materia, conformemente all'articolo 265, primo comma del Trattato che istituisce la Comunità europea;

vista la decisione dell'Ufficio di presidenza del 13 giugno 2000 di incaricare la Commissione 3 «Reti transeuropee, trasporti, società dell'informazione» di elaborare il parere in materia;

visto il parere del Comitato delle regioni del 17 novembre 1999 in merito alla «Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni "La convergenza dei settori delle telecomunicazioni, dei media e delle tecnologie dell'informazione e le sue implicazioni per quanto concerne la regolamentazione — Risultati della consultazione pubblica sul Libro verde"» (COM(97) 623 def. — CdR 149/98 fin)<sup>(1)</sup> (COM(1999) 108 def. — CdR 191/99 fin)<sup>(2)</sup>;

visto il parere del Comitato delle regioni del 13 aprile 2000 in merito alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni sulla «Quinta relazione sull'attuazione del pacchetto di regolamentazione per le telecomunicazioni» ed alla Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni «Verso un nuovo quadro per l'infrastruttura delle comunicazioni elettroniche e i servizi correlati — Esame del 1999 del quadro normativo delle comunicazioni» (COM(1999) 537 def. e COM(1999) 539 def.) — CdR 520/99 fin<sup>(3)</sup>;

<sup>(1)</sup> GU C 373 del 2.12.1998, pag. 26

<sup>(2)</sup> GU C 57 del 29.2.2000, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU C 226 dell'8.8.2000, pag. 56.

visto il progetto di parere adottato dalla Commissione 3 in data 8 novembre 2000 (CdR 274/2000 riv. 1) (Relatore: Koivisto, Sindaco di Pirkkala, FIN/PSE),

ha adottato all'unanimità il 14 dicembre 2000, nel corso della 36<sup>a</sup> sessione plenaria, il seguente parere.

### **Osservazioni e raccomandazioni del Comitato delle regioni**

1. Il Comitato approva gli obiettivi presentati dalla Commissione relativi al rinnovo del quadro normativo delle telecomunicazioni e ritiene particolarmente positiva l'adozione di procedure sul servizio universale più chiare rispetto al passato e di misure che tutelano meglio gli interessi degli utenti e dei consumatori.

2. Il Comitato condivide anche l'obiettivo presentato nella proposta di direttiva di garantire con queste misure l'accesso ai servizi della società dell'informazione a tutti i cittadini a un prezzo ragionevole.

3. Il Comitato considera che le variazioni nell'offerta e nei prezzi dei servizi della società dell'informazione siano anzitutto un problema di politica regionale, alla cui soluzione dovrebbero concorrere in modo coordinato non solo i mezzi della politica delle telecomunicazioni, ma anche quelli della politica regionale comunitaria.

4. Il Comitato richiama l'attenzione della Commissione sul fatto che le variazioni nell'offerta e nei prezzi dei servizi della società dell'informazione non rispettano sempre le frontiere regionali, e che possono insorgere problemi locali anche in città densamente abitate.

5. Il Comitato condivide pertanto l'opinione della Commissione che, per avere una visione generale corretta, bisogna analizzare la disponibilità e la qualità dei servizi ad un livello di disaggregazione geografica maggiore rispetto al passato.

6. Il Comitato considera il livello di servizio universale proposto dalla direttiva troppo basso per rispondere alle attuali

esigenze degli utenti, e non conforme agli obiettivi generali del nuovo quadro normativo, tesi a garantire connessioni più rapide a Internet. Agli Stati membri va riconosciuto il diritto di definire sul piano nazionale requisiti più rigorosi in materia.

7. Il Comitato auspica che, nel definire il livello di servizio universale, si tenga conto anche dell'obiettivo generale del nuovo quadro normativo teso a promuovere la concorrenza, e dunque bisognerebbe mirare alla disponibilità di servizi della società dell'informazione competitivi in tutto il territorio UE.

7a. Il Comitato condivide la posizione della Commissione secondo cui è importante assicurare l'accessibilità al pubblico di informazioni trasparenti sui prezzi, sulle tariffe, sui termini e le condizioni applicabili. Va messo in evidenza che, per permettere una scelta informata da parte dei consumatori, tali informazioni devono essere chiaramente comparabili. Ciò si può fare per esempio indicando il prezzo al secondo delle chiamate.

8. Il Comitato desidera tuttavia richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che la distribuzione dei costi netti del servizio universale tra gli operatori potrebbe risultare non equa dal punto di vista delle imprese esterne al sistema.

9. Il Comitato reputa importante che le proposte riguardanti i diritti degli utenti all'utilizzo del numero di emergenza europeo e del prefisso regionale europeo vengano attuate il più rapidamente possibile.

10. Il Comitato apprezza anche la proposta della Commissione relativa al diritto degli utenti alla portabilità del numero ed alla selezione del vettore. Il Comitato tuttavia auspica che la Commissione si assicuri che, prima dell'entrata in vigore della proposta, vengano concordate procedure che permettano al consumatore di conoscere in ogni momento ed in anticipo il prezzo delle chiamate effettuate.

Bruxelles, 14 dicembre 2000.

*Il Presidente  
del Comitato delle regioni*

Jos CHABERT

**Parere del Comitato delle regioni sul tema «Le regioni nella nuova economia — Orientamenti relativi alle azioni innovative del FESR nel periodo 2000-2006»**

(2001/C 144/19)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

visto il progetto di comunicazione della Commissione agli Stati membri «Le regioni nella nuova economia — Orientamenti relativi alle azioni innovative del FESR nel periodo 2000-2006» adottato l'11 luglio 2000;

visto l'articolo 22 del Regolamento del Consiglio (CE) n. 1260/1999 recante disposizioni generali sui fondi strutturali<sup>(1)</sup>, il quale stabilisce che «Su iniziativa della Commissione (...) i Fondi possono finanziare (...) azioni innovative (...) [che] contribuiscono all'elaborazione di metodi e pratiche innovativi intesi a migliorare la qualità degli interventi a titolo degli obiettivi n. 1, n. 2 e n. 3»;

vista la decisione dell'Ufficio di presidenza, del 10 novembre 2000, conformemente all'articolo 265, 5° comma, del Trattato di Amsterdam, di elaborare un parere in materia e d'incaricare la Commissione 1 «Politica regionale, fondi strutturali, coesione economica e sociale, cooperazione transfrontaliera ed interregionale» della preparazione di detto documento;

visto il progetto di parere adottato dalla Commissione 1 il 22 novembre 2000 (CdR 351/2000 riv. 1), Relatore O'Neachtain, Membro del Consiglio della Contea di Galway, Membro della West Regional Authority (IRL/EA);

visto il precedente parere del Comitato delle regioni sulle «Misure innovatrici per i fondi strutturali 1995-1999 — Orientamenti per la seconda serie di azioni nel quadro dell'articolo 10 del regolamento sul FESR», (CdR 303/95)<sup>(2)</sup> del 21 settembre 1995 (Relatori: Holgersson e Pettitt);

considerando che tali orientamenti coinvolgono direttamente le regioni e gli enti locali nella gestione di misure innovative;

considerando che le nuove direttrici proposte per il periodo 2000-2006 introducono importanti differenze nell'applicazione e nell'amministrazione di misure innovative rispetto al precedente periodo di programmazione;

considerando l'esigenza di proposte chiare, semplici e trasparenti per la Commissione, le regioni e gli enti locali e i beneficiari finali;

considerando la necessità che le norme relative alle misure di promozione dell'innovazione regionale siano flessibili, in modo da contemperare le divergenze nell'organizzazione amministrativa e giuridica a livello regionale in tutta l'Unione europea e favorire l'obiettivo di promuovere un efficace partenariato con tali differenti regioni;

considerando il ruolo che l'innovazione e il trasferimento di tecnologia possono svolgere nel promuovere lo sviluppo delle regioni meno favorite, e l'opportunità di promuovere tale innovazione e trasferimento di tecnologia nel modo meno burocratico possibile;

considerando che le misure innovative nell'ambito del FESR sono intese a integrare i principali interventi a livello regionale, previsti nell'ambito degli obiettivi 1 e 2;

considerando che le misure innovative costituiscono per numerose regioni d'Europa una delle poche opportunità di formulare programmi al loro interno e di richiedere finanziamenti dell'UE per proposte esclusivamente regionali,

ha adottato all'unanimità il 13 dicembre 2000, nel corso della 36ª sessione plenaria, il seguente parere.

<sup>(1)</sup> GU L 161 del 26.6.1999.

<sup>(2)</sup> GU C 100 del 2.4.1996, pag. 124.

Il Comitato delle regioni,

1. si compiace della prosecuzione delle misure innovative del FESR e del ruolo svolto dalle regioni nell'elaborare e promuovere l'innovazione;
2. accoglie con favore gli orientamenti relativi alle azioni innovative del FESR nel periodo 2000-2006 e si augura che le misure siano attuate quanto più rapidamente possibile;
3. si rammarica del fatto che la comunicazione sia stata rivolta agli Stati membri e non al Comitato delle regioni (organo consultivo ufficiale degli enti locali e delle regioni) e al Parlamento europeo;
4. ritiene che tali misure innovative offrano l'opportunità per sviluppare le capacità delle regioni e degli enti locali per quanto riguarda le procedure e le prassi della Comunità;
5. si compiace del fatto che il progetto di comunicazione individui regioni le cui amministrazioni possono fruire dei finanziamenti e, in particolare, chiarisca che in Irlanda, Danimarca, Finlandia, e Svezia le amministrazioni delle regioni di livello NUTS III saranno invitate a presentare una proposta, e si oppone fermamente a qualsiasi suggerimento volto a modificare detta posizione;
6. propone altresì che le misure innovative di cui all'articolo 22 si applichino anche alle regioni attualmente ammissibili, appieno o in parte, al sostegno transitorio a titolo degli obiettivi 1 e 2, al fine di rafforzare i legami con i programmi cofinanziati dal FESR;
7. ritiene che in taluni Stati membri l'ammissibilità a beneficiare dei finanziamenti dovrebbe essere estesa ad altre amministrazioni pubbliche istituzionali aventi compiti spiccatamente regionali;
8. riconosce l'esigenza di sussidiarietà sul piano pratico e la necessità per le regioni di avere un contatto diretto con l'UE, senza essere soggette ad un controllo finanziario o amministrativo improprio da parte dei governi nazionali;
9. si compiace della cooperazione strutturata tra i responsabili della gestione delle misure innovative e i responsabili dei programmi di cui agli obiettivi 1 e 2, sebbene tali misure innovative non dovrebbero essere gestite come un qualsiasi programma operativo;
10. raccomanda che alle regioni i cui programmi siano approvati vengano affidate le funzioni di gestione, controllo e pagamento in relazione ai programmi stessi. Qualora la Commissione ritenesse che ciò potrebbe suscitare in casi particolari delle legittime preoccupazioni, occorre prevedere misure appropriate di formazione e creazione di capacità;
11. auspica che venga dato grande rilievo all'attuazione dei singoli progetti nell'ambito dei programmi regionali. Dato il termine di 2 anni previsto per il completamento dei programmi, le strategie dovrebbero essere chiare e brevi e dovrebbero venire approvate rapidamente per garantire che i progetti pilota e le azioni innovative non subiscano impedimenti a causa dei vincoli temporali;
12. chiede che i calendari dei pagamenti dalla Commissione alle regioni vengano definiti chiaramente nelle istruzioni finanziarie. Le procedure dovrebbero essere semplici e trasparenti sia per la Commissione che per le regioni. I pagamenti finali non dovrebbero venire ritardati in maniera impropria;
13. auspica la promozione della sussidiarietà; per tale ragione il pagamento, il controllo e la gestione dei programmi dovrebbero rientrare nella responsabilità delle rispettive regioni, cosa che di per sé stessa potrebbe risultare innovativa in taluni paesi. Il Comitato non ritiene opportuno che gli agenti incaricati del pagamento e del controllo siano, in tutti gli Stati membri, gli stessi che si occupano dei programmi degli obiettivi 1 e 2;
14. raccomanda che le regioni siano ammesse a richiedere un secondo programma una volta che siano pervenuti alla Commissione e approvati senza eccessivi ritardi i resoconti finanziari finali e gli altri resoconti relativi al primo programma;
15. invita la Commissione ad interpretare in maniera flessibile i tre temi prioritari proposti nel documento. Tali temi sono pertinenti e importanti ai fini della promozione dell'innovazione a livello regionale. Tuttavia la razionalizzazione dei temi e la riduzione del loro numero a tre non dovrebbe limitare le opportunità di promuovere l'innovazione a livello regionale;
16. propone di estendere il contenuto del programma in relazione al tema economia regionale fondata sulla conoscenza e sull'innovazione tecnologica, includendo:
  - acquisto di consulenze esterne
  - analisi dell'infrastruttura — ciò che esiste, il relativo potenziale
  - analisi delle esigenze in termini di competenza, in particolare nelle PMI
  - priorità alle esigenze infrastrutturali, in particolare le telecomunicazioni nelle regioni rurali

- costituzione nelle regioni di centri di ricerca tecnologica e della conoscenza data l'importanza dell'interazione tra economia pubblica, privata e sociale per lo sviluppo delle regioni;
17. propone di inserire, nell'ambito del tema e-EuropaRegio, quanto segue:
- creazione di siti Internet per i servizi regionali
  - sostegno alle PMI ai fini del miglioramento dei siti Internet attraverso la ricerca, la formazione e i contenuti innovativi (ad esempio immagini digitali, link, ecc.)
  - fornitura di servizi tramite Internet alle amministrazioni locali
  - utilizzazione pilota della radio a banda larga locale;
18. propone di inserire quanto segue nell'ambito del tema Identità regionale e sviluppo sostenibile:
- utilizzazione della tecnologia per preservare l'identità culturale e linguistica
  - ricerca e individuazione di attività economiche regionali sostenibili
- opportunità e rischi della procedura di appalto elettronica;
19. ritiene che il trasferimento di tecnologia sia particolarmente utile per le regioni caratterizzate da ritardi e che occorrerebbe pertanto che l'elemento della cooperazione transnazionale venga chiarito sin dal principio e inserito nei programmi approvati;
20. sottolinea l'esigenza di misure di perfezionamento professionale ai fini della piena utilizzazione delle tecnologie e delle innovazioni. In particolare per quanto riguarda le PMI, se il perfezionamento professionale non è contestuale all'introduzione di nuove tecnologie, non si realizzeranno per intero i benefici a lungo termine;
21. riconosce che il vero banco di prova di ogni strategia consiste nel successo o nell'insuccesso dei progetti pilota. Questi non devono essere impropriamente limitati o sovraccaricati con requisiti superflui in termini di verifiche e di controlli. Le amministrazioni regionali hanno la competenza di assicurare una buona gestione finanziaria, semplice e trasparente;
22. propone che, nell'ambito della diffusione e della discussione della relazione annuale si svolga ogni anno un convegno/seminario, in collaborazione con il Comitato delle regioni, con rappresentanti delle regioni e i loro partner, per valutare i progressi dei programmi approvati.

Bruxelles, 13 dicembre 2000.

*Il Presidente  
del Comitato delle regioni*  
Jos CHABERT

**Parere del Comitato delle regioni sul tema «Progetti transregionali di turismo rurale nel contesto dell'Agenda 21»**

(2001/C 144/20)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la decisione, presa dal proprio Ufficio di presidenza il 13 giugno, di elaborare, conformemente al disposto dell'articolo 265, quinto comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea, un parere sul tema «Progetti transregionali di turismo rurale nel contesto dell'Agenda 21» e di incaricare la Commissione 2 «Agricoltura, sviluppo rurale e pesca» della sua preparazione;

vista l'Agenda 21, adottata dalla Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo di Rio de Janeiro il 14 giugno 1992;

visto il contributo della Commissione 5 «Politica sociale, sanità pubblica, protezione dei consumatori, ricerca, turismo» (Relatore: Lafay, sindaco di Sancergues, F/PPE);

visto il progetto di parere approvato dalla Commissione 2 il 25 ottobre 2000 (CdR 254/2000 riv. 2) (Relatore: Bocklet, Ministro degli affari federali e degli affari europei, Land della Baviera, D/PPE),

ha adottato il 14 dicembre 2000 nel corso della 36<sup>a</sup> sessione plenaria il seguente parere.

Il Comitato delle regioni,

1. Sottolinea l'importanza del turismo rurale per le regioni.
2. Fa osservare che il turismo rurale contribuisce al mantenimento e alla creazione di posti di lavoro nelle zone rurali e costituisce un forte elemento di sviluppo sociale e culturale.
3. Ribadisce che il turismo rurale rappresenta un potenziale economico delle zone rurali che va promosso e sostenuto.
4. Sottolinea che ulteriori ostacoli amministrativi complicano l'attività professionale.
5. Riconosce che se da un lato nel turismo rurale le particolarità regionali svolgono un ruolo fondamentale per il turista/consumatore, dall'altro però i progetti transregionali rappresentano un arricchimento dell'offerta turistica.
6. È d'accordo che occorre, se necessario, superare i confini politici o comunali nell'ambito delle regioni per promuovere lo sviluppo del turismo rurale a livello comunitario.
7. Approva la cooperazione transregionale di organizzazioni e associazioni impegnate nel turismo rurale.
8. È favorevole alla richiesta di un turismo sostenibile ai sensi dell'Agenda 21, soprattutto nel settore del turismo rurale.
9. Chiede che il fattore sostenibilità venga integrato maggiormente nel settore del turismo.
10. Sottolinea che la sostenibilità nel settore del turismo protegge le basi stesse del turismo (paesaggio, cultura, usi e costumi).
11. Giudica che i progetti transregionali costituiscano un contributo importante al potenziamento del turismo rurale come fattore economico.
12. Chiede una qualificazione professionale e linguistica del personale addetto al turismo.
13. Sottolinea la necessità di qualificare gli operatori turistici rurali a livello transregionale e di rendere visibile ai consumatori la qualità delle offerte.
14. Valuta positivamente un maggiore ricorso ai mezzi elettronici nel turismo rurale.
15. Ritiene che un sostegno finanziario alla qualificazione transregionale da parte delle regioni sarebbe una misura efficace.
16. Incoraggia gli sforzi delle regioni volti a sviluppare strategie comuni di marketing.
17. Approva la richiesta di potenziare una messa in rete transregionale delle offerte mirate a gruppi specifici nel turismo rurale.

18. È del parere che l'offerta di una vacanza di salute in un'azienda agricola costituisca un arricchimento del turismo rurale, al centro del quale è il benessere fisico e psicologico del turista.
19. Considera gli usi e costumi rurali un elemento efficace per aumentare la capacità di attrazione del turismo rurale.
20. Intravede nell'inclusione della storia e dei monumenti storici una buona possibilità di arricchimento del turismo rurale.
21. Ritiene opportuno affidare ad esperti esterni (ad esempio scuole specializzate, università, esperti di marketing) l'elaborazione di approcci integrati al turismo.
22. È del parere che un maggiore collegamento tra il turismo rurale e tutti gli operatori economici delle regioni sia necessario per motivi di sostenibilità.
23. Chiede che per principio nell'ambito dei progetti di turismo rurale vengano presi in considerazione, oltre agli aspetti economici, anche quelli ecologici e sociali, e che sia prevista un'adeguata rete di servizi alla persona, in particolare di servizi sanitari.
24. Ritiene che le regioni debbano dare ai progetti transregionali di turismo rurale un apporto sul piano consultivo e finanziario.
25. Auspica che in tutte le riflessioni si tenga in particolare considerazione l'aspetto territoriale.
26. Auspica un intenso scambio di esperienze nell'ambito dei progetti transregionali esistenti.
27. Approva anche che la commercializzazione di un «prodotto turistico» avvenga, se necessario, a livello transregionale, in particolare nel caso di offerte di turismo rurale mirate a gruppi specifici.

Bruxelles, 14 dicembre 2000.

*Il Presidente*  
*del Comitato delle regioni*  
Jos CHABERT

---

**Parere del Comitato delle regioni in merito alla «Comunicazione “Verso un’Europa senza ostacoli per i disabili”»**

(2001/C 144/21)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la Comunicazione della Commissione dal titolo «Verso un’Europa senza ostacoli per i disabili» (COM(2000) 284 def.);

vista la decisione della Commissione del 12 maggio 2000 di consultare il Comitato delle regioni sull’argomento, conformemente al disposto dell’articolo 265, primo comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea;

vista la decisione del Presidente del 3 agosto 2000 di incaricare la Commissione 5 «Politica sociale, sanità pubblica, protezione dei consumatori, ricerca, turismo» di elaborare un parere in materia;

visto il progetto di parere (CdR 301/2000 riv. 1) adottato dalla Commissione 5 in data 23 ottobre 2000 (Relatore: Brown, UK/AE),

ha adottato il 13 dicembre 2000 nel corso della 36<sup>a</sup> sessione plenaria, il seguente parere.

**Osservazioni di carattere generale**

Il Comitato delle regioni,

1. Apprezza, in linea di principio, la comunicazione, reputandola un documento importante che contribuirà alla promozione delle pari opportunità per tutti i disabili nell’Unione europea. Ritiene che la questione della mobilità sia di importanza centrale nella lotta alla discriminazione e nella promozione delle pari opportunità per i portatori di handicap. Il Comitato sottolinea la necessità di riconoscere che i disabili fanno parte di un gruppo eterogeneo e di tener conto delle esigenze specifiche dei gruppi interessati da diversi tipi di handicap, ad esempio sensoriali, mentali nonché fisici e motori.

2. Accoglie con favore l’inserimento di competenze in materia di discriminazione nell’articolo 13 del Trattato di Amsterdam, nonché la pubblicazione di una proposta di direttiva intesa a stabilire una legislazione UE in materia.

3. Ritiene che l’approccio adottato dalla Comunità per sensibilizzare l’opinione pubblica alle esigenze dei disabili debba essere ulteriormente sviluppato, secondo i principi della non discriminazione e dell’inclusione. Nel perseguire tali obiettivi, il Comitato chiede alla Commissione di elaborare una direttiva intesa a garantire che tutti i nuovi edifici pubblici siano adatti ai disabili e «senza ostacoli», nonché di preparare un programma per la conversione degli edifici esistenti, in modo da garantire l’accesso ai disabili.

4. Ritiene che, benché le azioni descritte nella Comunicazione siano adeguate, le proposte siano poco circostanziate quanto al finanziamento e ai tempi previsti per l’attuazione delle misure.

**Disabilità e politiche settoriali UE**

5. Ritiene che la ricerca di sinergie in materia di occupazione, istruzione e formazione professionale, trasporti, mercato interno, società dell’informazione, nuove tecnologie e protezione dei consumatori, contribuirà alla promozione delle pari opportunità per i disabili. Il Comitato invita la Commissione a garantire che tutti i progetti infrastrutturali finanziati dall’UE siano realizzati con il dovuto riguardo ai disabili e in conformità con i principi di un ambiente privo di barriere. Il Comitato chiede di riconoscere esplicitamente che i fondi strutturali e il Fondo europeo di sviluppo regionale dovranno intervenire per tener conto delle esigenze specifiche di accesso dei disabili.

6. Accoglie con favore le azioni a favore dei disabili contenute nei programmi di sostegno all’integrazione passati e presenti, quali Leonardo, Socrates, Phare, Tacis e Daphne. L’impegno verso i disabili contenuto nel programma del Fondo sociale europeo e nell’iniziativa comunitaria Equal (2000-2006) è particolarmente apprezzato. Secondo il Comitato gli Stati membri dovrebbero descrivere nei dettagli i progressi conseguiti nella lotta contro la discriminazione e nella promozione delle pari opportunità per i disabili in ogni relazione annuale sull’attuazione.

7. Ritiene che l'eliminazione delle barriere fisiche costituisca un passo significativo verso una buona integrazione dei disabili nella società. L'Unione europea, insieme agli Stati membri e agli enti locali e regionali, deve comunque sviluppare strategie ben articolate per garantire l'eliminazione di tutti gli ostacoli, in modo tale che i disabili possano svolgere un ruolo attivo nella vita economica, sociale e familiare.

### **Dare maggiore priorità ai disabili nell'agenda dell'UE**

8. Accoglie con favore la proclamazione del 2003 come «Anno europeo dei cittadini disabili». Il Comitato ritiene che ciò metterà in risalto il ruolo attivo e fondamentale che i disabili possono svolgere nell'Unione europea, e aiuterà ad evidenziare i problemi cui essi possono far fronte. L'anno europeo dei disabili dovrebbe inserirsi in una strategia ben articolata intesa a sensibilizzare l'opinione pubblica sulle necessità dei disabili e a garantirne l'integrazione nella vita economica e sociale.

9. Ritiene la comunicazione una rassegna delle attività passate e presenti, che delinea nel contempo proposte per il futuro. Essa può essere vista come la fase embrionale di una strategia UE per la mobilità dei disabili: secondo il Comitato sarebbe pertanto utile che la Commissione mettesse a punto un programma d'azione proprio sulla base di tale strategia, definendo un calendario per le proposte, indicando i fondi da destinare alle azioni intese a migliorare la mobilità e stabilendo indicatori di efficacia per valutare il successo della strategia. L'applicazione di tale metodo deve quindi svolgersi in un processo dal basso verso l'alto, nel quale siano coinvolti gli attori interessati a livello nazionale, regionale e locale. Gli obiettivi prefissati devono essere sviluppati in funzione della situazione locale e regionale in modo da adeguarvisi.

### **La disabilità: una questione di interesse comunitario**

10. Conviene sul fatto che la responsabilità in materia di pari opportunità e di disabili incomba essenzialmente agli Stati membri. Il Comitato condivide l'affermazione della Commissione secondo la quale «la Comunità europea può contribuire in modo significativo a promuovere la cooperazione tra gli Stati membri, nonché a incoraggiare lo scambio e lo sviluppo di migliori prassi». Il Comitato rileva che gli enti locali e regionali svolgono un ruolo centrale nell'attuazione di queste politiche. Gli enti locali e regionali, oltre ad avere grande peso come prestatori di servizi, acquirenti di beni e di servizi e datori di lavoro, agevolano lo scambio di esperienze e dimostrano/diffondono le buone pratiche. È pertanto fondamentale che il livello di governo locale e regionale sia consultato in sede di progettazione, attuazione e valutazione di qualsiasi intervento frutto della comunicazione in esame.

### **Pari opportunità e diritti dei disabili**

11. Afferma con vigore che i diritti dei disabili dovrebbero essere integrati nella Carta europea dei diritti fondamentali, nella parte relativa alle pari opportunità. Migliorare la mobilità dei disabili è una componente importante della creazione dei diritti umani. La dichiarazione della Commissione, secondo cui la mobilità dovrebbe essere considerata «come un diritto di ciascuno, con la sola riserva di ragionevoli vincoli economici e tecnici» non è soddisfacente, in quanto tale diritto non dovrebbe essere soggetto a simili restrizioni.

### **Trasporti**

12. Si compiace delle proposte formulate in materia di trasporti, ma ritiene opportuno che la Comunicazione precisi i tempi nei quali si prevede di attuare tali proposte. Il Comitato gradirebbe tuttavia che la Comunicazione si spingesse oltre per quanto riguarda i trasporti aerei e adottasse alcune delle soluzioni innovative applicate negli USA e in Canada.

### **Integrazione**

13. Pur osservando che l'UE promuoverà l'integrazione dei disabili in vari settori, il Comitato gradirebbe che la Commissione procedesse ad un «Disability audit» (studio sulla situazione dei disabili) in tutte le politiche comunitarie, per garantire un'attiva applicazione dell'articolo 13 del Trattato di Amsterdam.

14. Auspica un maggiore impegno politico da parte della Commissione, per garantire che i disabili abbiano priorità nell'agenda politica della Commissione.

### **Tecnologie abilitanti**

15. Appoggia con vigore gli sforzi della Commissione europea per ridurre l'imposizione indiretta sui prodotti associati alle tecnologie abilitanti intese ad aiutare i disabili. Il Comitato appoggia inoltre le misure di protezione dei consumatori volte a rafforzare i diritti dei consumatori disabili.

### **Dare il buon esempio**

16. Si compiace del fatto che la Commissione abbia adottato nel 1998 un codice di buona condotta per l'impiego dei disabili. Tuttavia il Comitato esprime forti preoccupazioni quanto all'affermazione «Saranno inoltre identificati i posti di lavoro che possono essere occupati più facilmente dai disabili», ritenuta paternalistica e fuorviante. Tale frase implica che i disabili siano un gruppo omogeneo piuttosto che persone con una propria individualità, dotati di proprie capacità e abilità, che sul mercato del lavoro si trovano di fronte a ostacoli di vario genere.

17. Il Comitato ritiene che, con strumenti di supporto e condizioni di accesso adeguate, i disabili costituiscano una componente valida della forza lavoro.

18. Auspica che la Commissione stabilisca obiettivi di impiego per i disabili, e che si impegni con maggiore determinazione a garantire che gli edifici della Commissione siano accessibili ai disabili. Obiettivi simili dovrebbero essere anche adottati dal Comitato delle regioni, e tutti i pareri dovrebbero tener conto delle pari opportunità e delle necessità dei disabili.

18A. tal fine, invita l'Ufficio di presidenza a costituire un gruppo di lavoro intercommissioni sulle parità (che copra gli ambiti elencati nell'articolo 13 del Trattato).

19. Comprende il bisogno della Commissione di comunicare attraverso Internet, ma l'invita ad avvalersi anche di mezzi più tradizionali. La Commissione dovrebbe inoltre avviare azioni intese a garantire l'accesso a Internet a tutte le categorie di disabili, ivi compresi i portatori di handicap visivi. Sarebbe opportuno segnalare anche le esigenze di altri gruppi di disabili, come ad esempio le persone affette da ritardi psichici che hanno bisogno di versioni semplificate dei documenti. Il Comitato teme che i disabili ed i gruppi di disabili possano non essere in grado di comunicare con la Commissione a causa dei costi finanziari legati alle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Bruxelles, 13 dicembre 2000.

*Il Presidente*  
*del Comitato delle regioni*  
Jos CHABERT

---